

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

PARTE II

(da art. 63 a art. 119)

e relativi (testo 2)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

Art. 63.

63.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella *f*, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.».

Conseguentemente all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000;

al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

63.2

VONO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 5,, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.».

63.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente :

«5-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

63.4

TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Nelle more dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto ministeriale di riparto delle risorse relative all’anno 2019 del Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, alle regioni a statuto ordinario non si applicano le penalità previste dall’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimento all’annualità in corso.».

63.5

TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni l’entità delle risorse assegnate direttamente ai comuni capoluogo e alle città metropolitane, ricomprese nel territorio di ciascuna regione, nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019.».

63.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Aggiungere, in fine, il seguenti commi:

«5-bis. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’ultimo periodo del comma 321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

5-ter. Al comma 322 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le parole: "fino all’anno 2019".

5-quater. A decorrere dall’anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n.145 secondo gli importi di cui alla tabella 1 allegata.

5-quinquies. All’onere pari a 136,4 milioni di euro dall’anno 2024 all’anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell’articolo 8 della presente legge e a decorrere dal 2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

TABELLA 1

	Nuovi investimenti delle Regioni a decorrere dal 2024
Abruzzo	2.009.201,80
Basilicata	1.250.523,38
Calabria	2.673.318,07
Campania	8.354.072,79
Emilia Romagna	13.255.760,42
Lazio	13.827.606,68
Liguria	3.342.380,43
Lombardia	28.603.874,10
Marche	4.073.693,79
Molise	809,315,35
Piemonte	12.441.640,88
Puglia	7.594.557,73
Sicilia	7.364.622,91
Toscana	10.194.160,69
Umbria	2.509.009,43
Valle d'Aosta	1.154.983,19
Veneto	16.970.869,90
	136.439.591,54

63.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

5-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2019".

5-quater. A decorrere dall'anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

5-quinquies. All'onere pari a 136,4 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell'articolo 8 della presente legge e a decorrere dal

2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

63.8

FERRARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni a statuto ordinario e province».

63.9

Giuseppe PISANI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed in-fungibili, gli enti in dissesto sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili personali adeguati, e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo le parole: «a statuto ordinario», aggiungere le seguenti: «ed enti locali»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

63.10

SCHIFANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, per gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 243-bis ovvero all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«(Regioni a statuto speciale)».*

63.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni»

63.12

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni recate dal comma 5-ter sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 5-ter entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

5-ter. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare."».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni».

63.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.".

5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni."».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni».

63.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le regioni utilizzano, a decorrere dall'anno 2020, una quota del cinque per cento derivante dalle economie di cessazione del personale

già maturate nel quinquennio precedente, da destinarsi ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il fabbisogno dei corpi o servizi di polizia provinciale e metropolitana che svolgono attività in avvalimento o riallocate agli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché per l'incremento di personale dei servizi di vigilanza regionali in campo faunistico-ambientale istituiti con precedente assorbimento di personale di polizia locale delle province e delle città metropolitane.

5-ter. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "viabilità", inserire le seguenti: ", polizia locale"».

63.15

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente:

"282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020».

63.16

FERRAZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le risorse previste al comma 844 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno dall'anno 2024 all'anno 2034 con le medesime finalità, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.».

63.17

STEFANI, RIVOLTA, TOSATO, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, CANTÙ, FAGGI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, FERRERO, ZULIANI

Aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno fino al 2034 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

63.18

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'," sono inserite le seguenti: "del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale,"».

63.19

FERRARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al, comma 1, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" inserire le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale"».

63.20

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono aggiunte le seguenti: ", anche attraverso le società a partecipazione pubblica,"».

63.21

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti: "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo"».

63.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

(Piano straordinario di assunzione di personale tecnico qualificato negli enti locali)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della me-

dia delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le Province e le Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le Province e le Città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma *1-bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

1-quater. Le Province e le Città Metropolitane, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti, direzione dei lavori, e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.

1-quinquies. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le Province e Città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-*sexies*. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267'.'».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera a) (fertilizzanti generici)».

63.0.2

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutta il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

63.0.3

PICHELTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilan-

cio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuabili fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

63.0.4

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuabile fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-*ter*. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

63.0.5

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuabile fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

63.0.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

63.0.7

MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle

forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

63.0.8

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

63.0.9

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

63.0.10

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 e a 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033».

63.0.11

PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034» con le seguenti: «di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni per l'anno 2021, di 1.115 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.265 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.341 per l'anno 2024, di 1.612 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».

63.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

63.0.13

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

63.0.14

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

63.0.15

PICHELTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

63.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

63.0.17

TOSATO, STEFANI, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali)*

1. Al fine di riassegnare le risorse di cui al comma 418 della legge n. 190 del 2014 agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali, in attuazione della sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è attribuito alle regioni, a decorrere daranno 2020, un contributo, quantificato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali". È fatta salva la compensazione delle somme relative agli anni pregressi.

2. Le maggiori entrate nette derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, dovute dalle regioni a statuto ordinario all'Erario ai sensi dell'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, sono compensate, ove inferiori, sulle risorse spettanti ai sensi del comma 1.».

63.0.18

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Compensazione alle Regioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. A compensazione delle minori entrate regionali derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, cessano le regolazioni finanziarie verso lo Stato di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli importi relativi agli anni di imposta successivi al 2013.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimata prudenzialmente in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

3) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito

di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

63.0.19

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2018-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta di decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sperimentale di

riequilibrio provinciale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.».

63.0.20

PICHELTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2020-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».

63.0.21

PICHELTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2020-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».

63.0.22

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province in dissesto o predissesto)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 843 è sostituito dal seguente:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2018-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000;

2021:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000;

2022:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

63.0.23

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2018-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

63.0.24

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

63.0.25

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

63.0.26

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'in-

terno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

63.0.27

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Compensazione degli interventi statali sui tributi regionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la compensazione di cui al comma 1, i provvedimenti statali con effetti sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali riportano, in apposite tabelle allegate, la quantificazione delle variazioni alle entrate tributarie, distintamente per ciascun tributo e per ciascuna regione o provincia autonoma. Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta regionale sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le predette quantificazioni sono effettuate con distinta indicazione del gettito riconducibile alle variazioni disposte con legge regionale."».

63.0.28

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Compensazione degli interventi statali sui tributi regionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la compensazione di cui al comma 1, i provvedimenti statali con effetti sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali riportano, in apposite tabelle allegate, la quantificazione delle variazioni alle entrate tributarie, distintamente per ciascun tributo e per ciascuna regione o provincia autonoma. Con riferimento all'imposta regio-

nale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta regionale sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le predette quantificazioni sono effettuate con distinta indicazione del gettito riconducibile alle variazioni disposte con legge regionale."».

63.0.29

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente comma:

«63-bis.

Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno fino al 2034 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo di all'articolo 7 della presente legge.».

63.0.30

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439 legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

63.0.31

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439 della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

63.0.32

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439 legge n. 232 del 16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicura-

zione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

63.0.33

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439 legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

63.0.34

TOSATO, STEFANI, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Premialità per bassa pressione tributaria)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"3. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e) della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite forme premiali per gli investimenti, ap-

plicabili a decorrere dall'anno 2020, per le regioni a statuto ordinario che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media nazionale. A tal fine si fa riferimento:

a) al gettito *pro-capite* derivante dalle manovre tributarie su Irap e addizionale regionale all'Irpef approvate dalle regioni a statuto ordinario, come rilevato e comunicato dal Mef, Dipartimento Politiche fiscali, relativamente all'ultimo anno consuntivo disponibile;

b) alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità derivanti dall'applicazione degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), come disciplinati dal Decreto del Ministero della salute 12 marzo 2019, con riferimento all'ultimo anno disponibile.

3-ter. Accedono alla primalità le Regioni che rispettano i LEA ai sensi della lettera *b)* e che abbiano un gettito *pro-capite* di cui alla lettera *a)* inferiore alla media delle regioni a statuto ordinario. Il riparto è realizzato in proporzione allo scostamento del gettito *pro-capite* di ogni regione rispetto alla media.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le relative somme.

3-quinquies. Annualmente con legge di bilancio sono individuate le risorse da destinare alle forme premiali per investimenti di cui al comma 1.

2. Per l'anno 2020 una quota delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 7 pari a 600 milioni di euro è riservata alle finalità di cui al comma 1.».

63.0.35

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proposta di norma su premialità su bassa pressione tributaria)

All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è aggiunto il seguente comma:

"3. In attuazione dell'articolo 17 comma 1, lettera *e)* della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite forme premiali, applicabili a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media nazionale.

A tal fine si fa riferimento:

a) al gettito *pro-capite* derivante dalle manovre tributarie su Irap e addizionale regionale all'Irpef approvate dalle regioni a statuto ordinario, come rilevato e comunicato dal Mef, Dipartimento Politiche fiscali, relativamente all'ultimo anno consuntivo disponibile;

b) alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità derivanti dall'applicazione degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), come disciplinati dal Decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, con riferimento all'ultimo anno disponibile.

Accedono alla premialità le Regioni che rispettano i LEA ai sensi della lettera b) e che abbiano un gettito *pro-capite* di cui alla lettera a) inferiore alla media delle regioni a statuto ordinario. Il riparto è realizzato in proporzione allo scostamento del gettito *pro-capite* di ogni regione rispetto alla media. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le relative somme.».

63.0.36

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) *le parole:* "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" *sono sostituite dalle seguenti:* "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";

b) *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

63.0.37

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" *sono sostituite dalle seguenti:* "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";

le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".».

63.0.38

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno

all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: le parole: «nel 2019 è pari all' 85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

63.0.39

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».

63.0.40

PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti "nella misura massima del 10 per cento - del gettito medesimo"».

63.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti: "nella misura massima del 10 per cento - del gettito medesimo"».

63.0.42

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo"».

63.0.43

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI, D'ARIENZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)*

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:
«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 235 milioni di euro per l'anno 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

63.0.44

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 235 milioni di euro per l'anno 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

63.0.45

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CAMPARI, CORTI, RUFA, PERGREFFI, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBBI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, ROMEO, SIRI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di

euro per l'anno 2020; di 60 milioni di euro per l'anno 2021; di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge".».

63.0.46

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Trasporto pubblico locale Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

63.0.47

SAVIANE, STEFANI, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento fondo articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

63.0.48

SUDANO, FARAONE, RENZI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Modifica dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di continuità territoriale per la Sicilia)*

1. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei Trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle parole regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

b) il comma 2 è così sostituito:

"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi".

c) al comma 3 la lettera *g)* è soppressa;

d) il comma 4 è così sostituito:

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

e) il comma 6 è così sostituito:

"6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, quantificato in 120 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono, abrogate;

b) al comma 1 ed alla lettera *b)* dello stesso comma le parole 4 e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali sono abrogate;

c) al comma 1, lettera *b)* le parole: "con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia" sono sostituite dalle parole: "con il presidente della regione autonoma della Sardegna";

d) al comma 1 lettera *a)* le parole: "e le isole minori della Sicilia" sono abrogate;

e) al comma 4 le parole: "L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali." sono abrogate;

6.ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

6.quater Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 6.ter e 6.quater del presente articolo.

g) Il comma 7 è abrogato».

63.0.49

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Continuità territoriale per la Regione Sicilia)

1. Al fine di potenziare i servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Il fondo è utilizzato dalla Regione Sicilia per la copertura degli oneri di servizio per gli aeroporti di Palermo e Catania.

3. La Regione Sicilia invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte operative da sottoporre alla Commissione europea per l'individuazione delle rotte e delle misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2.

63.0.50

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Continuità territoriale per la Regione Sicilia)

1. Al fine di potenziare i servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Il fondo è utilizzato dalla Regione Sicilia per la copertura degli oneri di servizio degli aeroporti siti, sul territorio regionale.

3. La Regione Sicilia invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte operative da sottoporre alla Commissione europea per l'individuazione delle, rotte e delle misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità, anche in relazione alle specifiche condizioni soggettive degli utenti.».

63.0.51

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.

63.0.52

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative: al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.

63.0.53

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure a sostegno della continuità territoriale aerea delle regioni insulari)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "e di Foggia" con le seguenti: ", Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso".

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2».

63.0.54

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure a sostegno della continuità territoriale aerea delle regioni insulari)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "e di Foggia" con le seguenti: "Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso".

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n.144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2.

63.0.55

PEROSINO, BERGESIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Provincia di Cuneo)*

1. Per la Provincia di Cuneo il versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è ridotto della metà.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 17 milioni complessivi per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

63.0.56

PEROSINO, BERGESIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Provincia di Cuneo)*

1. Alla Provincia di Cuneo sono assegnati in conto capitale 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla allegata Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

63.0.57

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 4 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale";

b) all'articolo 75-bis dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza".

3. Le quote spettanti alle province ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

4. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2020, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2020, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

63.0.58

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: «La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

63.0.59

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

63.0.60

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. Le disposizioni recate dal comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

2. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente: "Art. 19-bis. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare"».

63.0.61

TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Comunicazione dei dati sui clienti alloggiati nelle strutture di locazione breve anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno, 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali"».

63.0.62

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Trasferimento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche alla Regione Friuli Venezia Giulia)*

1. In attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché in virtù dell'articolo 51 della Legge costituzionale 31 gen-

naio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) a decorrere dal 1° gennaio 2020, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 'solidi urbani: a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) dovuti alle province del territorio regionale anche se soppresse. Le entrate relative sono versate alla regione Friuli Venezia Giulia.

2. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare alternativamente la tassa ed il canone di cui al comma 1 nei limiti previsti rispettivamente dal decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e loro successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino all'approvazione della disciplina regionale di cui al comma 2 continua a trovare applicazione la regolamentazione vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia».

63.0.63

TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso».

63.0.64

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. L'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

63.0.65

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. L'articolo 1, comma 420n della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

63.0.66

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Procedure di trasferimento di beni culturali)*

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti che comportano alienazione di beni culturali in favore delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e delle aziende del Servizio sanitario nazionale"».

63.0.67

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma precedente e della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari a garantire l'erogazione dei servizi in condizioni di sicurezza e la riorganizzazione della rete ospedaliera e della offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne, le disposizioni del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disservizi del settore sanitario di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera sono sospese".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Giunta Regionale adotta, in attuazione di quanto disposto nel comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi aventi sede nei comuni di cui al comma precedente».

63.0.68

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Nelle Regioni di cui al comma 1, nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma precedente e della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari a garantire l'erogazione dei servizi in

condizioni di sicurezza e la riorganizzazione della rete ospedaliera e della offerta sanitaria, le disposizioni del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disservizi del settore sanitario di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera sono sospese".

2. Le Regioni di cui al comma 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano, in attuazione di quanto disposto nel comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello *standard* dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera *c*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera assicurando la riqualificazione dei presidi minori, già oggetto di riconversione, in presidi di area disagiata o stabilimenti di presidi maggiori di riferimento».

63.0.69

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Utilizzo sanzioni Codice della Strada)

All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2017 al 2021"».

63.0.70

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Utilizzo sanzioni del Codice della Strada)

1. All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni dal 2017 al 2021"».

63.0.71

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Utilizzo sanzioni Codice della Strada)

1. All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 17, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2021"».

63.0.72

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Attribuzione del gettito della compartecipazione IVA derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 2 dopo le parole: "attività di recupero fiscale in materia di IVA" sono inserite le parole: "per la parte di spettanza statale, mentre è attribuita interamente alle Regioni la parte di spettanza regionale";

b) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 1,2" sono aggiunte le parole: "in relazione alla parte di spettanza statale";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente;

"5; Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 5, del presente decreto, l'aliquota di cui al comma; 2 del presente articolo viene stabilita pari a quella individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ri-determinazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggirato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto, legislativo 18 febbraio 2000, n. 56"».

63.0.73

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Utilizzo FSN per copertura rate di ammortamento anticipazioni liquidità)

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le regioni possono destinare quota del finanziamento di cui al periodo precedente, assegnato alla regione, nella misura massima di 100 milioni di euro annui per ognuna, alla copertura delle somme di cui all'articolo 3 comma 5 lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n. 64"».

63.0.74

TOSATO, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Concessioni demaniali acque interne)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno

una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

63.0.75

TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Concessioni demaniali acque interne)

1. All'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," sono aggiunte le seguenti: "e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,"».

63.0.76

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Ai fine di implementare il servizio di rilascio di certificati anagrafici e documenti della pubblica amministrazione presso le attività commerciali che operano nel settore della vendita ai dettaglio di giornali, riviste e periodici è previsto un contributo fino ad un massimo di 50 mila euro à Comune, necessari per sostenere parte dei costi per l'adeguamento tecnologico degli impianti e per l'incentivazione del servizio.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è istituito un fondo sperimentale di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo di curai comma 1 dell'articolo 7».

63.0.77

ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165).

1. Al comma 1, dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale, stabilendo che qualora un consigliere regionale assuma la carica di assessore nella giunta regionale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti."

2. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, non possono, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. L'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli ordinamenti regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le norme dei rispettivi ordinamenti a quanto previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004 n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti dal comma 4, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo al medesimo termine».

Art. 64.**64.1**

TESTOR

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire la cifra: «250.000» con la seguente: «500.000» e la cifra: «1.000.000» con la seguente: «750.000»;*

b) al secondo periodo sostituire la cifra: «250.000» con la seguente: «500,000» e la cifra: «1.000.000» con la seguente: «750.000».

Conseguentemente, alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 1.4 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), Azione 7 - Tutela delle minoranze linguistiche, al capitolo 5210 «Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche» apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000;

2022:

CP: - 250.000;
CS: - 250.000;

e al capitolo 5211 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche» apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 250.000;
CS: + 250.000;

2022:

CP: - 250.000;
CS: - 250.000;

64.0.1

TESTOR

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art.64-bis.

(Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa)

1. Il presente articolo ha lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa, il cui numero di appartenenti è inferiore alle 10.000 unità sul territorio nazionale. Al fine di beneficiare delle misure previste dalla presente legge, gli appartenenti ad una minoranza linguistica a rischio di scomparsa devono risiedere in comuni con una popolazione censita pari o inferiore alle 5.000 unità e devono essere non meno del 15 per cento della popolazione residente nei comuni, in conformità all'articolo 7, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Per le nuove imprese e per quelle già esistenti nei comuni di cui al comma 1, che avviano un programma di attività economiche imprendito-

riali o di investimenti di natura incrementale, è istituita ai sensi del presente avicolo una Zona economica speciale (ZES).

3. Per i primi cinque periodi d'imposta, le imprese di cui al comma 2 possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti dalle imprese medesime e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;

d) deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI);

e) ai fini del consumo di energia elettrica, applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) riduzione del 50 per cento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende;

g) decontribuzione fiscale del 22 per cento per l'apertura e il mantenimento di attività commerciali e di ricezione turistica;

h) agevolazioni fiscali per le imprese che realizzano servizi internet ad alta velocità, finalizzati ad incentivare pratiche di telelavoro e a favorire la crescita delle imprese del territorio.

4. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese agricole o di allevamento di bestiame, i comuni di cui al comma 1 possono concedere gratuitamente, per un periodo di almeno quindici anni, ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni, l'utilizzo di terreni agricoli demaniali di proprietà comunale per attività agricole e zootecniche. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle aziende dei medesimi settori già operanti nel territorio del comune.

5. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato nei comuni di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro erogato esclusivamente entro il primo anno di vita. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo dell'assegno è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, agli studenti dei comuni di cui al comma 1 che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 è assegnata una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale

massimo di euro 500 per l'anno 2020, finalizzata all'acquisto di materiale utile allo studio della lingua della minoranza, può anche essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili;

c) i residenti dei comuni di cui al comma 1 possono detrarre dall'imponibile IRPEF il 50 per cento della somma impiegata per l'acquisto dell'abbonamento ad ogni mezzo di trasporto pubblico utile al raggiungimento del posto di lavoro o del luogo di studio dal comune di residenza.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutati complessivamente in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

64.0.2

TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Trasporto pubblico locale)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è incrementato di 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 58.000.000;
2021; - 58.000.000;
2022; - 58:000.000.

Art. 65.**65.1**

TARICCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

65.2

GALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente;

«1. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

65.3

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

65.4

LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, agricole e turistiche, sono istituite le zone franche montane (ZFIVI), all'interno delle quali le imprese usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse. I criteri per l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni.

1-quater. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Le regioni Individuano con proprio, atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le ZFM i cui comuni insistono nel proprio territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) numero dei residenti;
- b) altitudine;
- c) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- d) calo demografico nell'ultimo trentennio.

1-sexies. Delle ZFM possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

1-septies. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di Una ZFM usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

1-octies. Le agevolazioni di cui al comma 1-septies si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFM in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFM.

1-novies. Le agevolazioni di cui al comma 1-septies non si applicano alle imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.

1-decies. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in fa-

vore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

1-*undedes*. Gli incentivi di cui al comma 1-*decies* consistono in:

a) una somma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa, sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

1-*duodecies*. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFM sprovvisti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

1-*terdecies*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*undedes* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

65.5

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

1-*ter* All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».

65.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: "6, Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

1-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».

65.7

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Aggiungere i seguenti commi:

«2. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

3. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».

65.8

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

1-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: «montani».

65.9

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, SACCONE, FANTETTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 all'anno 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere da 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 10 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 65 abolire la parola: «montani».

65.10

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 all'anno 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere da 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 10 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008"».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: «montani».

65.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 all'anno 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10; della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere da 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 10 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 65 abolire la parola: «montani».

65.12

FREGOLENT, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 17, lettera b), le parole: "non inferiore a 30 milioni a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Disposizioni in favore dei Comuni)»;

b) *all'articolo 68, comma 1, sostituire la cifra: «6.194.013.364,87» con la seguente: «6.204.013.365,87».*

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge.

65.13

PIARULLI, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare i piccoli comuni nella promozione e vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento è destinato esclusivamente alle attività sociali volte ad incentivare il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Le modalità di accesso e di riparto dello stanziamento sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure per i Comuni)».

65.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2020 destinata ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in favore dei Comuni)».

65.15

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: «montani».

Conseguentemente, all'articolo 99 al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
2022: – 20.000.000.

65.16

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».

65.17

CASINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli anni dal 2020 al 2022 nei confronti dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non si applica l'obbligo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria. Al fine di assicurare l'invarianza della dotazione del Fondo di solidarietà comunale la quota di alimentazione al Fondo di solidarietà comunale di spettanza dei comuni di cui al periodo precedente, è ripartita tra i restanti comuni mediante una maggiore contribuzione della quota dell'imposta municipale propria».

65.18

PIROVANO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 234, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "residenti nella Provincia di appartenenza del Comune"».

65.0.1

TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane marginali e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite le zone a fiscalità di vantaggio ai sensi del comma 5, le zone franche montane ai sensi del comma 8 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui al comma 10.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane 11 CIPF provvede inoltre, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente articolo, per "zona montana marginale" si intende un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante, derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione, nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui all'articolo.

5. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità ai parametri indicati dal CIPE, le zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) altimetria;
- b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

6. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane marginali;

b) propongono prodotti alimentari tipici delle zone montane marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

8. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

9. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ricadente in una zona ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE, da intendere come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

11. Nelle zone di cui ai precedenti commi le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, dopo il 1° gennaio 2020, una nuova attività economica nelle zone montane a fiscalità di vantaggio possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone montane a fiscalità di vantaggio, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,

ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale montano del lavoro;

b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni di attività al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno delle zone montane a fiscalità di vantaggio.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni interessati dalle agevolazioni.

15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità, è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani ricadenti nelle zone franche montane di cui al comma 10, nonché dei comuni ricadenti nelle zone montane a fiscalità di vantaggio, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.

17. Il fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 97 del 1994, è destinato, in quota parte, al poten-

ziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 16 e alla copertura dei costi derivanti.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 16, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

19. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge».

65.0.2

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Esonero dei soggetti residenti in aree di montagna dall'obbligo di fatturazione elettronica)

1. Per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, i soggetti residenti nelle aree di montagna nelle quali non è assicurata una adeguata copertura e funzionalità delle reti e infrastrutture *web*, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sono identificati i comuni ricompresi nelle aree di montagna di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

65.0.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 65-bis.**

Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:

"10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in area montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte capitale della Tabella A del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

65.0.4

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.**

1. Al decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 9-bis, comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2020"».

65.0.5

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)*

1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila ed al comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del

16 ottobre 2017, convertito, con modifiche, con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, il personale assunto dal comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere a valere sulle somme stanziata dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al comune dell'Aquila e al comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comune dell'Aquila ed il comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri, a carico del bilancio dello Stato».

65.0.6

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti, delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i

comuni sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.8

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale a tempo determinato Comune dell'Aquila)

Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila - pari ad euro 2.860.000 - a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale a tempo determinato Comune dell'Aquila)

Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio

presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila - pari ad euro 2.860.000 - a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica, e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.10

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo, l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al fine di consentire al comunComune e dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, il personale assunto dal comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila ed il Comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La nonna non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.11

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

*(Stabilizzazione deroga limite di spesa per personale a tempo determinato
Comune dell'Aquila)*

1. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010 n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

*(Stabilizzazione deroga limite di spesa per personale a tempo determinato
Comune dell'Aquila)*

1. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010 n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.13

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio".

1-*ter*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo

del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

1-*quater*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo».

65.0.14

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

1-ter. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

1-quater. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».

65.0.15

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

"1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cra-

tere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere"».

65.0.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato, articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere"».

65.0.17

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, con riserva dei posti disponibili messi a concorso in favore del personale di cui al comma 3 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. Le relative procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.18

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10. A decorrere dalla cessazione delle esigenze della ricostruzione, il personale di cui all'67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'ufficio Speciale di assegnazione"».

65.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. Al comma 5, dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, con riserva dei posti disponibili messi a concorso in favore del personale di cui al comma 3 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. Le relative procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Lo norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.20

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalle legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto infine il seguente comma: "10. A decorrere dalla cessazione delle esigenze della ricostruzione, il personale di cui all'67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei commi del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

65.0.21

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Il personale di cui al comma 5 comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano alla preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata."».

65.0.22

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il personale di cui al comma 5 comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano alla preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata."».

65.0.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Fabbisogno di personale Comune dell'Aquila)*

1. All'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, il Comune dell'Aquila può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e al lordo dei trasferimenti statali connessi alla gestione del sisma 2009. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

65.0.24

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Fabbisogno di personale Comune dell'Aquila)*

1. All'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, il Comune dell'Aquila può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e al lordo

dei trasferimenti statali connessi alla gestione del sisma 2009. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

65.0.25

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Finanziamento spese personale RIPAM - Comune dell'Aquila)

1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziare per il trattamento retributivo del suddetto personale - pari ad euro 4.726.860,87 annue - sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate altresì ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

65.0.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Finanziamento spese personale RIPAM - Comune dell'Aquila)

1. All'articolo 67-ter, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziare per il trattamento retributivo del suddetto personale - pari ad euro 4.726.860,87 annue - sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate al-

trèsì ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a*) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

65.0.27

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Deroga norme di spesa per incarichi di studio e consulenze - Comune dell'Aquila)

In deroga all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, per missioni e per la formazione del personale, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.28

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Deroga norme di spesa per incarichi di studio e consulenze - Comune dell'Aquila)

In deroga all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, per missioni e per la formazione del personale, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della, spesa e della spesa

complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.29

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga finanziamento oneri sportelli e fuori cratere)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

65.0.30

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga finanziamento oneri sportelli e fuori cratere)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del de-

creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.».

65.0.31

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga trasferimento straordinario al Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" il seguente periodo: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.32

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga trasferimento straordinario al Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" il seguente periodo: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.33

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga trasferimento straordinario ai Comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato un contributo dell'importo annuale di 2 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.34

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga trasferimento straordinario ai Comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato un contributo dell'importo annuale di 2 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.35

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Integrazione programma di interventi Comuni del Cratere)

I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

65.0.36

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Integrazione programma di interventi Comuni del Cratere)

I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

65.0.37

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. E' comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del pre-

sente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.38

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021". Non si fa luogo a rimborsi di somme già versate o già oggetto di trattenuta a titolo di restituzione;

b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data del 1 gennaio 2020 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2020;

c) l'anticipazione di cui alla precedente lettera b) è concessa entro il 28 febbraio 2020, previa apposita istanza dell'ente, interessato, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora le richieste superino l'importo complessivo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;

d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi legali, in un pe-

riodo massimo di quindici anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la conclusione della durata dello scioglimento, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *d)*;

f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.39

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

65.0.40

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

65.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

65.0.42

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,"; le parole "prevede un'anticipazione a valere su" sono sostituite con le parole: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2019, e".

2. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter incrementato di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.43

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole "e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli ef-

fetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.44

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole "e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000;

65.0.45

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.46

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito copi, modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.47

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le moda-

lità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."».

65.0.48

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

65.0.49

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

65.0.50

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo deri-

vante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

65.0.51

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

– *le parole:* «salva facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.52

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero

importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

– *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.53

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

– *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.54

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

– *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nei presente principio».

65.0.55

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento affondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

– *le parole*: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.56

MANCA, FERRARI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole*: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

– *le parole*: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.57

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all' 85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

– *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.58

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rimodulazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020 è pari almeno al 90 per cento, nel 2021 è pari almeno al 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

– *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

– *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

Conseguentemente:

– *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» *con le seguenti:* «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 241 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,»;

– allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: – 70.000.000;

CS: – 70.000.000.

2021:

CP: – 70.000.000;

CS: – 70.000.000.

2022:

CP: – 0;

CS: – 0».

65.0.59

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 marzo 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze" apportare le seguenti modifiche:*

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000».

65.0.60

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

65.0.61

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente

comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

65.0.62

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

65.0.63

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2019, n.145, le parole: "A partire dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: «A partire dall'anno 2021"».

65.0.64

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2019, n.145, le parole: "A partire dall'anno 2020" sono sostituite con le parole: "A partire dall'anno 2021"».

65.0.65

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, e che si trovano in disavanzo di amministrazione, l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo pari alla quota riscossa e non spesa"».

65.0.66

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali - Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)*

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta

di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il triennio dal 2020 al 2022, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità"».

65.0.67

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONE, FERRO, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898"».

65.0.68

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di ammi-

nistrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898"».

65.0.69

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898"».

65.0.70

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

65.0.71

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)*

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

65.0.72

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)*

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

65.0.73

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario' di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma

978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma, di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)».

65.0.74

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base

della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento».

65.0.75

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento».

65.0.76

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio

2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento».

65.0.77

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, FANTETTI, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla-

zione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.78

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data».

65.0.79

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data».

65.0.80

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica fi-

gura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. L'accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica».

65.0.81

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale nel territorio di competenza dipendono funzionalmente e gerarchicamente dal Sindaco del medesimo territorio.

2. Il Sindaco, su richiesta dell'autorità giudiziaria, può disporre il distacco temporaneo ai fini di indagini degli addetti alla polizia giudiziaria agenti della polizia municipale».

65.0.82

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fusione dei Comuni)

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuna annualità».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000».

65.0.83

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito dalla legge 6 ottobre 2017 n. 158 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

65.0.84

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Piccoli comuni)

1. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "interventi proposti da comuni" sono inserite le seguenti: "con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000».

65.0.85

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Contrade storiche e associazioni contradaiole)*

1. Le storiche contrade di Siena e le società di contrada o associazioni di contradaiole alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ad ogni effetto di legge associazioni senza fine di lucro».

65.0.86

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 65-bis.**

1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2019 e successive modificazioni».

65.0.87

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 1, comma 460, della legge n. 232 del 2016 dopo le parole: "spese di progettazione per opere pubbliche" aggiungere le parole: "ovvero per la redazione di piani urbanistici generale e loro varianti"».

65.0.88

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FERRO, FANTETTI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 65-bis.**

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione».

65.0.89

SAPONARA, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.**

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma)

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna,

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 3,4 e 5, possono finire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi: cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato

su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 1 a 5.

10. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

11. La regione Emilia-Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 9, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

12. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

13. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 1 a 5.

14. La detrazione di cui al comma 13, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

15. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 13, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-bis a 1-octies, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

16. Per gli interventi di cui al comma 13, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 13 a 18 sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

18. Le disposizioni dei commi da 13 a 18 si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 13 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

19. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 6 e 7, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

65.0.90

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Bando Periferie)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d’opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario’ di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l’utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell’ambito del medesimo quadro economico dell’intervento finanziato.

978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)».

Art. 66

66.1

FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 66.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria, tra il Ministro degli affari regionali e l'ANCIM sarà sottoscritto un "Patto per lo sviluppo delle Isole minori". Con il "Patto" sarà istituito un Comitato paritetico costituito dal Ministro degli affari regionali, che lo presiede, dai Ministri dell'economia e finanze, della sanità, dei beni culturali e turismo, dello sviluppo economico, del sud e politiche di coesione e dell'ambiente, dalle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, da sette Sindaci, uno per ogni area geografica insulare, con il compito di approvare i criteri di riparto e l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti ricompresi nel PIST secondo le indicazioni di priorità indicate dai Sindaci delle isole minori».

66.2**LA PIETRA**

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° giugno 2020, è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle seguenti isole minori:

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmq.	Ab./Kmq
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
FG	Capraia	–	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Pianosa	–	10	–
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	–	0.5	–
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588

PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)	–	–	–
SS	Razzoli (La Maddalena)	–	–	–
SS	Santa Maria	–	–	–
SS	Santo Stefano	–	2	–
SS	Spargi	–	1.7	–
SS	Tavolara	–	6	–
SU	San Pietro	6.849	50	136
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

1-*ter*. Alla zona franca produttiva di cui al comma 1-*bis* si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma 1-*sexies*, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal citato comma 341 si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° giugno 2020, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

1-*quater*. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva.

1-*quinqüies*. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000».

66.3

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato il periodo: "ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni"».

66.0.1

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, LA MURA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis

(Sviluppo delle isole minori marine)

1. La presente disposizione reca misure per la crescita sociale ed economica delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1,16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le

disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

Art. 66-ter.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 66-*quinquies*, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite :

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (high-voltage shore connection) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale;

r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;

s) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

- t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;
- v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;
- z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica;
- aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;
- bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;
- cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;
- dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

Art. 66-quater.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferi-

mento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

Art. 66-quinques.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 66-bis della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2,

comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 66-quater, nonché degli ulteriori interventi previsti dall'articolo septies-decies.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

Art. 66-sexies.

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 66-quinquies sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B della presente legge.

Art. 66-septies.

(Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì la destinazione di quota parte del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 66-bis della presente legge.

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 66-octies.

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrut-

turale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 66-novies.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 66-decies.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai

sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 66-undecies.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per "piccole produzioni locali" si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale; nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 66-ter, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo alla revisione annuale.

Art. 66-duodecies.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica-del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di superare a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 66-terdecies.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 66-quaterdecies.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare,

in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel confine delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

Art. 66-quindecies.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 66-sedecies.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni delle isole minori possono attivare, previa indicazione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valuta-

zione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

Art. 66-septiesdecies.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 66-octies costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 66-octies, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 66-quinquies e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 66-octiesdecies.

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 66-noviesdecies.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

Art. 66-vicies.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possibile prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

Art. 66-viciessemel.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti possono trasferire ai comuni delle isole minori la proprietà o la gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 66-viciesbis.

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

Art. 66-viciester.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 66-bis al 66-vicies bis si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 66-viciesquater.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 66-bis al 66-vicies-ter, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200; della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

ALLEGATO A
(Articolo 66-bis, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	ISOLA
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea

ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica
SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

ALLEGATO B
(Articolo 66-bis, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta – Lido
	Isola della laguna veneta – Murano
	Isola della laguna veneta – Pellestrina
	Isola della laguna veneta – Burano
	Isola della laguna veneta – Sant’Erasmus
	Isola della laguna veneta – Mazzorbo
	Isola della laguna veneta – Vignole
	Isola della laguna veneta – Torcello
	Isola della laguna veneta – San Giorgio
	Isola della laguna veneta – San Michele
	Isola della laguna veneta – San Clemente
	Isola della laguna veneta – San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta – Marzobetto
	Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado – Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Viorgo
TP	Isole dello Stagnone
Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d’Iseo – Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d’Orta – San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromeo – Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni.

66.0.2

MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni per assicurare l'equilibrio di bilancio della Città metropolitana di Milano)

1. In attesa dell'attuazione della riforma delle modalità di finanziamento delle città metropolitane, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, e finanziare l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è concesso alla Città metropolitana di Milano, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 un contributo annuo nello stesso importo del contributo già concesso per l'anno 2018 con decreto del Ministero dell'interno 7 febbraio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 18.189.500;
2021: – 18.189.500;
2022: – 18.189.500».

66.0.3

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Al fine di preservare l'alto valore storico-artistico dell'immobile di fondazione della ex sede della Banca d'Italia sito in Latina e destinarlo a edificio di interesse pubblico; è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2020, per l'acquisizione dello stesso al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 5.000.000

66.0.4

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.***(Regioni insulari)*

1. Per garantire la perequazione dei costi energetici fra l'Italia continentale e le regioni insulari, la Sardegna è da ritenersi virtualmente interconnessa alla rete nazionale gasdotti, al fine dell'inserimento della Regione negli ambiti tariffari del Gas Naturale già individuati a livello nazionale».

Art. 67.**67.1**

PIZZOL

Al comma 1, dopo le parole: «comuni interessati» inserire le seguenti: «, e che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,».

Conseguentemente, agni oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

67.2

PIROVANO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede:

a) Quanto a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio. dello

Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019 non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

b) quanto a 515 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

67.3

PIROVANO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO

Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2020, e 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: per l'importo di 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, e, per i restanti 130 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2020, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 55 milioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 15 milioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni, al Ministero della Giustizia per 15 milioni, al Ministero per l'istruzione per 10 milioni, al Ministero della Salute per 10 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture per 5 milioni, al Ministero per le politiche agricole per 10 milioni.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 515 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

67.4

PIROVANO

Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2020, e 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: per l'importo di 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, e, per i restanti 130 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2020, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 55 milioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 15 milioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni, al Ministero della Giustizia per 15 milioni, al Ministero per l'istruzione per 10 milioni, al Ministero della Salute per 10 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture per 5 milioni, al Ministero per le politiche agricole per 10 milioni.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 515 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

67.5

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

1-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 434-bis, l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. (L). - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non

abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e ai ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

4. Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000;
2022: – 30.000.000.

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000,;
2022: – 10.000.000;

67.6

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per far fronte agli oneri connessi agli interventi di bonifica da eseguire, a seguito del sequestro disposto dal prefetto, su immobili ad uso non residenziale utilizzati come discariche abusive per lo smaltimento di rifiuti illeciti. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni finanziarie annuali del fondo, sulla base delle richieste da parte dei comuni e delle regioni.

2-bis. Se il proprietario o il locatario dell'immobile non ottemperi agli obblighi e alle prescrizioni di bonifica dell'immobile di cui al comma 1-bis, entro i termini allo stesso notificati, il bene è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del comune che effettua l'intervento di bonifica, con trascrizione eseguita a titolo gratuito, nei registri immobiliari».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

67.7

PIZZOL

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il contributo di cui al comma precedente è attribuito ai soli comuni interessati che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Conseguentemente, agni oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

67.8

TRENTACOSTE, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di fare fronte agli effetti della rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale e garantire anticipazioni in favore degli Enti Locali al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le anticipazioni, da restituire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di dieci anni, non devono, ad ogni modo, superare la riduzione del gettito subito a valere sul Fondo di Solidarietà comunale 2014-2015 e non devono eccedere l'importo pari ai debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2020, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

67.9

COMINCINI, CONZATTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi ai nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato di rifiuti, le disposizioni di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di regolamentazione per energia, reti e Ambiente (Arera) entrano in vigore il 1° gennaio 2021».

67.0.1

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 67-bis.***(Contributo IMU/TASI)*

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019, recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

67.0.2

PEROSINO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 67-bis.**

1. All'art. 3 comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'articolo 34 comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico" sono aggiunte le seguenti: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani diversi dalle discariche"».

67.0.3

TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 67-bis.***(Esenzione del pagamento della TARI per box, depositi, legnali e similari)*

1. Al comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "a locali tassabili" aggiungere le seguenti: "quali box auto, depositi, legnali".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

67.0.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 67-bis.***(Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e la valorizzazione del Parco nazionale dello Stelvio)*

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».

67.0.5

ROJC

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 67-bis.***(Imposta municipale propria sugli immobili del Porto Franco di Trieste)*

1. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così

come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1., lettera a) del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2017, nonché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, dell'Allegato VIII sopra menzionato, anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diretta competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare adriatico orientale, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili siano assentiti in concessione a soggetti privati in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto, gravando essa su beni strumentali all'esercizio delle attività in regime di porto franco costituirebbe -un gravame indiretto-sulle merci non corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in regime di porto franco tutti i beni immobili funzionali alle attività di sbarco, imbarco, trasbordo, carico e scarico delle merci, anche via deposito, finalizzati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza, la manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carattere industriale nonché gli immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno parzialmente funzionali allo svolgimento delle predette attività».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

67.0.6

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

Art. 68

68.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i piccoli comuni, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, alla lettera *b*) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento diretto di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «enti locali», sono inserite le seguenti: «e tesoreria dei piccoli comuni».

68.2

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i piccoli comuni, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, alla lettera *b*) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento diretto di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «enti locali», sono inserite le seguenti: «e tesoreria dei piccoli comuni».

68.3

ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria, anche nei comuni con popolazione tra i 5000 e i 10mila abitanti, i Comuni interessati possono affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane SpA.».

68.4

NANNICINI, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

68.0.1

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 68-bis.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

«Art. 68-ter.

1. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiet-

tivo di saldo per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

68.0.2

BOTTICI, PESCO, GUIDOLIN, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma *7-bis* sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma *7-bis* entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma *7-bis*, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

7-nonies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma *7-sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma *7-quinquies*.

7-decies. L'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

68.0.3

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a

obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

3. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera *b*), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

5. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1, entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 1, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

8. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma 5. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori pos-

sono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4.

9. L'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

68.0.4

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

3. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera *b*), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate

di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

5. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1 entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 1, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

8. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma 5. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4.

9. L'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

68.0.5

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da de-

stinare. al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

3. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

5. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1 entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 1, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

8. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo

simo comma 5. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4.

9. L'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

68.0.6

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019».

68.0.7

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma 7:

«7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1-2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

68.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, GALLONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma 7:

«7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza».

68.0.9

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

"Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

68.0.10

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-*bis*.

(Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni colpiti dal sisma Centro Italia)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma:

"6-*quater*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accer-

tate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

68.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

"Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"»

68.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Incremento dotazione personale Comuni sisma Centro Italia)

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 – 25.000.000;

2021 – 25.000.000;

2022 – 25.000.000.

68.0.13

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONE, FANTETTI, FERRO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

68.0.14

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Servizi di tesoreria e di cassa)

1. Al fine di favorire la concorrenza nell'affidamento dei servizi di tesoreria, all'articolo 9 della Legge 158/2017: al comma 3, punto b), dopo le parole: "Società Poste Italiane Spa" sono inserite le seguenti: "e a tutti gli altri soggetti ammessi dall'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000" e al comma 3-bis, dopo le parole: "Società Poste italiane Spa" sono inserite le seguenti: "e a tutti gli altri soggetti ammessi dall'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000"».

68.0.15

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.68-bis.**

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 5, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2020, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, pari a 13milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 69.**69.1**

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 69.***(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante, accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

a) prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione

del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte correnti».

69.2

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Conferenza Stato città ed autonomie locali» con le seguenti: «Conferenza Unificata» e dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «e delle regioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Debito degli enti territoriali)».

69.3

MANCA, FERRARI

Al comma 1, sostituire le parole: «Conferenza Stato città ed autonomie locali» con le seguenti: «Conferenza Unificata» e dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «e delle regioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Debito degli enti territoriali)».

69.4

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Sostituire le parole da «per interessi» a «enti locali» con le seguenti «relativa a tutti i debiti contratti dagli enti locali, ivi compresi quelli derivanti da strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.».

69.5

MIRABELLI

Al comma 1, dopo le parole: «a carico degli enti locali» inserire le seguenti: «e, limitatamente ai mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., delle società partecipate dagli enti locali a capitale interamente

pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196,».

69.6

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Dopo le parole: «enti locali,» inserire le seguenti: «nonché di tutti i debiti da essi contratti, ivi compresi quelli derivanti da strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,».

69.7

BOTTICI, MORONESE, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

1-ter. Qualora il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 63 del citato decreto.

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2020.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 97, comma 18, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici;».

b) all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

69.8

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: "servizi locali indispensabili", sono aggiunte le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: "servizi locali indispensabili", sono inserite le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

c) all'articolo 258, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

69.9

FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: "servizi indispensabili", sono aggiunte le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: "servizi locali indispensabili", sono inserite le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

69.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni inerenti alla ristrutturazione del debito degli enti locali, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo le parole: "possono provvedere", sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti", sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati"».

69.11

NANNICINI, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2023"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

69.12

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: " per gli anni dal 2015 al 2020", sono sostituite dalle seguenti: " per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.13

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: " per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.14

COMINCINI, NANNICINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera c) è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

69.15

FREGOLENT, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire agli enti locali maggiori investimenti e una programmazione economica pluriennale indirizzata alla crescita, nonché evitare crisi finanziarie dei medesimi enti che possano portare al dissesto o all'adozione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 per estendere gli esercizi del piano di rientro dei , comuni in disavanzo di amministrazione. Con medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente. In deroga all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, negli esercizi dal 2020 al 2040 i comuni in disavanzo di amministrazione possono ripristinare il pareggio di bilancio oltre gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fino a dieci esercizi successivi a quello in cui il disavanzo è stato accertato ai sensi dell'articolo 186 del medesimo decreto legislativo. Il piano di rientro di cui al presente comma è approvato mediante l'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, anche oltre la durata della consiliatura. I comuni in disavanzo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno già adottato il piano di rientro possono, mediante l'adozione di una delibera consiliare, estendere il piano di rientro in corso oltre gli esercizi originariamente previsti, e ogni caso non oltre il decimo esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il disavanzo».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parole: «debiti», aggiungere la seguente: «e disavanzo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro a decor-

rere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui il comma 2 dell'articolo 99.

69.16

NANNICINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli Enti Locali che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e la cui ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata approvata ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio a partire dall'anno di deliberazione del dissesto, anche se già comminate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

69.17

RIVOLTA, PIROVANO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto delle schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"».

69.18

ANGRISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, RUSSO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, con la seguente: "Incentivi all'investimento in *start-up* innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni";

b) al comma 4, dopo le parole: "in *start-up* innovative" aggiungere le parole: "o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti";

c) al comma 6, dopo le parole: "*start-up* innovative" inserire le seguenti: "o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni rientranti fra quelli indicati al comma 4».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

69.19

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinato il contributo anche per il 2020 spettante a ciascun Comune ai sensi del comma 14-*quinquies* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99».

69.0.1

PIANASSO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modificazioni all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

69.0.2

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono, altresì, al limite di indebitamento i mutui contratti per investimenti per i quali è previsto a favore dell'ente locale il totale rimborso da parte di enti, aziende o società pubbliche con i quali sia stata stipulata apposita convenzione"».

69.0.3

PEROSINO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f-ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"».

69.0.4

PESCO, BOTTICI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. Al fine di favorire da parte degli enti locali il riacquisto di titoli obbligazionari da questi emessi, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e

dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati".

2. Al fine di favorire da parte degli enti locali l'utilizzo delle risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.0.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. Al fine di favorire la possibilità che gli enti locali riacquistino titoli obbligazionari da questi emessi, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati".

2. Al fine di consentire agli enti locali di continuare ad utilizzare le risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.0.6

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. Al fine di favorire la possibilità che gli enti locali riacquistino titoli obbligazionari da questi emessi, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre, 2001, n. 448 dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati".

2. Al fine di consentire agli enti locali di continuare ad utilizzare le risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.0.7

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Organo di revisione economico-finanziario)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale";

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: "25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento".

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti principi: *a)* prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale».

69.0.8

FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Abolizione dell'emanazione del Revisore contabile degli enti localinei Comuni con abitanti inferiori a 1.000)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è aggiunto il seguente comma:

"25-bis. Per le disposizioni previste dal comma 25, i Comuni inferiori ai 1.000 abitanti hanno la facoltà di abolire l'emanazione del Revisore contabile"».

69.0.9

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Cassa depositi e prestiti e pagamento dei mutui dei comuni danneggiati da eventi sismici)

1. Per sostenere gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni, che hanno usufruito della proroga del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa:

a) all'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "al secondo anno immediatamente successivo" sono sostituite con le seguenti: "terzo anno immediatamente successivo";

b) all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma: "456-bis. Le rate mutuo differite di cui al comma 456, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quarto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

c) all'articolo 14, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, è aggiunto il seguente comma: "5-ter. Le rate mutuo differite di cui al comma 5-bis, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quinto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

d) all'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente comma: "729-bis. Le rate mutuo differite di cui al comma 729, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quinto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

e) all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente comma: "1007-bis. Le rate mutuo differite di cui ai commi 1006 e 1007, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quarto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del differimento dei termini di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009».

69.0.10

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 0.

69.0.11

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in materia di mutui nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma)*

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

69.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 69-bis.***(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)*

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

69.0.13

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art 69-bis.***(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)*

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

69.0.14

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Proroghe mutui Sisma Emilia)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020».

69.0.15

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 69-bis.***(Proroghe mutui Sisma Emilia)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al mi-

nistero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020».

69.0.16

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Proroghe mutui Sisma Emilia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020».

69.0.17

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

69.0.18

PERGREFFI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Obbligo di notifica agli enti locali delle transazioni presso money transfer)*

1. All'articolo 25-*novies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di prevenire potenziali frodi perpetrate a danno degli enti locali, gli istituti di pagamento di cui al comma 1 notificano al comune, alla provincia o città metropolitana e alla regione di riferimento gli estremi di ciascuna transazione effettuata, se di importo superiore a 1.000 euro. Le modalità applicative dell'obbligo di notifica di cui al presente comma sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio provvedimento"».

69.0.19

PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Debiti commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 3 O dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;
- b) al comma 855 le parole: "del 30 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "del 30 marzo 2020"».

69.0.20

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 69-bis.***(Debiti commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;

b) al comma 855 le parole: "del 30 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "del 30 marzo 2020"».

69.0.21

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione di:

a) mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) anticipazioni di liquidità contratte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, degli articoli 32, 34 e 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino una vita residua pari o superiore a 10 anni ed un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle

operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione, nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria di cui al comma 10.

7. A seguito della ristrutturazione:

a) il debito residuo dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e b) è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito;

b) il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, lettera c) è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.

10. Ai maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si provvede in relazione ai minori oneri sostenuti per effetto delle disposizioni di cui al comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, così come modificato dal comma 12.

11. Allo scopo di garantire il costante monitoraggio e la verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito di regioni ed enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alle norme vigenti per gli enti locali, è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, un tavolo tecnico per il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti territoriali. Il decreto è emanato entro il 31 marzo 2020. Il tavolo opererà nel triennio 2020-2022.

12. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo Ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato il cui importo massimo è stabilito con legge di bilancio. Tale importo non potrà in ogni caso superare la riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2019. La riduzione del debito nominale è da intendersi anche considerando il valore nominale dei titoli di Stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per la ristrutturazione di cui al presente articolo, le Regioni potranno continuare a utilizzare risorse derivanti da accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 41 della Legge 448/2001, dall'utilizzo delle somme rinvenienti dal perfezionamento di ulteriori forme di indebitamento con istituti bancari o Cassa depositi e prestiti ovvero dallo svincolo delle somme di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le Regioni, previa intesa in Conferenza Unificata, potranno disporre conformemente ai propri ordinamenti iniziative di gestione attiva del debito degli enti locali in ambito regionale.";

c) al comma 5, le parole: "alla data del 31 dicembre 2013" sono abrogate; alla lettera b) le parole: "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate e le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7, le parole: "entro il 20 giugno 2014" sono abrogate;

f) al comma 10, le parole: "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" sono abrogate;

g) Al comma 11 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di estinzione anticipata del mutuo, le relative entrate versate al bilancio dello Stato sono riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato";

h) al comma 12, dopo le parole: "di cui al comma 15", la parola: "è" è sostituita con le parole: "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";

i) al comma 13, dopo le parole: "valore di riacquisto dei titoli" sono aggiunte le parole: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" e dopo le parole: "di rinegoziazione," sono aggiunte le parole: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,";

l) al comma 14, dopo le parole: "riacquisto del titolo" sono aggiunte le parole: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,"».

69.0.22

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ristrutturazione anticipazioni liquidità Regioni/MEF)

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche se cedute alla gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 può richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo, entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, una certificazione con indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

8. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 7 è rimborsato in trenta rate annuali

di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

9. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 7 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 8 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

10. A seguito dell'avvenuta ristrutturazione di cui al comma 1, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è modificato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle rate del piano di restituzione del debito residuo rideterminate in applicazione del precedente comma 8.

11. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.

13. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2020, nei limiti di 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte capitale della Tabella B allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 125 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 25 milioni. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nei limiti di 1 miliardo di euro annuo, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

69.0.23

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. I Comuni capoluogo di provincia che hanno dichiarato dopo il 1 gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

69.0.24

RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Oneri relativi all'accoglienza di minori presso strutture di protezione)

1. A decorre dall'anno 2020, i Comuni che con popolazione inferiore a 20.000 abitanti assicurano l'attività di accoglienza di minori presso le strutture di protezione accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Al fine di assicurare che i Comuni siano esentati da qualunque onere o spesa a loro carico per l'accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 99, comma 2.

69.0.25

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Istituzione del Fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato)*

1. A decorrere dall'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato, poi assolti in via definitiva, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni».

69.0.26

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Incarichi di tutoraggio per dipendenti in stato di quiescenza)*

1. Al fine di consentire agli enti locali di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, i medesimi enti possono stipulare con i segretari collocati in quiescenza, sino a 24 mesi dalla data del collocamento a riposo, contratti di collaborazione e consulenza in ordine alle funzioni di cui all'articolo 97, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora dette funzioni non possano essere svolte dal vicesegretario o da altri dipendenti in capo alla medesima amministrazione locale».

69.0.27

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.***(Incarichi di tutoraggio per dipendenti in stato di quiescenza)*

1. Gli enti locali possono conferire ai propri dipendenti collocati in quiescenza, entro dodici mesi dalla data del collocamento a riposo, incarichi di tutoraggio nei confronti del personale neo assunto, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono altresì determinati i compensi per le attività di tutoraggio, nonché la durata massima degli incarichi».

Art. 70.**70.1**

ALFIERI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle merci al seguito dei residenti in Campione d'Italia si applicano i regimi di franchigia alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle rispettive discipline dall'Italia e dalla Confederazione Elvetica.»;

b) *al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente:* «I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA europea e da IVA svizzera nei casi in cui abbiano come destinazione finale un territorio dell'Unione europea o la Confederazione Elvetica.»;

c) *alla fine del comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I consumatori finali che effettuano direttamente importazioni nel territorio del Comune presentano la dichiarazione d'imposta al Comune, anche non in via telematica, entro 30 giorni dalla data in cui l'operazione è stata effettuata e provvedono entro i successivi 30 giorni al versamento dell'imposta dovuta sul conto aperto dal Comune presso il Tesoriere comunale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

70.2

RIVOLTA, PIROVANO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini del Comune di Campione d'Italia da parte di enti pubblici e privati risiedenti nel Cantone Ticino, è attribuito, per l'anno 2020, un contributo diretto di 6 milioni di euro al medesimo comune finalizzato al pagamento dei debiti pregressi con tali enti iscritti allo stato passivo della procedura fallimentare sino al 31 dicembre 2019. Il Commissario prefettizio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, opera una ricognizione degli enti pubblici e privati creditori residenti nel Cantone Ticino iscritti allo stato passivo e, con propria ordinanza, provvede al pagamento dei debiti iscritti sino al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

70.0.1

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Tetto ai proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada)

1 All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 12-*quater* è inserito il seguente:

"12-*quinquies*. Gli enti locali che incassano proventi dalle sanzioni di cui al comma 12-*bis* e di cui all'articolo 208, comma 1, di importo superiore alla media degli incassi dei due anni precedenti, come risultanti dalla relazione di cui al comma 12-*quater* del presente articolo, destinano la quota di proventi eccedente la media dei proventi dei due anni precedenti al Fondo per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui al comma 12-*quater*".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

70.0.2

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(modifiche all'articolo 198 del codice della strada)*

1 all'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo"».

70.0.3

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente,
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo,
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali,
- alla cura e prevenzione del randagismo,

– all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale”.

2. La quota di cui al comma 1 è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all’accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.

70.0.4

MALLEGNI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana".

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l’unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 5-bis dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

70.0.5

D’ALFONSO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia portuale)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*ter*, dopo le parole: "dai comuni" sono inserite le seguenti: "e dalle province";

b) all'articolo 5, comma 1-*quater*, lettera a), le parole: "ciascun comune territorialmente interessato" sono sostituite con le parole: "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati";

c) all'articolo 5, comma 2-*quater*, lettera a), le parole: "previa intesa con i comuni" sono sostituite con le parole: "previa intesa con i comuni e le province";

d) all'articolo 5, al comma 3-*bis*, le parole: "con il comune o i comuni interessati" sono sostituite con le parole: "con i comuni e le province territorialmente interessati";

e) all'articolo 9, comma 2, lettera c), le parole: "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" sono sostituite con le parole: "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente";

f) all'articolo 11-*ter*, comma 1, secondo periodo, le parole: "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni" sono sostituite con le parole: "da sei rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni"».

70.0.6

PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifiche alla legge n. 84/94)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*ter*, dopo le parole: "dai comuni" sono aggiunte le parole: "e dalle province";

b) all'articolo 5, comma 1-*quater*, lettera a), sostituire le parole: "ciascun comune territorialmente interessato" con le parole: "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati";

c) all'articolo 5, comma 2-*quater*, lettera a), sostituire le parole: "previa intesa con i comuni" con le parole: "previa intesa con i comuni e le province";

d) all'articolo 5, al comma 3-*bis*, sostituire le parole: "con il comune o i comuni interessati" con le parole: "con i comuni e le province territorialmente interessati";

e) all'articolo 9, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" con le parole: "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente";

f) all'articolo 11-*ter*, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni." con le parole: "da sei rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni"».

70.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifiche alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*ter*, dopo le parole: "dai comuni" sono aggiunte le parole: "e dalle province";

b) all'articolo 5, comma 1-*quater*, lettera a), sostituire le parole: "ciascun comune territorialmente interessato" con le parole: "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati";

c) all'articolo 5, comma 2-*quater*, lettera a), sostituire le parole: "previa intesa con i comuni" con le parole: "previa intesa con i comuni e le province";

d) all'articolo 5, al comma 3-*bis*, sostituire le parole: "con il comune o i comuni interessati" con le parole: "con i comuni e le province territorialmente interessati";

e) all'articolo 9, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" con le parole: "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente";

f) all'articolo 11-*ter*, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni." Con le parole: "da sei rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni"».

70.0.8

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)*

All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 s.m.i., possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 s.m.i.. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di (imborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e ss. del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'art. 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367 /2014/R/GAS e s.m.i, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera».

70.0.9

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.**

1. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

70.0.10

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

1. All'articolo 6, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: "non può essere superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore all'85 per cento";

b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: "per un ammontare superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento";

c) al comma 12:

1) alla fine del primo periodo, le parole: "non possono effettuare spese" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare spese";

2) le parole: "per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta".

d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: "deve essere non superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere non superiore all'85 per cento";

e) al comma 14, le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento".

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

70.0.11

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)*

1. All'articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale».

70.0.12

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Tributi locali)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 688, aggiungere il seguente:

"688-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni sono tenuti a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati e a procedere autonomamente all'invio degli stessi ai contribuenti. A tal fine, ai sensi del successivo comma 689, il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento del decreto direttoriale 23 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2014, n. 122"».

70.0.13

PEROSINO, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Mandato Sindaci piccoli comuni)*

1. All'articolo 1, al comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: "è comunque consentito un numero massimo di tre mandati." con le seguenti: "è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati".

2. Ai sindaci dei comuni con popolazione dai 3.000 abitanti fino a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati"».

70.0.14

BERNINI, AIMI, BARBONI, FERRO, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.**

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

70.0.15

MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 96)*

1. All'articolo 22, del decreto legislativo del 24 aprile 2017, n. 50, il comma 5-*quater* è abrogato.

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

70.0.16

SERAFINI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni a favore dei piccoli comuni soggetti a decremento della popolazione residente)

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per favorire l'apertura di attività commerciali nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

3-ter. Per fruire del contributo di cui al comma 2-bis le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro tre mesi dalla predetta data.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Il trattamento fiscale di favore previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di una unità immobiliare in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale,

l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.";

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Detrazioni per i figli a carico)

1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al ventiseiesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.";

d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree disagiate o interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività amministrative e didattiche, nonché all'utilizzazione dell'*e-learning* qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnanti e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico più vicino. L'*e-learning*, che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un'interazione tra studente ed insegnante.".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a totale detassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) verifica attraverso controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente pena la decadenza dell'applicazione del beneficio fiscale e la restituzione all'INPS delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stato riscontrato la mancanza del requisito.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2; ciascuna regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornarsi annualmente, è pubblica ed è consultabile nel sito *internet* della regione.

4. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-*ter* è inserito il seguente:

"10-*quater*. Con apposita relazione in allegato al DEF, predisposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sono evidenziati gli effetti sociali ed economici che sono derivati dall'applicazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in particolare in materia di contrasto allo spopolamento della popolazione residente".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

70.0.17

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Comunicazione dei dati sui clienti alloggiati nelle strutture di locazione breve anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali"».

70.0.18

RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000.

70.0.19

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 3.800.000;

2021: – 3.800.000;

2022: – 3.800.000.

70.0.20

PEROSINO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. A decorrere dall'anno 2020, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione l'articolo 14 e l'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con meno di 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A decorrere dall'anno 2020 per i comuni non trova applicazione l'articolo

27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133. A decorrere dall'anno 2020 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In tali comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quarter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberanti».

70.0.21

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione».

70.0.22

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.**

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera *a*) alla lettera *e*) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

70.0.23

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.**

1. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è stabilita in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

70.0.24

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI, PEROSINO, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali *Special Olympics* 2025.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 29 milioni di Euro sull'anno 2020, si fa fronte mediante pari riduzione del programma "Fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

70.0.25

BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica dei territori della Regione Piemonte, in particolare della provincia di Alessandria, interessati dagli eventi alluvionali nei giorni tra il 21 e 22 ottobre 2019, è assegnato alla Regione stessa un contributo pari a 25 milioni di euro per il 2020 per l'urgente ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «189 milioni».

70.0.26

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Trasporto pubblico locale Piemonte)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione. 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espessa rinuncia da parte della Regione Piemonte alle risorse di cui delibera CIPE n. 107/2017».

70.0.27

ROJC

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.***(Tasse e diritti marittimi nel Porto Franco di Trieste)*

1. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9 e all'articolo 10 dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ed allo scopo di assicurare che il Porto franco di Trieste possa essere utilizzato in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo, sono soppressi il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché i commi 2 e 5 dell'articolo unico del Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2013. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale determina con proprio decreto l'ammontare delle tasse portuali ed erariali da applicare nel Porto Franco di Trieste in funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione

e di sviluppo del Porto Franco. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000;
2022: – 5.000.000.

70.0.28

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.70-bis.

(Disposizioni fiscali Campione d'Italia)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 600.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente in misura non inferiore al 40 per cento.

2. Ai fini dell'IRES e dell'IRAP i redditi imponibili delle Società dotate di personalità giuridica, aventi sede legale operativa nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, ai fini IRAP, anche ai redditi delle ditte individuali e delle società di persone, aventi sede legale ed operativa, ovvero unità locali operative, nel comune di Campione d'Italia, nonché ad ogni forma di applicazione di tassazione forfettaria dell'imposta per i residenti in Campione d'Italia.

3. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione, di lavoro e assimilati, prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 15.000.

4. Le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia sono esonerati dalla disciplina di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 relativamente agli investimenti e alle attività estere di natura patrimoniale e finanziaria detenuti in Svizzera.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, a valere sul fondo di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 71.**71.1**

PERGREFFI, ARRIGONI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modifiche:**sopprimere il comma 2;**al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti parole: «per gli acquisti di beni e servizi»;**al comma 6, premettere le seguenti parole: «Per gli acquisti di beni e servizi,»***71.2**

MANCA, FERRARI

*Sopprimere il comma 2.**Conseguentemente:**a) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti: «per gli acquisti di beni e servizi»;**b) al comma 6, alle parole: «Le convenzioni» premettere le seguenti: «Per gli acquisti di beni e servizi,».***71.3**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Apportare le seguenti modifiche:**sopprimere il comma 2;**– al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti: «per gli acquisti di beni e servizi»;**– al comma 6, premettere le seguenti parole: «Per gli acquisti di beni e servizi,»***71.4**

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Sono apportate le seguenti modifiche:**sopprimere il comma 2;**al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti: «per gli acquisti di beni e servizi»;*

al comma 6, premettere le seguenti parole: «Per gli acquisti di beni e servizi.».

71.0.1

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti)

1. All'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Quando il credito è generato da appalti di servizio con incidenze del costo del personale superiore al 70 per cento dell'offerta di gara accertata in sede di aggiudicazione dell'appalto, il pagamento della somma da offrire non può essere inferiore al 60 per cento. Al creditore che non accetta la transazione non è comunque riconosciuto nessun interesse o rivalutazione monetaria dalla scadenza del trentesimo giorno dalla formulazione dell'offerta fatta dalla Commissione liquidatrice"».

71.0.2

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Appalti pubblici innovativi)

1. Al fine di favorire l'efficientamento della spesa pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, destinano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di spesa attraverso:

- a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;
- b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui al comma 1 sono:

- a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

3. Per gli acquisti di cui al comma 1 le Amministrazioni aggiudicatrici utilizzano le procedure di appalto di cui agli articoli 64, 65 e 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità di stipulare specifiche intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e con i soggetti aggregatori.

5. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo».

71.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Appalti pubblici innovativi)

1. Al fine di favorire l'efficientamento della spesa pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, destinano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di spesa attraverso:

a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui al comma 1 sono:

a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

3. Per gli acquisti di cui al comma 1 le Amministrazioni aggiudicatrici utilizzano le procedure di appalto di cui agli articoli 64, 65 e 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità di stipulare specifiche intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle compe-

tenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012., n. 179 e con i soggetti aggregatori.

5. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.».

71.0.4

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

71.0.5

ARRIGONI, PERGREFFI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

71.0.6

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

71.0.7

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 71-bis.***(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)*

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

71.0.8

Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 71-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 361 è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate prevalentemente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge

12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso";

- b) il comma 363 è abrogato;
- c) il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

71.0.9

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)

1. All'articolo 50, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ovunque ricorrano, le parole: "all'esercizio 2019" sono sostituite con le parole: "agli esercizi 2019 e 2020"».

71.0.10

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituita la lettera c) con la seguente:

"c) al comma 859 le parole: A partire dall'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: A partire dall'anno 2021"».

2. All'articolo 50, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera d):

"d) al comma 862, le parole: Entro il 31 gennaio' sono sostituite dalle seguenti: Entro il 28 febbraio"».

Dopo la lettera *d*), è inserita la seguente lettera *e*):

"*e*) al comma 867, le parole: A decorrere dal 2020' sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 2021"».

Dopo la lettera *e*), inserire la seguente lettera *f*):

"*f*) al comma 868, le parole: A decorrere dal 2020' sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 2021"».

Art. 72.

72.1

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, MININNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituite, rispettivamente, con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e all'INPS»;

b) al comma 25, dopo le parole: «Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute» *aggiungere le seguenti:* «dall'INPS e».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

72.2

MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la flessibilità gestionale ai sensi del presente articolo, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti

dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente».

72.3

MANCA, FERRARI

Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché all'organismo di diritto pubblico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005».

72.4

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FANTETTI, FERRO

Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché all'organismo di diritto pubblico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005».

72.5

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché all'organismo di diritto pubblico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005».

72.6

GIROTTI, ANASTASI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, alle Camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, non si applicano i commi da 4 a 6 del presente articolo».

72.7

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, LA MURA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando quanto già disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente, in particolare dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché quanto disposto in tema di individuazione degli ambiti territoriali delle centrali di committenza costituite mediante aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, procede alla ricognizione delle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale per l'acquisizione di lavori e alla conseguente aggregazione sulla base dei seguenti criteri:

- 1) presenza di popolazione residente, anche se in comuni contigui, di almeno 100.000 abitanti;
- 2) estensione su superficie complessiva di almeno 500 kmq.».

72.8

SACCONE

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri di interesse nazionale, i circuiti e le associazioni, la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica a partire dal 2020».

Conseguentemente, ridurre di 24 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

72.9

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., alla stessa non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri ed autorità in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società».

72.10

ASTORRE

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., alla stessa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria delle società».

72.11

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa, al comma 1305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'Le spedizioni postali delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter, ove consentite, e di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, considerato l'interesse pubblico relativo alla natura delle stesse, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere

l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato"».

72.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

72.13

COLLINA, FERRARI, LAUS

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 415.000;
2021: – 415.000;
2022: – 415.000.

72.14

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Sopprimere il comma 20.

72.15

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Sopprimere il comma 20.

72.16

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 23 aggiungere in fine le seguenti parole:* «al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o tramite i soggetti aggregatori relativa alla implementazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione emanato dall'Agid.»;

b) *al comma 24 sostituire le parole:* «al 5 per cento» *con le seguenti:* «al 7 per cento»;

c) *al comma 26 aggiungere in fine le seguenti parole:* «La mancata osservanza delle disposizioni dei commi 23 e 24 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale».

72.17

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, dopo le parole: "dei CAA", inserire le seguenti: "e degli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche"».

72.18

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di contenere la spesa pubblica e razionalizzare la spesa in tema di notificazioni a mezzo PEC, l'autorità giudiziaria e le parti private possono disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. Il soggetto che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale».

72.19

MANTOVANI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Aggiungere infine il seguente comma:

«26-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione

dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: "o altri soggetti non pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,";

b) al comma 4-*ter*, le parole: "possono essere autorizzati a procedere" sono sostituite con le seguenti: "procedono", e dopo le parole: "degli interessati," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,"».

72.20

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: "o altri soggetti non pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,";

b) al comma 4-*ter*, sono sostituite le parole: "possono essere autorizzati a procedere" con le seguenti: "procedono" e dopo le parole: "degli interessati," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,"».

72.21

PETROCELLI, PUGLIA

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nelle more del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368 sono rinviate. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.».

72.22

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma:

"12-bis. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12"».

72.23

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Aggiungere infine il seguente comma:

«26-bis. Al fine di incidere positivamente sulla finanza pubblica prevedendo la gratuità dell'attività svolta dai commissari delle commissioni giudicatrici, all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa.

13-ter. Per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto"».

72.24

SANTILLO, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 sono abrogati.

26-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.";

2) al comma 13, primo periodo, le parole da: ", anche attraverso il ricorso alla Struttura" fino alla fine del periodo sono soppresse"».

72.25

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-bis. Per consentire ad AGID lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e vigilanza dei servizi fiduciari EIDAS e PEC ed al rafforzamento della struttura competente è autorizzata la spesa di euro 1 milione a decorrere dal 2020. Agli oneri recati dal periodo precedente si provvede nell'ambito delle dotazioni già assegnate negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

72.0.1

MARINELLO, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 72-bis.**

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero della Salute è autorizzato a stipulare un accordo quadro con l'associazione maggiormente rappresentativa individuata dal decreto direttoriale del Ministero della Salute del 10 giugno 2015, per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali a una tariffa che garantisca risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

4. La quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 514 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo alla stipula dell'accordo di cui al comma 3».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «225 milioni».

72.0.2

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b)* ed *m)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, comma 2, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

Art. 73.

73.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e

prestati ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

73.2

FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

73.0.1

AIROLA, MATRISCIANO, NATURALE, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

73.0.2

GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera *e-bis*), dopo le parole: "del fermo," sono aggiunte le seguenti: "la mancata sottoposizione a misure alternative alla detenzione,".

2. All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "422" sono aggiunte le seguenti: ", 575, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 608-octies,".

3. All'articolo 7, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza".

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 74.

74.0.1

GARRUTI, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico)

1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

1967, n. 223, le parole: "superiore a 1.200, né inferiore a 500" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.500, né inferiore a 700".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

4. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

5. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

6. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 5, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

7. Le medesime procedure previste dai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo per il Voto Elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

10. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del fondo e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 1.000.000.

74.0.2

CALIENDO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

"2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debtrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:

"1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013; n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente ridu-

zione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

74.0.3

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Disposizioni relative all'autorità di regolazione in materia di sicurezza nucleare - Procedura di infrazione 2018/2021)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 2, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481";

b) all'articolo 6:

1) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "La Consulta esprime parere obbligatorio" sono aggiunte le seguenti: "e vincolante";

2) al comma 8, primo periodo, le parole: "nel limite massimo di" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: "pari ad almeno";

3) al comma 11, è soppresso l'ultimo periodo, da: "Per quanto non specificamente previsto" a "n. 41";

4) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Le risorse finanziarie del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di cui al comma 15 sono versate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente a ISIN con corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato a favore di ISPRA.";

5) il comma 14 è sostituito dal seguente: "Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN e le relative modifiche sono approvati dal Direttore previo parere vincolante della Consulta".

2. Resta fermo il trattamento economico del personale previsto dall'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

74.0.4

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi omogenei da parte degli enti territoriali in materia di contabilità pubblica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui sono assegnati dodici magistrati, di cui non meno di quattro in assegnazione aggiuntiva. A decorrere dalla medesima data, alla Sezione di cui al periodo precedente è attribuita la funzione consultiva già complessivamente prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: ", nonché pareri in materia di contabilità pubblica" sono soppresse».

Art. 75.**75.1**

DAMIANI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 99 comma 2, sostituire la parola: «305» con la seguente: «195 per il 2021 e 242 per il 2022»; sostituire la parola: «375» con la seguente: «312»; sostituire la parola: «340» con la seguente: «2 77» e, in fine, sostituire la parola: «421» con la seguente: «358».

75.2

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b), h), i), i-ter), i-octies) e i-novies)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 66 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

75.3

BARBARO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Al comma 1, ultimo capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per le spese di cui al comma 1, lettera g), sostenute per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili sottoposti a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 6 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

75.4

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Al comma 1, ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le spese di cui al comma 1, lettera g), sostenute per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili sottoposti a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

75.0.1

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2020, le regioni e le province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato per titoli ed esami, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.

2. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali di cui sopra, gli interessati devono essere titolari d'incarico a tempo indeterminato non infe-

riore a 24 ore settimanali e avere almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione.

3. Le Aziende Sanitarie Provinciali attingono dalle graduatorie regionali il personale medico veterinario e sanitario risultato idoneo e da inquadrare in ruolo, nei limiti dei posti resisi vacanti nelle dotazioni organiche e secondo il cronoprogramma delle assunzioni definito e approvato dalle stesse Aziende Sanitarie provinciali regionali.

4. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

5. L'accettazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica e veterinaria da parte dell'interessato risultato idoneo determina l'automatica decadenza del relativo rapporto convenzionale.

6. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 5 sono rese indispensabili».

75.0.2

DRAGO, MATRISCIANO, MORONESE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA applicata a beni di prima necessità destinati all'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-*quinquies*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; – 100.000.000;

2021: – 100.000.000;

2022: – 100.000.000.

75.0.3

MAIORINO, PIRRO, MORONESE, MATRISCIANO, DE LUCIA, LEONE, ANGRISANI, MONTEVECCHI, VANIN, GIARRUSSO, DONNO, PIARULLI, BOTTO, CAMPAGNA, MORRA, ABATE, SANTANGELO, PAVANELLI, GARRUTI, DELL'OLIO, MAUTONE, NATURALE, PUGLIA, TRENTACOSTE, RICCIARDI, ANASTASI, Marco PELLEGRINI, PARAGONE, LA MURA, GRANATO, LEZZI, LANZI, CORRADO, RUSSO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter è inserito il seguente:

"1-quinquies) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe mestruali completamente biodegradabili"».

Conseguentemente:

a) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

75.0.4

MANTERO, PIRRO, MORONESE, DI GIROLAMO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter è inserito il seguente:

"1-quinquies) assorbenti igienici esterni in fibre naturali, tamponi interni in fibre naturali, coppe e spugne mestruali biologiche"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

75.0.5

MANTERO, L'ABBATE, MORONESE, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Iva agevolata per prodotti venduti sfusi o alla spina)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-quinquies) prodotti alimentari e per l'igiene personale venduti sfusi o alla spina"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

75.0.6

FREGOLENT, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla"«

2. La disposizione di cui al comma 1, acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

75.0.7

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

1. Dal 1° gennaio 2020 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi 3.

3. La lettera b-bis del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.».

75.0.8

GASPARRI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

1. Dal 1° gennaio 2020 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera b-bis del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.».

75.0.9

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *e-bis*), è sostituita con la seguente:

"*e-bis*) le spese veterinarie superiori a 60 euro, comprese quelle per le indagini di laboratorio, gli interventi, le terapie riabilitative, l'acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, i prodotti farmaceutici veterinari da banco, gli integratori, gli antiparassitari e i mangimi medicati per ogni animale da compagnia legalmente detenuto non a scopo di lucro. Il limite dell'importo di 60 euro non si applica qualora gli animali siano stati adottati da un canile o gattile o da associazioni che abbiano come finalità la tutela degli animali in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o alle quali siano stati affidati in custodia giudiziaria"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 50.000.000;
2022: - 30.000.000.

75.0.10

FREGOLENT, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di lire 750.000" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.000".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze

con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, e specifica il limite massimo di detrazione usufruibile nei limiti di spesa autorizzata».

All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

75.0.11

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazione IRPEF per le spese sostenute per la frequenza di corsi di musica)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-decies*) è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per rette o compensi dovuti per la frequenza a corsi di musica tenuti da docenti che abbiano conseguito diploma o altro titolo rilasciato da licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, istituti superiori di studi musicali e istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212";

b) al comma 2, dopo le parole: "i-decies" è inserita la seguente: "i-undecies"».

75.0.12

DRAGO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.***(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"i-quater. 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera *c*), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 40.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 25.000.000;
2022: - 12.000.000.

75.0.13

DESSÌ, MATRISCIANO, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.***(Disposizioni in materia di detrazione delle spese di trasloco)*

1. All'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia", inserire le seguenti: "nonché le eventuali spese di trasloco"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 15.000.000;
2022: - 7.000.000.

75.0.14

GALLONE, GALLIANI, RIZZOTTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.**

1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta: 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

75.0.15

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 75-bis.**

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui, nel limite massimo complessivo di 160 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della di-

sposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

75.0.16

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ANGRISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo."».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 25.000.000;
2022: - 12.000.000.

75.0.17

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO,
CAMPAGNA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "presente decreto.", è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al cinque per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, e a condizione che mantengano la residenza fiscale nel territorio dello Stato per i tre periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 15.000.000;

2022: - 7.000.000.

Art. 76.**76.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

d) *quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

76.2

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.», con le seguenti: «è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 188 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 258 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 223 milioni di euro per l'anno 2025 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

76.3

TOSATO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 188 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 258 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 223 milioni di euro per l'anno 2025 e di 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

76.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ridurre tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, di 80 milioni di euro per il 2020 e di 117 milioni di euro dal 2021.

76.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

76.6

ARRIGONI, FAGGI, STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Sopprimere l'articolo.

76.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sopprimere l'articolo.

76.8

COLTORTI, ORTIS, BOTTICI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 76-bis.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: "di categoria euro 2 o inferiore" sono soppresse;

b) alla lettera a), dopo le parole: "veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate," sono aggiunte le seguenti: "diversi da quelli di categoria euro 3 o inferiori e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da quelli di categoria euro 4 o inferiore,";

c) alla lettera b) dopo le parole: "attività di trasporto di persone svolta" aggiungere le parole: ", con veicoli di categoria euro 3 e superiori,"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 70.000.000;

2022: – 70.000.000.

76.9

FERRAZZI, D'ARIENZO, ASTORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, sopprimere le parole: "di categoria euro 2 o inferiore";

b) alla lettera a), dopo le parole: "veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate," aggiungere le parole: "diversi da quelli di categoria euro III o inferiori e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da quelli di categoria euro IV,";

c) alla lettera b), dopo le parole "attività di trasporto di persone svolta" aggiungere le parole: ", con veicoli di categoria euro III e superiori,"».

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - ;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

76.10

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° marzo 2021», e sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2021», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022».

76.11

FERRAZZI, D'ARIENZO, ASTORRE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le attività di trasporto di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-

poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2019, n. 1360».

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – ;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

76.12

COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero dell'economia e delle infrastrutture un decreto legislativo al fine di ridefinire le accise sui carburanti in modo proporzionale al contenuto di CO₂ emessa al litro, a parità di gettito per lo Stato».

76.0.1

ROMAGNOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTO, FENU, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Misure in materia di successione e trasmissione di impresa)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *e-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"*c-ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma *3-ter*, è aggiunto il seguente:

"*3-quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma *3-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma *4-ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma *3-quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma *3-quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

76.0.2

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, LA MURA, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 76-bis.***(Misure in materia di IRES Verde)*

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. L'imposta di cui al comma 1 è aumentata di 0,1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 per le grandi imprese che non eseguono la diagnosi energetica ovvero che non hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

1-ter. L'imposta di cui al comma 1 è aumentata di 0,1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le piccole e medie imprese (PMI) che non eseguono la diagnosi energetica ovvero che non hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "fino al 2020" sono soppresse;

b) al comma 10 le parole: "dal 2014 al 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2014";

c) al comma 11 le parole: "dal 2014 al 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2014"».

76.0.3

ANASTASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 76-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, con specifico riferimento ai biodiesel di nuova generazione denominati "oli vegetali idrotrattati (HVO)" è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di

cui all'Allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate. Ai fini della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, è contabilizzato in detrazione l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 13.400.000;

2021: - 13.400.000;

2022: - 13.400.000.

76.0.4

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis è aggiunto il seguente articolo: "Art. 22-ter. (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile*). - 1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 361 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 326 milioni di euro per l'anno 2025 e di 407 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

76.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis, è aggiunto il seguente: "Art. 22-ter. (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile*). - 1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 13.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

76.0.6

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis è aggiunto il seguente articolo: "Art. 22-ter. (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile*). - 1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, è ridotto di 13,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

76.0.7

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 1, lettera 1-*tricies*), l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono assimilati agli impianti termici anche gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria"».

76.0.8

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Disposizioni in materia di biocarburanti)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

Art. 77.**77.1**RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i flussi gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri ver-

sati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato, le informazioni di cui al periodo precedente".».

77.2

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni deve ritenersi riferibile all'attività di generazione di energia elettrica svolta, per uso proprio, da un soggetto che esercita un'attività di produzione di energia elettrica come attività economica funzionale ad altra attività del medesimo soggetto. I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data del 31 dicembre 2018, relativi alle accise dovute fino al 31 dicembre 2013 dai consorzi e dalle società consortili, costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in ragione delle definizioni previste dalle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, possono essere definiti, su istanza del contribuente entro il 31 dicembre 2019, con il pagamento di una somma pari al 15 per cento dell'accisa di cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni».

77.0.1

TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(IVA agevolata su pellet)

1. Alla tabella A - Parte III del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98 sono soppresse le parole: ", esclusi i *pellet*".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «118 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 205 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

77.0.2

DE FALCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 77-bis.**

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "fonti energetiche", sopprimere le parole: "di cui al comma 1" e aggiungere il seguente periodo: "rinnovabili non fossili, con riferimento alla energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica"».

77.0.3

DE FALCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 77-bis.**

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "fonti energetiche" sopprimere le parole: "di cui al comma 1" e aggiungere il seguente periodo: "rinnovabili, con espressa esclusione di qualunque fonte di origine anche parzialmente fossile"».

77.0.4

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 77-bis.***(Imposta sul consumo di pellet)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis, è inserito il seguente: "Art. 22-ter. *(Disposizioni particolari in materia di consumo pellet)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i quantitativi di *pellet* immessi in consumo e destinati ad essere utilizzati come combustibili per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria sono assoggettati ad imposta di consumo ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota pari a 46,50/tonnellata.

2. Il soggetto su cui ricade l'obbligo di cui al comma 1 è individuato alternativamente nel fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato, nel soggetto che effettua la prima immissione in consumo, per i prodotti di provenienza comunitaria, o nell'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

4. Per la circolazione e per il deposito dei *pellet* di cui al precedente comma 1 assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione"».

77.0.5

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Attribuzione al Veneto di una quota dell'accisa sul gas naturale)

1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente, e in ogni caso non superiore ad un importo di 100 milioni di euro.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

77.0.6

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Attribuzione al Veneto di una quota dell'accisa sul gas naturale)

1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

in misura corrispondente alla quota dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale, ed in ogni caso non superiore ad un importo di 100 milioni di euro.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

77.0.7

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Incremento per trattamento accessorio dei dipendenti impiegati nel contrasto all'evasione fiscale)

1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole "n. 75" sono aggiunte le seguenti: "Le Regioni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge prevedono che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della tassa automobilistica e dell'addizionale regionale sul gas naturale e imposta sostitutiva sulle utenze esenti, nell'esercizio contabile precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato a carico dei propri bilanci, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici regionali preposti alla gestione dei medesimi tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "destinata", la parola: "al" è sostituita con le seguenti: "ad integrare il";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "settore entrate" sono aggiunte le seguenti: "tributarie di cui sopra";

d) al secondo periodo, dopo le parole: "attività connesse alla partecipazione del comune" è aggiunta la parola: "e della regione"».

Art. 78.**78.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: – 62.600.000;

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2020: – 60.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000.

78.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:

a) *per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

c) *per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);*

d) *per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

78.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:

a) *per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);

d) per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.4

FERRO, PEROSINO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:

a) per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);

d) per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.5

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:

a) quanto a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 387,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 378,8 milioni di euro per l'anno 2022, 369,6 milioni di euro per l'anno 2023, 362,9 milioni di euro per l'anno 2024, 359,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 359,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

78.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 332.000.000;
2021: – 387.000.000;
2022: – 379.000.000;
2023: – 369.000.000;
2024: – 363.000.000.

78.7

DAMIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 60.000.000;
2021: – 60.000.000;
2022: – 60.000.000;

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, è ridotto di 240 milioni di euro a decorrere dal 2020.

78.8

CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente all'articolo 99, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 333 milioni di euro nel 2020, 388 milioni di euro nel 2021, 379 milioni di euro nel 2022, 370 milioni di euro nel 2023, 363 milioni di euro nel 2024 e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

78.9

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

78.10

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Sopprimere l'articolo.***78.11**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Sopprimere l'articolo.***78.12**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle

tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio è elevata al 50 per cento"».

78.13

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, D'ALFONSO, FERRAZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «15 per cento» e al secondo periodo, dopo le parole: «è elevata», aggiungere le seguenti: «al 40 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 95 grammi per chilometro.»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai veicoli concessi dall'azienda in uso promiscuo ai propri dipendenti e a quelli diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti, immatricolati a decorre dal 1° gennaio 2020.».*

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per l'anno 2021, di 211 milioni di euro per l'anno 2022, di 185,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 188,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di 236,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 182.000.000;

CS: - 182.000.000.

2021:

CP: - 152.000.000;

CS: - 152.000.000.

2022:

CP: - 100.000.000;

CS: -100.000.000.

78.14

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la predetta percentuale», aggiungere le seguenti: «a partire dal 1° luglio 2020» e dopo le parole: «per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica», aggiungere le seguenti: «a funzionamento multimodale con una potenza massima netta del motore elettrico = a 30kw».

78.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica», con le seguenti: «da quelli ad alimentazione alternativa - anche in caso di trasformazione del veicolo successiva all'immatricolazione - elettrica, gas naturale compresso, ibrida termoelettrica (con autonomia a funzionamento elettrico di almeno 60 Km misurata secondo il protocollo WLTP - RDE), ed idrogeno come identificati dalla Direttiva 2017/94/UE "DAFT" sui combustibili alternativi».

78.16

ANASTASI, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica», con le seguenti: «che producono emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In via sperimentale, per un periodo di tre anni compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km. Tale percentuale è altresì elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Infine, è elevata al 100 per cento per i vei-

coli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

1-ter. Ai sensi di quanto previsto al comma 1-bis, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, non si tiene conto:

a) della parte del costo di acquisizione che eccede euro 36.150 per le autovetture con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per le autovetture con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;

b) dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7.230 per le autovetture con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per le autovetture con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;

c) dell'ammontare eccedente rispettivamente euro 43.897 per l'acquisto ed euro 8.775 per la locazione e il noleggio nel caso autoveicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

1-quater. Per il periodo sperimentale di cui al comma 1-bis, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

78.17

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, dopo le parole: «a trazione ibrida termoelettrica», aggiungere le seguenti: «a funzionamento multimodale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), punto 3), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, con una potenza massima netta del motore elettrico = a 30kw».

78.18

LANZI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «concessi in uso promiscuo», inserire le seguenti: «a dipendenti con una retribuzione annuale lorda superiore a euro settantamila».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;
2021: - 80.000.000;
2022: - 78.000.000.

78.19

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: "ai veicoli adibiti ad uso pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta";

b) la lettera b-bis) è soppressa.».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2020»;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 67.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 63.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 25.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 12.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 18.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 17.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 14.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.500.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 19.500.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 24.000.000.

78.20

PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 164, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "b) e b-bis)", con le seguenti: "b), b-bis) e b-ter)";

b) alla lettera *b-bis*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica";

c) dopo la lettera *b-bis*), aggiungere la seguente: "*b-ter*) nella misura del 100 per cento per i veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta."

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

78.21

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *a*) e la lettera *b*), sono sostituite dalle seguenti:

"*a*) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ /km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-90	2.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ /km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-90	1.500

"».

78.22

LANZI, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in riferimento ai veicoli i cui contratti di noleggio ovvero di *leasing* sono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000.000;

2021: - ;

2022: - .

78.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

78.24

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

78.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 78-bis.**

(Aumento della percentuale di detraibilità IVA delle spese relative alle auto aziendali)

1. Nella lettera *c*) del comma 1, dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"».

78.0.2

CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A - Parte II, n. 31, dopo le parole: "all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "ed m)".».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

78.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Aumento della percentuale di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

b) le parole: "lire 35 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.822,84";

c) all'ultimo periodo, le parole: "elevati rispettivamente a euro 25.822,84", sono sostituite dalle seguenti: "elevati rispettivamente a euro 37.000)".».

78.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 78-bis.***(Aumento della percentuale di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)*

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), numero 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

b) le parole: "lire 35 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.822,84";

c) all'ultimo periodo, le parole: "elevati rispettivamente a euro 25.822,84" sono sostituite dalle seguenti: "elevati rispettivamente a euro 37.000"».

78.0.5

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 78-bis.***(Modifiche all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)*

1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dai seguenti:

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro tre mesi dalla notifica dell'avviso emesso ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

2. In presenza di istanza di rateazione del predetto avviso presentata entro il termine indicato nel primo comma, la condotta non è punibile qualora il contribuente non sia decaduto dal beneficio.

3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai fini della rilevanza penale si tiene conto dell'imposta sul valore aggiunto ancora dovuta"».

78.0.6

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso di mancato versamento dell'IVA in presenza di accertate difficoltà finanziarie transitorie del contribuente, non può darsi luogo ad alcun procedimento penale nei confronti del responsabile del mancato versamento né può disporsi, a carico del contribuente e del responsabile del mancato versamento, il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale in presenza di un piano di rateizzazione dell'imposta evasa conseguente all'avviso bonario di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, a meno che il contribuente sia decaduto o decada dal beneficio di tale piano per effetto del mancato tempestivo versamento di una o più rate"».

78.0.7

ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Esenzione totale pagamento del bollo auto storiche ultraventennali)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica";

b) al comma 1-ter, le parole: "2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.500.000;
2020: - 2.500.000;
2021: - 2.500.000.

78.0.8

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'1 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

78.0.9

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

1. I commi da 260 a 266 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 105, sono abrogati.

2. I maggiori risparmi derivanti dal comma 1 sono destinati all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

78.0.10

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

1. I commi da 260 a 266 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.105, sono abrogati».

Art. 79.**79.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di

euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dai minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

d) quanto a 1781,5 milioni di euro per il 2021 e 1536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

e) quanto a 1345,7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, con esclusione dei comparti della sicurezza, della sanità e dei diritti sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro la data del 15 luglio 2020, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

79.2

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:

a) quanto a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 1.536,8 milioni di euro e 1.720,7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

79.3

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000

2021: - 60.000.000

2022: - 60.000.000

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: - 300.000.000

CS: - 300.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2 miliardi».

79.4

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

79.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Sopprimere l'articolo.

79.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 79. - (*Introduzione del sistema del vuoto a rendere*) - 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

"Art. 219-bis.

(*Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche*)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2. L'importo della cauzione non deve essere in ogni caso stabilita in importo superiore a 0,02 euro al kilogrammo.

Art. 219-ter.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'impresе o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

d) quanto a 1781,5 milioni di euro per il 2021 e 1536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

e) quanto a 1345,7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, con esclusione dei com-

parti della sicurezza, della sanità e dei diritti sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro la data del 15 luglio 2020, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

79.7

MIRABELLI, FERRAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 79. - (Tassa sulla plastica) - 1. Al fine di prevenire l'inquinamento generato dalle plastiche favorendo la loro raccolta, il riciclo e il riutilizzo, a decorrere dal 1° giugno 2020 i produttori e importatori, all'atto della vendita, pagano una tassa di 30 centesimi di euro al chilogrammo per i beni prodotti in plastica che immettono sul mercato. Tale tassa è ridotta a 15 centesimi di euro al chilogrammo per i beni in plastica che contengono almeno il 25 per cento, in peso, di plastica proveniente dal riciclo. La tassa di cui al presente articolo non è dovuta per i beni in plastica che contengono almeno il 50 per cento, in peso, di plastica proveniente dal riciclo, per i beni in plastica biodegradabile e compostabile, nonché per i beni in plastica progettati e realizzati per poter essere riutilizzati più volte per il loro scopo originario.».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

79.8

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, d'ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci, con esclusione dei prodotti alimentari».

79.9

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, d'ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci, con esclusione dei prodotti alimentari».

79.10

MANCA, FERRARI, LAUS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituita una imposta ambientale sul consumo dei manufatti con singolo o più impieghi, d'ora in avanti indicati come MACSPI, che hanno

o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSPI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, non sono realizzati con l'impiego di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica idonei a subire più rigenerazioni durante il loro ciclo di vita ed essere riutilizzate per il medesimo impiego industriale. L'imposta non è dovuta sui MACSPI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432».

Conseguentemente:

Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

«3. Con specifico decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il mese di marzo dell'anno 2020, sono stabilite le caratteristiche dei materiali di cui al comma 1, e pubblicata la relativa lista dei prodotti plastici indicati come MACSI a cui si applica l'imposta ambientale al consumo.

4. Con specifico decreto di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il mese di giugno dell'anno 2020, sono stabilite le modalità e le risorse, con cui disciplinare l'organizzazione del sistema di recupero e riciclo al fine del riutilizzo dei MACSPI.»;

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«L'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 2 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSPI»;

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 19, e per gli anni 2020, 2021, 2022»;

i commi dal 20 al 25 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

79.11

MANCA, FERRARI, LAUS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituita una imposta ambientale sul consumo dei manufatti con singolo o più impieghi, d'ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna: di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, non sono realizzati con l'impiego di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica idonee a subire più rigenerazioni durante il loro ciclo di vita ed essere riutilizzate per lo stesso scopo per il quale sono stati utilizzate. L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432».

*Conseguentemente:**Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:*

«3. Con specifico decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il mese di marzo dell'anno 2020, sono stabilite le caratteristiche dei materiali di cui al comma 1, e pubblicata la relativa lista dei prodotti plastici indicati come MACSI a cui si applica l'imposta ambientale al consumo.

4. Con specifico decreto di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il mese di giugno dell'anno 2020, sono stabilite le modalità e le risorse, con cui disciplinare l'organizzazione del sistema di recupero e riciclo al fine del riutilizzo dei MACSI.»;

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«L'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 2 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSI.»;

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 19, e per gli anni 2020, 2021, 2022»;

i commi dal 20 al 25 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

79.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, all'inizio del comma, premettere le seguenti parole: «In conformità con gli obiettivi della Direttiva n. 2019/904/UE».

79.13

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati ad avere funzione» aggiungere la seguente parola: «anche»; dopo le parole: «consegna di merci o di prodotti», inserire la parola: «anche» e al comma 20, sostituire le parole: «10» con «20» e sopprimere le parole: «biodegradabili e», ovunque ricorrono.

79.14

MANCA, FERRARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «pellicole o strisce» inserire le seguenti: «, nonché oggetti progettati per singolo utilizzo per i quali non è previsto né il riutilizzo, né il riciclo».

79.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «pellicole e strisce» aggiungere le seguenti: «, nonché oggetti progettati per singolo utilizzo per i quali non è previsto né il riutilizzo, né il riciclo».

79.16

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, FERRAZZI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche parziale» con le seguenti: «in misura prevalente»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «L'imposta non è dovuta» aggiungere le seguenti: «per i prodotti e manufatti realizzati, per almeno il 60 per cento nel 2020, il 70 per cento nel 2021 e l'80 per cento nel 2022, in plastica riciclata e»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo» con le seguenti: «è fissata nella misura di 0,80 euro per chilogrammo».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: – 224.000.000;

CS: – 224.000.000.

2021:

CP: – 358.000.000;

CS: – 358.000.000.

2022:

CP: – 358.000.000;

CS: – 358.000.000.

79.17

MIRABELLI

Al comma 1, dopo la parola: «impiego», sostituire le parole: «anche parziale» con le seguenti: «in misura prevalente».

79.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «costituite da polimeri organici di origine sintetica» aggiungere le seguenti: «di materia prima vergine» e, al comma 7, alla fine aggiungere le parole: «L'imposta è dovuta in proporzione alla materia prima vergine contenuta nei MACSI.».

79.19

LA MURA, PUGLIA, BOTTICI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'imposta si applica anche ai MACSI realizzati in oxo-plastica.»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili» aggiungere le seguenti: «e biodegradabili».*

79.20

GALLONE

Al comma 1 dopo le parole: «riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati» inserire il seguente periodo: «È completamente esentata dall'imposta la materia plastica riciclata post-consumo (sia di provenienza rifiuto urbano che speciale) conforme alla norma UNI 10667 e riciclata all'interno dei Paesi della Comunità Europea».

79.21

NANNICINI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sui MACSI a prevalenza cellulosica che, sulla base della norma UNI 11743:2019, rientrino nelle classi A+, A, B e C, e considerati riciclabili a livello industriale».

79.22

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire le seguenti: «oppure ottenuti da polimeri provenienti da riciclo meccanico o chimico per almeno il 50 per cento della loro composizione».

79.23

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire le seguenti: «o che siano composti, per almeno il 50 per cento, da plastica riciclata post-consumo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) *quanto a 208 milioni di euro per il 2020 e a 300 milioni a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.*

79.24

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, dopo le parole: «UNIEN13432» inserire il seguente capoverso: «o che contengano almeno il 50 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal decreto ministeriale 18 maggio 2010 n. 113, è soppresso».

79.25

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire i seguenti periodi: «o che contengano almeno il 50 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi ai consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come introdotto dal decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113, è soppresso».

79.26

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire i seguenti periodi: «o che contengano almeno il 70 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come introdotto dal decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113, è soppresso».

79.27

L'ABBATE, DI GIROLAMO, PUGLIA

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'imposta non è altresì dovuta sui MACSI che siano realizzati in plastica riciclata per almeno il 50 per cento del loro volume complessivo».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

79.28

GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire il seguente periodo: «Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme; l'esenzione di cui sopra potrà essere applicata solo dal momento in cui saranno disponibili specifiche filiere di compostaggio dedicate a tali manufatti. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal decreto ministeriale 18 maggio 2010 n. 113, è soppresso».

79.29

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse» con le seguenti: «Sono esclusi» e dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, i contenitori isolanti di polimeri espansi, che assolvono alle funzioni di cui al presente comma, utilizzati per i farmaci e gli organi destinati al trapianto, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti; nonché per i prodotti agroalimentari, qualora non sussistano manufatti alternativi con le medesime caratteristiche, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in grado garantire la salubrità, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e la sicurezza alimentare dei prodotti ivi contenuti. Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI progettati per svolgere anche differenti funzioni oltre a quelle di cui al presente comma ovvero per i quali la funzione di imballaggio sia accessoria rispetto ad altre funzioni prevalenti, purché tali manufatti siano composti da materiali riciclabili al 100 per cento e all'infinito. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le categorie escluse dall'applicazione dell'imposta i sensi del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni

2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

79.30

CAUSIN

All'articolo 79, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse» con le seguenti: «Sono esclusi» e dopo, le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, i contenitori isolanti di polimeri espansi, che assolvono alle funzioni di cui al presente comma, utilizzati per i farmaci e gli organi destinati al trapianto, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti, nonché per i prodotti agroalimentari, qualora non sussistano manufatti alternativi con le medesime caratteristiche, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in grado garantire la salubrità, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e la sicurezza alimentare dei prodotti ivi contenuti. Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI progettati per svolgere anche differenti funzioni oltre a quelle di cui al presente comma ovvero per i quali la funzione di imballaggio sia accessoria rispetto ad altre funzioni prevalenti, purché tali manufatti siano composti da materiali riciclabili al 100 per cento e all'infinito. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le categorie escluse dall'applicazione dell'imposta i sensi del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere da l'anno 2026».

79.31

MANCA, FERRARI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «le siringhe rientranti tra».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

79.32

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «...le siringhe rientranti tra...» sono soppresse.

79.33

MATRISCIANO, L'ABBATE, DI GIROLAMO, PUGLIA, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «siringhe», aggiungere le seguenti: «nonché tutti i dispositivi monouso medico-sanitari e di protezione individuale utilizzati in ambito sanitario».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.000.000;

2021: – 6.000.000;

2022: – 5.500.000.

79.34

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, dopo le parole: «Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» aggiungere le seguenti: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 dal 1972».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

79.35

CAMPARI, SAPONARA, ARRIGONI, ZULIANI, Pietro PISANI

All'articolo 1, dopo le parole: «Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002 n. 289» sono aggiunte le seguenti: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai comma 7, pari a 80 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

79.36

DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento, come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: – 40.000.000;

2021: – 40.000.000;

2022: – 40.000.000.

79.37

FERRO, TESTOR

All'articolo 1, dopo le parole: «Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» aggiungere le seguenti: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del

4 per cento e 10 per cento, come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».

79.38

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'imposta non è dovuta, altresì, per quei prodotti realizzati in plastica riciclata mentre i prodotti realizzati in parte in plastica riciclata e in parte in plastica vergine sono tassati, ai sensi del presente articolo, solo per la quota parte vergine».

79.39

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i materiali di confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario. Entro il 31 marzo 2020 è istituito, presso il Ministero della salute, un tavolo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il compito di individuare un piano di lavoro e di incentivo alla ricerca, in partnership pubblico-privata, finalizzato allo studio e all'individuazione di eventuali nuovi materiali alternativi alla plastica rispetto a quelli attualmente utilizzati nel confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

79.40

DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi gli "Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro

nazionale degli «Alimenti a Fini Medici Speciali», sezione 1, del Ministero della salute.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – 15.000.000.

79.41

MANCA, FERRARI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

79.42

GALLONE

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

79.43

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Sono altresì considerati MACSI» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «immessi sul territorio nazionale».

79.44

MANCA, FERRARI

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «immessi sul territorio nazionale».

79.45

GALLONE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «immessi sul territorio nazionale».

79.46

DELL'OLIO, L'ABBATE, MATRISCIANO, GALLICCHIO, PESCO, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, considerati MACSI e a tal fine sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1, anche tutti i manufatti di cancelleria monouso in plastica non biodegradabile. A tal fine l'imposta è fissata nella misura pari al 5 per cento dell'importo previsto dal comma 7».

79.47

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sopprimere il comma 5.

79.48

MANCA, FERRARI

Sopprimere il comma 5.

79.49

GALLONE

Sopprimere il comma 5.

79.50

MANCA, FERRARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati altri MACSI, senza l'aggiunta di altre materie plastiche di cui al comma 1. L'imposta, di cui al comma 7, è dovuta in misura proporzionale al contenuto di materia prima vergine dal fabbricante che produce MACSI utilizzando materia prima o semilavorati derivanti da altri MACSI e materia prima vergine».

79.51

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali

sia stata già pagata o dovuta l'imposta di cui al comma 1 da parte di un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1, Se nel MACSI viene utilizzata per la sua produzione anche materia prima vergine, l'imposta di cui al comma 7, è dovuta in proporzione alla materia prima vergine aggiunta e contenuta nel prodotto fabbricato».

79.52

GALLONE

Al comma 5 sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» con le seguenti: «qualificati come».

79.53

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 5, sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» con le parole: «qualificati come».

79.54

MANCA, FERRARI

Al comma 5, sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» con le parole: «qualificati come».

79.55

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 7, dopo le parole: «di materia plastica» inserire le parole: «non riciclata post-consumo, sia di provenienza rifiuto urbano che speciale».

79.56

MANCA, FERRARI

Al comma 7, dopo le parole: «di materia plastica» inserire le parole: «non riciclata post-consumo, sia di provenienza rifiuto urbano che speciale».

79.57

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

Al comma 7 dopo le parole: «materia plastica» inserire le seguenti: «vergine non riciclata».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 200 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

79.58

MANCA, FERRARI

Al comma 7, aggiungere, il fine, le seguenti parole: «che non possano essere classificati come riciclabili ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e una imposta di 60 centesimi per chilogrammo per i MACSI classificati come riciclabili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

79.59

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Alla fine dell'articolo 79, comma 7, dopo la parola: «...MACSI...» sono aggiunte le parole: «...che non possano essere classificati come riciclabili ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e una imposta di 60 centesimi per chilogrammo per i MACSI classificati come riciclabili».

79.60

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, Pietro PISANI

Al comma 9, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «Paesi dell'Unione Europea» inserire le seguenti: «e in altri Paesi Terzi».

79.61

MARTELLI

Aggiungere i seguenti commi:

«15-bis. I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono versati in un fondo apposito, denominato «fondo per la transizione economica» istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati esclusivamente ai seguenti settori di intervento:

- installazione di impianti di generazione elettrica mediante fonti rinnovabili, prioritariamente sulle coperture di edifici pubblici, fino a saturazione delle superfici disponibili;
- interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, o di edilizia residenziale pubblica, volti al raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB), da realizzarsi eventualmente mediante interventi di demolizione e ricostruzione;
- interventi di incremento della superficie forestale nazionale;
- interventi di selvicoltura fuori foresta volti a incrementare la produzione di legname di qualità anche mediante piantagioni sperimentali di essenze esotiche a legno duro, non invasive, nelle zone fitoclimatiche favorevoli.

15-ter. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 15-bis siano stati integralmente realizzati, a valere sulle disponibilità del fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima del 100%, al fine di sostenere programmi specifici di investimento o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare i progetti di cui al comma 18 nonché ulteriori progetti che abbiano come obiettivo l'azzeramento di emissioni di gas climalteranti, le pratiche agricole volte ad aumentare lo stoccaggio di carbonio nel suolo, il turismo sostenibile e, in generale, programmi di investimento o progetti a carattere innovativo e a elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali».

79.62

L'ABBATE, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al comma 544 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e di 250.000 euro per gli anni 2020 e 2021".

16-ter. Per la finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 250.000;

2021: - 250.000;

2022: - .

79.63

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio e di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

19-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 19-bis è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 30.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro annui.

19-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 19-bis è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 19-bis. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti, per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

19-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono de-

finiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura eco-sostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 19-*bis* a 19-*quater*, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 19-*ter*».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2021:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2022:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

79.64

NANNICINI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-*bis*. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è attribuita al Fondo per la pulizia delle spiagge, del mare e dei corsi fluviali dai rifiuti di plastica, istituito, a decorrere dall'anno 2020, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di progetti e iniziative di enti territoriali, enti e associazioni finalizzati alla pulizia delle spiagge, del mare, dei fiumi contaminati da rifiuti dispersi in plastica.

19-*ter*. Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al comma 19-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

79.65

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire i commi 20 e 21 con i seguenti:

«20. Alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo: impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

21. Il credito d'imposta di cui al comma 20 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 80.000 per ciascun beneficiario e per ciascun anno ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 130 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le Concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione; di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-ter. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

- a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca; 2.000,00 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-quater. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni di cui ai commi 2 e 3 ad apposito capitolo dell'entrata

del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

79.66

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, Pietro PISANI

Al comma 20 sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».

Al comma 21 sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti, «euro 40.000» e le parole «30 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 20 e 21 pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

79.67

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo 79, comma 20, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.970 milioni di euro per l'anno 2022.».

79.68

MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 20 sostituire le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 21, sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – ...;
2021: – ...;
2022: – 30.000.000.

79.69

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. A decorrere dell'anno 2020, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

79.70

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e" sono soppresse.».

79.0.1

MANTERO, L'ABBATE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure per la riduzione dell'uso di contenitori di plastica)

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque minerali imbottigliate, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,

n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per le imprese che esercitano, anche non in via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma va ripartita in quattro quote annuali di pari importo".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
2022: – 20.000.000.

79.0.2

MANTERO, L'ABBATE, MATRISCIANO, DE LUCIA, NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)* - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande o per alimenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2."».

Conseguentemente dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-ter.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiere", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cau-

zione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

79.0.3

MANTERO, L'ABBATE, MATRISCIANO, MORONESE, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Iva agevolata per prodotti alimentari biologici venduti in imballaggi di carta o compostabili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 111), inserire il seguente:

"111-bis) prodotti alimentari in possesso della certificazione biologica, e i cui imballaggi siano realizzati in carta, cartone o in materiale compostabile."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000;

2022: – 30.000.000.

79.0.4

L'ABBATE, DI GIROLAMO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 79-bis.**

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 181 è inserito il seguente:

"Art. 181-bis.

(Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina e il riutilizzo di imballaggi primari)

1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina e il riutilizzo di imballaggi primari.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per «prodotti cosmetici da sciacquare»: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l'epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione:

a) i saponi da toilette, preparati da doccia, shampoo;

b) schiume, gel, creme da barba e saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata.

4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la finalità di cui alla presente legge:

a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione di rifiuti da im-

ballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell'ambito di un'economia solidale e partecipata anche grazie ad un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell'ambiente e del lavoro;

b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell'ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina;

c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di "operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa". I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti all'albo professionale e sono finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

79.0.5

BERGESIO, TOSATO, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, dopo le parole: "Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica" sono inserite le seguenti: ", in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche";

b) al comma 27, dopo le parole: "ove sono ubicati le discariche" sono aggiunte le seguenti: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche,";

c) al comma 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di 'sostenibilità' a favore del comune di ubicazione dell'impianto e dei comuni limitrofi, rapportato ai quantitativi di rifiuti conferiti. Tale contributo, determinato con atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni sede di impianto, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo sociale e al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani».

79.0.6

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di biocarburanti)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale, i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

Art. 80.

80.1

TOSATO

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 88,429 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

80.2

FERRO, PEROSINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere numero 2);
- b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa"»;

c) alla lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,5 per cento;».

80.3

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa"»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,6 per cento;».

80.4

MARINO, COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa"»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,6 per cento;».

80.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «e) sigarette 59,6 per cento;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 14.000.000;
2021: – 14.000.000;
2022: – 14.000.000.

80.6

COMINCINI, CONZATTI, MARINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,6 per cento;».

80.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 1-*bis*, premettere il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico."».

Conseguentemente, al comma 5, lettera a), al comma 5-bis e al comma 7-bis, le parole: «al comma 1-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

Art. 81.**81.1**

FERRARI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 183,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 274,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 344,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 309,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 390,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

81.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

81.0.1

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO, ANGRISANI, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-quinquies.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati, nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "biomassa di canapa: euro 10,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,6/0".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 1, lettera a), capoverso Art. 62-*quinquies*, comma 7, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui di al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 62-*quinquies*, comma 1». Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni».

81.0.2

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la produzione di infiorescenze di canapa è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al

comma 1 e presso i commercianti e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapule di canapa.";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "infiorescenze di canapa:

a) fresche: euro 0,05 per grammo;

b) essiccate: euro 0,10 per grammo".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:

"a-bis) infiorescenze fresche ed essiccate per uso inalatorio;

a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terpeni;"

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere a-bis) e a-ter) non deve risultare superiore allo 0,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera a-bis) soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al predetto fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

81.0.3

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Misure per garantire la maggiore età degli acquirenti dei prodotti del tabacco e dei loro sucedanei)

1. Al fine di rendere effettiva la verifica della maggiore età degli acquirenti dei prodotti del tabacco e dei prodotti sucedanei di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, l'acquisto di tali prodotti avviene esclusivamente attraverso carte di pagamento presso i rivenditori autorizzati, con contestuale controllo del documento di identità dell'acquirente, e presso i distributori automatici per la vendita di generi di monopolio. Nei casi di mancata accettazione del pagamento con strumenti di pagamento elettronici, si applica nei confronti del rivenditore la sanzione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124».

Art. 82.

82.1

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:

a) quanto a 233,8, milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

82.2

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

L'articolo 82 è soppresso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:

a) *quanto a 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;*

b) *quanto a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

82.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante:

a) *quanto a 19,8 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Ta-*

bella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 214 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

82.4

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI, FERRO, TESTOR, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 233,8 milioni di euro per il 2020, 264,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

82.5

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 233,8 milioni di euro per il 2020, 264,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

82.6

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.***82.7**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Sopprimere l'articolo.***82.8**

FERRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 82. - (*Revisione dei regimi fiscali di vantaggio*) - 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

82.9

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «È istituita» aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 2020»;*

b) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 10,00» con le seguenti: «euro 8,00» e alle parole: «euro 0,25» con le seguenti: «euro 0,20».*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "È incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "è incrementato di 145,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 252,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 253,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 319,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 365,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

82.10

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini del presente articolo per edulcorante si intende qualsiasi sostanza di origine sintetica in grado di conferire sapore dolce alle bevande».

82.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 2, secondo periodo, eliminare le parole: «naturale o».

82.12

TARICCO

Al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'imposta di cui al comma 1, le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 16.500.000;
2021: – 16.500.000;
2022: – 16.500.000.

82.13

MARTELLI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«17. I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono versati in un fondo apposito denominato "fondo per la tran-

sizione economica" istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati esclusivamente ai seguenti settori di intervento:

installazione di impianti di generazione elettrica mediante fonti rinnovabili, prioritariamente sulle coperture di edifici pubblici, fino a saturazione delle superfici disponibili;

interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, o di edilizia residenziale pubblica, volti al raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB), da realizzarsi eventualmente mediante interventi di demolizione e ricostruzione;

interventi di incremento della superficie forestale nazionale;

interventi di selvicoltura fuori foresta volti a incrementare la produzione di legname di qualità anche mediante piantagioni sperimentali di essenze esotiche a legno duro, non invasive, nelle zone fitoclimatiche favorevoli.

18. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 17 siano stati integralmente realizzati, a valere sulle disponibilità del fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima del 100 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare i progetti di cui al comma 18 nonché ulteriori progetti che abbiano come obiettivo l'azzeramento di emissioni di gas climalteranti, le pratiche agricole volte ad aumentare lo stoccaggio di carbonio nel suolo, il turismo sostenibile e, in generale, programmi di investimento o progetti a carattere innovativo e a elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali».

82.0.1

NASTRI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi dal successivo comma 2.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attrazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

3. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui alla presente legge e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 85-*bis*».

Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 12 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

82.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-*bis*.

(Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, tutte le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono altresì tenute:

a) all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ove istituiti dal comune;

b) all'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale, nella misura prevista per le strutture ricettive;

c) al pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

e) alle comunicazioni statistiche dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

3. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

82.0.3

MALLEGNI, MODENA, PICETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, tutte le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono altresì tenute:

a) all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno

di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ove istituiti dal comune;

b) all'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale, nella misura prevista per le strutture ricettive;

c) al pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

e) alle comunicazioni statistiche dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

3. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste: per le strutture turistico ricettive».

82.0.4

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di Iva per le prestazioni veterinarie)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

"18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia";

b) alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:

"41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro.

41-*sexies*) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-*septies*) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate".

c) alla tabella A, parte III, n. 114, le parole: "o veterinario, compresi i prodotti omeopatici" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 80.000.000;

2021: – 80.000.000;

2022: – 80.000.000.

82.0.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Detraibilità IVA - Immobili alberghieri destinati al personale dipendente)

1. All'articolo 19-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinate esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa definita nell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo, così, anche alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive. Inoltre, la disposizione non si applica per i soggetti che eserci-

tano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis"».

82.0.6

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di attività di impresa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

82.0.7

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di attività di impresa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

82.0.8

BONINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Regolarizzazione di cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti in Italia e riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svol-

gere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015,

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

2. Per gli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il finanziamento statale del servizio sanitario nazionale è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei cittadini extracomunitari regolarizzati a norma del presente articolo,

3. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 miliardi di euro di maggiore gettito Irpef e di maggiori contributi previdenziali e assistenziali per l'anno 2020, e a 4,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate: quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni per l'anno 2021, e 145 milioni a decorrere dall'anno 2022 al finanziamento degli oneri contributivi e assistenziali derivanti dalla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive connesse all'attuazione del presente articolo; quanto alla parte residua, pari a 3,88 miliardi di euro per l'anno 2020, a 3,96 miliardi per l'anno 2021 e a 3,93 miliardi per l'anno 2022 alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione».

82.0.9

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 16.800.000;
2021: – 16.800.000;
2022: – 16.800.000;

82.0.10

MALLEGNI, MODENA, PICETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ridurre di 16,8 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

82.0.11

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ridurre di 16,8 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

82.0.12

FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

82.0.13

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 82-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

82.0.14

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***Art. 82-bis.***(Campagne a favore del consumo di succo di 100 per cento frutta)*

1. Al fine di incentivare il consumo di succo di 100% frutta come definito all'allegato I, parte 1, punto 1, lettera a), annesso al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale sul tema.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

82.0.15

NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Misure urgenti di bonifica ex Bemberg)

1. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, l'area industriale *ex Bemberg* del comune di Gozzano in provincia di Novara, è qualificata come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, è destinata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale».

Consequentemente alla Tabella A indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000;

2022: – 2.000.000.

82.0.16

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è soppressa la lettera "b)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di som-

ministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi, alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

82.0.17

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è soppressa la lettera "b)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

82.0.18

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

Al primo comma dell'articolo 23 "Obblighi degli utilizzatori" del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 "Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"; dopo le parole: "gli utilizzatori" aggiungere: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

82.0.19

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***Art. 82-bis.***(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)*

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori" aggiungere le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

82.0.20

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 82-bis.***(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)*

1. Al primo comma dell'articolo 23, del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", sono aggiunte le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

82.0.21

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 82-bis.***(Registrazione dei contratti di locazione breve)*

1. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione *on line* che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione.

2. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

82.0.22

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Registrazione dei contratti di locazione breve)

1. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione *on line* che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione.

2. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni.».

82.0.23

GIARRUSSO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, in materia di enti assistenziali)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni del comma 3 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.34 del 2019.».

82.0.24

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Incentivi per lo sviluppo della mobilità elettrica)

1 Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, sono assoggettate all'imposta sul valore, aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214» con le seguenti: «14»;

conseguentemente, allo stato di previsione di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 12 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12.2 sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP – 100.000.000;

CS – 100.000.000;

82.0.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di biocarburanti e trattamento fiscale dell'olio di palma)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile diesel e dal relativo conteggio delle emissioni e degli incentivi le seguenti materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni:

a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto";

b) al punto 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto";

c) al punto 51) della Tabella A, parte III, sono soppresse le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e"».

82.0.26

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Ridefinizione imposte in materia di agricoltura biologica)

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce incentivi fiscali per la transizione ecologica dell'agricoltura, attraverso la ridefinizione delle aliquote IVA, alzando l'aliquota per i prodotti fitosanitari dall'attuale 10 per cento al 22 per cento e per i fertilizzanti chimici dall'attuale 4 per cento al 10 per cento, destinando le maggiori entrate ad incentivare il consumo di prodotti da agricoltura biologica fissando per tutti i prodotti certificati l'aliquota IVA al 4 per cento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 83.**83.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 51,3 milioni di euro per il 2020 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

83.2

TOSATO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 158 milioni di euro per l'anno 2020, di 249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 319 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 284 milioni di euro per l'anno 2025 e di 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

83.3

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI, Pietro PISANI

Al comma 1, la parola: «5,29» è sostituita dalla seguente: «8,00».

83.4

PRESUTTO, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore il 1° marzo 2020.».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 9.000.000;

2021: – ;

2022: – .

83.5

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore il 1° marzo 2020».

83.0.1

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *d-bis*), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

2) alla lettera *f*), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti parole: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

3) alla lettera *f-bis*), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti parole: "dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

4) alla lettera *f-ter*), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti parole: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

5) alla lettera *f-quater*), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti parole: "o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

83.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 83-bis.***(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera d-*bis*), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

2) alla lettera f), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti parole: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

3) alla lettera f-*bis*), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti parole: "dagli, enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

4) alla lettera f-*ter*), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti parole: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

5) alla lettera f-*quater*), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti parole: "o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

83.0.3

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 83-bis.***(Premio Aziendale Nascite)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera f-*quater*), è inserita la seguente: "f-*quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 95";

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *1-bis. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato"».*

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

83.0.4

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 84.

84.1

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo la lettera, a), aggiungere la seguente: "a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente: "36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».

84.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere la seguente:**«a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:**"36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».*

84.3

CALIENDO

*Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere al seguente:**«a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:**"36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».*

84.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) nella lettera b):**1) sostituire le parole: «precedente a quello di cui al comma 35-bis», con le seguenti: «precedente a quello di riferimento»;**2) aggiungere alla fine le seguenti parole: «, e nella lettera b) sostituire le parole: euro 5.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000»;**b) dopo la lettera b) inserire la seguente:**«b-bis) nel comma 37 sostituire le parole: "L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi" con le seguenti: "L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-bis, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco*

di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-*bis*, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo *internet* (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi"»;

c) nella lettera *c)*, capoverso comma 31-*bis*, sopprimere le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

d) dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

«*c-bis*) nel comma 38 sostituire le parole: "Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37", con le seguenti: "L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 57"»;

e) dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

«*d-bis*) Nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: "Un ricavo" con le seguenti: "L'attività"»;

f) nella lettera *e)*, sopprimere il comma 40-*ter*;

g) sostituire la lettera *f)* con la seguente: «sopprimere il comma 41»;

h) alla lettera *i)*, capoverso comma 44-*bis*, sostituire le parole da «sui ricavi dei servizi imponibili» fino alla fine del periodo con le seguenti; «sui servizi imponibili.»;

i) sopprimere la lettera *n)*.

84.5

GASPARRI

Al comma 1:

alla lettera h) dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*», aggiungere le seguenti: «e alla lettera *a)* dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole; "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 36 dopo le parole: "attività d'impresa che" aggiungere le parole: "non hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e che"».

84.6

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al punto 1 lettera b) dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis», aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: "ricavi", aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) All'articolo 1, comma 41 della legge n. 145 del 2018 le parole: "3 per cento", sono sostituite dalle parole: "15 per cento"».

84.7

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: "ricavi", aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

84.8

MANCA, FERRARI

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), dopo la parola: "ricavi", aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

84.9

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti: «e alla lettera a) dopo le parole: "un ammontare complessivo di ricavi", sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

84.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al punto 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

84.11

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), dopo la parola: "ricavi", aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

84.12

CANGINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis», aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

84.13

GASPARRI

Al punto 1 lettera b) dopo le parole «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, comunque realizzati sul territorio italiano anche tramite società residenti all'estero"».

84.14

FERRO, PEROSINO

All'articolo 84, comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e alla lettera a) dopo le parole: "un ammontare complessivo di ricavi", sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

84.15

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 36, è inserito il seguente:

"36-bis. Non sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti che svolgono le seguenti attività:

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

- i sistemi dei regolamenti interbancari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

- le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

- le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*septies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

84.16

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, lettera c), comma 37-bis, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «beni e».

Conseguentemente:

al comma 37-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) servizi di intermediazione *on-line* aventi a oggetto la fornitura di beni»;

al comma 1, la lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di geocalizzazione»;

al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ", anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi" sono soppresse».

84.17

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «al comma 41,», inserire le seguenti: «le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento" e».

84.18

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «al comma 41,», inserire le seguenti: «le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento" e».

84.19

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «al comma 41,», inserire le seguenti: «le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento" e».

84.20

COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) dopo il comma 41 è inserito il seguente:

"41-bis. L'aliquota dell'imposta si riduce di un decimo per ogni mille dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato nel territorio dello Stato."».

84.21

COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) dopo il comma 41 è inserito il seguente:

"41-bis. All'aliquota dell'imposta il soggetto passivo detrae il 0,3 per cento in misura di ogni mille dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato nel territorio dello Stato."».

84.22

Assuntela MESSINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.23

RUSPANDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.24

SCHIFANI, FLORIS, MODENA, DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n.

198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.25

Assuntela MESSINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. L'1 per cento della suddetta aliquota viene destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.26

RUSPANDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. L'1 per cento della suddetta aliquota viene destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.27

SCHIFANI, FLORIS, MODENA, DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. L'1 per cento della suddetta aliquota viene destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.28

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire in fine il seguente:

«1-bis. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio».

84.0.1

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 84-bis.***(Disposizioni di proroga in materia di banche popolari)*

All'articolo 20 comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

84.0.2

CORTI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 84-bis.***(Modifiche all'articolo 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in vendita";

b) dopo le parole: "o qualsiasi forma di collocamento" sono inserite le seguenti: "ovvero di intermediazione anche diretta volta a consentire la messa in vendita"».

84.0.3

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 84-bis.***(Certificazione dei crediti fiscali)*

1. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e da dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Il processo di certificazione è gratuito ed è gestito da una piattaforma istituita a cura della Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui le pubblica amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, risultanti anche dalla Piattaforma dei crediti e debiti di imposta, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. Il creditore, ottenuta la certificazione, può, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o chiedere la compensazione del debito verso l'Agenzia delle entrate e riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*. I medesimi soggetti possono altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'Agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante le piattaforme possono essere stipulate mediante scrittura privata. La cessione dei crediti certificati può essere fatta una sola volta. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma

3-*sexies*. I erediti commerciali di parte corrente e i crediti di imposta, nei limiti di quanto previsto dai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione *pro soluto* a banche o intermediari finanziari abilitati. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni per l'anno 2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al periodo precedente."».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – ;

2022: – .

84.0.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riproduzione di articoli di riviste o giornali)

Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

"Art. 43-*bis*.

I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori"».

84.0.5

NENCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 24 per cento e nel 10 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.».

Art. 85

85.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 496 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

85.2

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, e a 496 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

85.3

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Al comma 1, dopo le parole «persone fisiche,» inserire le seguenti «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».

85.4

FERRERO, TOSATO, RIVOLTA

Al comma 2, sostituire le parole da «spese sostenute» a «prestazioni sanitarie» con le seguenti «spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano esse».

85.5

DELL'OLIO, GALLICCHIO, PUGLIA, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e alle spese sostenute per le attività di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

85.0.1

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. I committenti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti a trasmettere all'Agenzia dell'entrate gli elementi principali contenuti nei contratti di appalto o subappalto stipulati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso. I dati da trasmettere e le modalità per la trasmissione telematica sono individuati tramite il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Per l'omissione della trasmissione dei dati ovvero per la trasmissione di dati incompleti o infedeli si rende applicabile una sanzione da cinquecento a mille euro.

2. Nell'ambito della fissazione dei criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle Entrate concentra i controlli sul corretto versamento delle ritenute, sulle imprese in vita da meno di 2 anni che hanno stipulato contratti di appalto.

2-bis. All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È punito con la reclusione da un anno a cinque anni, qualora l'omesso versamento di ritenute di importo superiore a cinquanta mila euro, si realizza nell'ambito di contratti di appalto."».

85.0.2

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti)

1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-*bis* del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS".

2. All'articolo 3 della Legge 1 dicembre 2016, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle attività svolte dall'avvisatore marittimo o *portinform* tra cui il servizio di avvistamento navi e di registrazione dei dati relativi all'ora di arrivo, partenza, ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, nonché il servizio di acquisizione, trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della navigazione in porto e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punto c), della legge 3 agosto 2007 n. 124"».

85.0.3

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente, della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie sostenute da adulti con età superiore a 65 anni, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

85.0.4

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese

veterinarie, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

85.0.5

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni" sono aggiunte le seguenti: "e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni."».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

85.0.6

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

Art. 86.**86.1**

MODENA

Al comma 1, alle parole: «dell'articolo 23 del Regolamento» anteporre le seguenti: «dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b)».

86.2

MODENA

Sopprimere il comma 2.

86.3

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Sopprimere il comma 2.

86.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per far fronte ai disagi derivanti dall'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il primo anno di applicazione la presentazione dei relativi modelli è facoltativa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e applicazione degli ISA».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

86.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini di eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate per il primo anno di applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le risultanze degli indicatori in termini di inaffidabilità per il periodo

d'imposta 2018 sono da considerarsi sperimentali, per cui non si dà luogo alla selezione di liste con punteggio che determina l'accertamento.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e applicazione degli ISA».

86.6

PIZZOL, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare il controllo sulle pratiche evasive ed elusive, in particolare sul controllo dei trasferimenti di valuta, sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2020 all'efficiamento delle attività della Guardia di Finanza.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

86.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».

86.0.1

ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

(Implementazione in Italia del cosiddetto «Investment Management Exemption»)

1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: "dal comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 6-bis, 6-ter e 7".

2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano a condizione che:

1) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma (4), lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

2) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento;

3) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;

4) il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda."».

86.0.2

ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

(Piani di risparmio a lungo termine - PIR)

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30,25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MEB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive integrazioni e modificazioni, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

4. Fermo restando che agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano con efficacia immediata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, pertanto, non necessitano di ulteriori disposizioni attuative».

86.0.3

ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti comma:

"104-bis. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m-octies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.;

104-ter. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.;

104-quater. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-bis, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo a 150.000 ed il secondo a 1.500.000 euro".

2. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

86.0.4

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Contrasto all'evasione fiscale in ambito condominiale)

1. Al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile, sostituire: "far transitare" con: "riscuotere" e: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

2. Al comma 10, dell'articolo 1129 del codice civile sostituire: "per eguale durata" con: "salvo specifica revoca".

3. Al comma 14, dell'articolo 1129 del codice civile sostituire: "l'attività svolta" con: "l'attività prevista, oltre che per la gestione ordinaria, anche con particolare riferimento a quelle di recupero crediti, di disbrigo per gli adempimenti fiscali e per le gestioni straordinarie".

4. Al comma 1, dell'articolo 1130-*bis* del codice civile, dopo: "un revisore che verifichi la contabilità del condominio" aggiungere: "in possesso di apposita certificazione o dei requisiti di cui all'articolo 71-*bis* lettera a), b), c), d), e), f), g) delle disposizioni d'attuazione al codice civile"».

86.0.5

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Contrasto all'evasione fiscale in ambito condominiale)

1. All'articolo 1129 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sostituire: "far transitare" con: "riscuotere" e "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente";

b) al decimo comma sostituire le parole: "per eguale durata" con: "salvo specifica revoca";

c) al quattordicesimo comma sostituire le parole: "l'attività svolta" con: "l'attività prevista, oltre che per la gestione ordinaria, anche con particolare riferimento a quelle di recupero crediti, di disbrigo per gli adempimenti fiscali e per le gestioni straordinarie".

2. Al comma 1, dell'articolo 1130-*bis* del codice civile, dopo le parole: "un revisore che verifichi la contabilità del condominio" aggiungere le seguenti: "in possesso di apposita certificazione o dei requisiti di cui

all'articolo 71-*bis* lettera a), b), c), d), e), f), g) delle disposizioni d'attuazione al codice civile"».

86.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*.

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo, se compatibili si applicano, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega"».

86.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*.

(Inapplicabilità del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti ai fini delle specifiche strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale, dell'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza)

1. In attesa di verificare la effettiva correttezza applicativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 2.4 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione degli esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*, entro 90 giorni: dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie, in attuazione del comma 1, per garantire attività di monitoraggio e valutazione dei potenziali effetti distortivi, in relazione ai periodi d'imposta indicati nel comma 1, ai fini della

corretta rappresentazione della realtà economica di riferimento, derivanti dall'applicazione degli stessi indici».

86.0.8

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Inapplicabilità del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti ai fini delle specifiche strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale, dell'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza)

1. In attesa di verificare la effettiva correttezza applicativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione degli esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie, in attuazione del comma 1, per garantire attività di monitoraggio e valutazione dei potenziali effetti distorsivi, in relazione ai periodi d'imposta indicati nel comma 1, ai fini della corretta rappresentazione della realtà economica di riferimento, derivanti dall'applicazione degli stessi indici».

86.0.9

LANNUTTI, FENU, MATRISCIANO, PESCO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Misure per il rimborso da parte delle banche a coloro che sono stati truffati sull'acquisto di diamanti da investimento)

1. In capo agli istituti di credito e alle società collegate che abbiano concluso un contratto di compravendita di diamanti da investimento dietro pagamento di un corrispettivo superiore al valore di mercato dell'oggetto della compravendita, è fatto obbligo di restituzione della somma risultante dalla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo percepito.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione di soggetti qualificati ai quali sia demandato il compito di valutare il valore di mercato dei beni oggetto del contratto di compravendita di cui al comma 1».

86.0.10

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

1. Al fine di semplificare il rapporto con i cittadini e di razionalizzare e agevolare i servizi agli sportelli delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, l'AGID provvede entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche del contributo di soggetti esterni, alla definizione di linee guide per la realizzazione di un sistema, denominato "Cassetto dei Pagamenti", rivolto a cittadini ed imprese per la regolarizzazione delle loro posizioni creditorie e debitorie relative a servizi utilizzati e tributi dovuti ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi che provvedono a inserire nel sistema i dati relativi secondo le modalità tecniche stabilite da Agid. Il Cassetto dei pagamenti consente la autenticazione tramite SPID ed espone mediante interfacce applicative l'insieme dei pagamenti richiesti consentendone selettivamente il saldo in un'unica soluzione mediante il sistema PagoPA, che provvede poi alla ripartizione dell'ammontare spettante a ciascuna amministrazione o gestore di servizio pubblico.

2. Ad Agid è affidata la definizione delle linee guida per la realizzazione del Cassetto dei Pagamenti entro 9 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Entro 21 mesi dalla data di definizione delle linee guida da parte di Agid, la Società PagoPA realizza, attiva e gestisce il Cassetto dei Pagamenti.

3. Le amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi provvedono alla integrazione applicativa con il Cassetto dei Pagamenti entro 18 mesi dalla attivazione del servizio.

4. La mancata attuazione o il non rispetto dei termini sopra indicati rilevano ai fini della responsabilità disciplinare».

Art. 87.**87.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

87.2

DELL'OLIO, MATRISCIANO, GALLICCHIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono soggetti al pagamento di euro 2,40 a foglio» con le seguenti: «sono soggetti al pagamento di euro 1 per il primo foglio, e di euro 2,4 per ogni foglio successivo al primo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 12.000.000;
2021: – 12.000.000;
2022: – 12.000.000;

87.3

DELL'OLIO, MORONESE, GALLICCHIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per ogni foglio successivo al primo, che resta esente dal pagamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;
2021: – 15.000.000;
2022: – 15.000.000

87.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo"».

87.5

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo"».

87.6

DELL'OLIO, ORTIS, GALLICCHIO, PESCO, BOTTICI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica".

1-ter. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero:

"127-*undevicies*) materiale tipografico e simile attinente alle campagne, elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica".».

87.7

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti

alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

87.8

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 26, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, le parole da: "o per mancato pagamento in tutto o in parte" sino a: "pubblicato nel registro delle imprese" sono soppresse;
- 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";

3) al comma 5, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).";

4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19, l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

5) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato pre-

ventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000.000;

2021: - ;

2022: - .

87.9

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale mediante raccomandata direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni".

2. Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante".».

87.10

BOTTICI, MATRISCIANO, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".

2-ter. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. I maggiori proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

87.11

PERGREFFI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco n. 1 ("Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate"), allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8 ("Ministero dell'interno") sono soppresse le seguenti parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11", A decorrere dall'anno 2020, i proventi di cui all'articolo 2, comma 11 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono riassegnati a favore dei comuni del sedime aeroportuale».

87.12

CALANDRINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede me-

diante utilizzo, fino a concorrenza dell'5 importo prima indicato, di una quota corrispondente dei proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 e di una quota dei proventi derivanti dal rilascio degli stessi certificati».

87.13

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e ai settori della pesca e dell'acquacoltura".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

87.14

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "... e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000.

87.0.1

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 Euro.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente: "39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento"».

87.0.2

GASPARRI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente: "39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento"».

87.0.3

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 87-bis.***(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente: "39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento"».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

87.0.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 87-bis.***(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *vv-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono contratti di assicurazione sulla vita».

87.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 87-bis.***(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *vv-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita».

87.0.6

D'ALFONSO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 87-bis.***(Termini per il rimborso delle imposte al contribuente)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso;

b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

87.0.7

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Regolamentazione della cessione del credito fiscale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 43-bis è sostituito dal seguente: "Art. 43-bis. - *(Cessione legale del credito fiscale)* - 1. I crediti fiscali, di qualsiasi natura, possono essere ceduti a terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto. 18 novembre 1923, n. 2440. La cessione avviene con specifico atto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata e notificato, successivamente al momento della maturazione del credito, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti o presso i quali è tenuto il conto fiscale, di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del contribuente cedente e del cessionario.

2. L'atto di cessione deve contenere l'individuazione esatta della natura e dell'ammontare dei crediti ceduti, anche di natura diversa, purché dovuti ad un unico ente impositore. Il cessionario può utilizzarli in compensazione dei propri debiti tributari, di qualsiasi natura, purché dovuti ad un unico ente impositore, dalla loro maturazione e nei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sino a concorrenza degli stessi o del credito ceduto. Restano impregiudicati: i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito. Il cessionario risponde in solido con il soggetto cedente sino a concorrenza delle eventuali somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero.

3. La cessione preventiva di un credito tributario futuro, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo al momento della sua maturazione e della notifica di cui al comma 1.

4. Nei casi di utilizzo a compensazione di crediti ceduti, il cessionario ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119.

5. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle compensazioni effettuate utilizzando crediti fiscali ceduti nei casi in cui si presentino profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, la compensazione è considerata effettuata dalla data della sua presentazione. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile, l'ente impositore notifica al contribuente cessionario avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio, di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

6. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la cessione del credito non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.

2. Il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla modifica del decreto Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384, recante le norme di attuazione in materia di cessione dei crediti d'imposta, secondo le finalità del presente articolo».

87.0.8

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a dieci milioni di euro".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021».

87.0.9

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Responsabilità del titolare di strutture ricettive in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti, previsti dal presente articolo, rimanendo comunque la riscossione dell'imposta a carico dei titolari delle strutture ricettive, i quali sono responsabili del pagamento ai comuni, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, insieme a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con diritto di rivalsa; per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dei titolari delle strutture ricettive, si applica, in tal caso, esclusivamente la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di reato".

2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, ai titolari delle strutture ricettive nei cui confronti siano già state avviate procedure amministrative o giudiziarie a causa dell'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e qualora queste non siano ancora state definite o non si siano concluse, si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 di-

cembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di reato».

87.0.10

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

1. All'articolo 1, comma 659, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

87.0.11

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Detrazione fiscale dal reddito dal lavoro)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-*bis*, le parole da: "competete", fino a: "di importo pari a" sono sostituite dalle seguenti: "spetta una detrazione rapportata al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a".

2. Con proprio provvedimento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate definisce i termini di attuazione della presente disposizione stabilendo i parametri al fine di garantire, per i contribuenti incapienti, il godimento della detrazione nella modalità del credito per la parte incapiente della detrazione spettante nei limiti di spesa autorizzati a legislazione vigente».

87.0.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-quarter. Prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso entro un limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.

87.0.13

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

1. L'articolo 13-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 830.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

87.0.14

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 87-bis.***(Modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima)*

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società, di pesca durante il periodo, di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea».

87.0.15

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 87-bis.***(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli automezzi destinati alla Protezione Civile)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-bis, è aggiunto in fine, il seguente numero:

"1-*quinquies*) automezzi destinati alla Protezione Civile acquistati dallo Stato e dagli Enti Territoriali".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

87.0.16

TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 87-bis.***(Percentuale di indennizzo per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014)*

1. Il comma 497 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica altresì ai risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014, trasformate in azioni in assenza di specifico loro consenso.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle risorse del fondo Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), di cui al comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incrementato di 200.000.000 di euro.

3. Entro tre mesi il Ministero dell'economia e delle finanze emana un decreto per prevedere alle disposizioni del presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 88.

88.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020, 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) *quanto a 208,4 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui, all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

88.2

CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 209 milioni di euro nel 2020, di 2.026 milioni di euro nel 2021 e di 1.426 milioni di euro nel 2020».

88.3

DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

88.4

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, LA PIETRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 88. – (Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti) – 1. È introdotta per il periodo d'imposta 2020 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRFEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa».

88.5

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Sopprimere il comma 1,**Conseguentemente:*

all'articolo 30, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «all'1,3 per cento» con le seguenti: «allo 0.9 per cento»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «3.278,30» e sostituire le parole: «e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «4.256 milioni di euro per l'anno 2021 e 4.530 milioni di euro a decorrere dal 2022».

88.6

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

All'articolo, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «all'1,3 per cento» con le seguenti: «allo 0,9 per cento»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «3.278,30» e sostituire le parole: «e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «, 4.256 milioni di euro per l'anno 2021 e 4.530 milioni di euro a decorrere dal 2022».

88.7

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «all'1,3 per cento» con le seguenti: «allo 0,9 per cento»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «3.278,30» e sostituire le parole: «e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «, 4.256 milioni di euro per l'anno 2021 e 4.530 milioni di euro a decorrere dal 2022».

88.8

FENU, PUGLIA

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «54», inserire le seguenti:

«a-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, possono esercitare l'opzione per l'esenzione dal pagamento diretto e dall'obbligo di dichiarazione dell'imposta sostitutiva prevista per il medesimo regime, nei termini e nella modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, alle condizioni che seguono:

1) le operazioni di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

2) gli incassi dei compensi relativi alle fatture emesse, devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante altre forme di pagamento elettronico. All'atto del pagamento, il cessionario o committente che effettua il bonifico ovvero l'esercente stesso in caso di pagamento elettronico con carta di debito e di credito, indica il codice

identificativo di appartenenza al regime in opzione, nonché il codice di attività esercitata ATECO, al fine di rendere determinabile in maniera esatta l'importo dell'imposta sostitutiva sulla base dell'aliquota e del coefficiente di redditività da applicare ai ricavi;

3) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, in qualità di sostituti d'imposta, operano una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici ovvero agli altri strumenti di pagamento elettronici, resi a favore dei beneficiari che applicano la misura opzionale di cui al presente lettera;

4) l'imposta sostitutiva oggetto di ritenuta deve corrispondere all'aliquota prevista applicata all'importo del bonifico o del pagamento, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO;

5) le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta;

6) sulla base dei dati comunicati dai sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate elabora e rende disponibile nel cassetto fiscale del contribuente, il quadro precompilato relativo al regime forfettario, da integrare a cura del contribuente nella dichiarazione dei redditi ovvero da confermare in caso di assenza di altri redditi;

a-ter) ai soggetti che esercitano l'opzione di cui alla lettera *a-bis)*, sono riconosciuti i seguenti benefici:

1) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

88.9

DELL'OLIO, GALLICCHIO, PUGLIA, BOTTICI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comma 54" sono sostituite dalle seguenti: "comma 54, lettera a)";

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili".»;

b) *sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) al comma 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse;

2) dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

"d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

88.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) alla lettera d), *dopo le parole*: «al comma 57», *inserire le seguenti*: «, lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse e».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

88.11

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole*: «ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili";

b) *alla lettera d) dopo le parole*: «al comma 57», *inserire le seguenti*: «la lettera d) è abrogata».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

88.12

NANNICINI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) alla lettera d) del comma 57 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino società tra

professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite in forma di società di capitali e cooperative".».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 14 milioni nell'anno 2021 e di 9 milioni a decorrere dall'anno 2022.

88.13

NANNICINI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) alla lettera d) del comma 57 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite in forma di società di capitali e cooperative".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

88.14

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

88.15

ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

88.16

MASINI, FERRO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

88.17

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 57, dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:

"d-ter) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 Euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della l. 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento";».

88.18

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «eccedenti l'importo di 30.000» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, possono accedere al regime forfettario per l'importo pari alla differenza tra quanto percepito per redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e l'importo limite del regime forfettario è pari a euro 65.000».

88.19

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «60.000 euro».

88.20

LANZI, GIROTTO, PUGLIA, FENU, GAUDIANO

Al comma 2, lettera d), capoverso «d-ter)», sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «45.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni».

88.21

MASINI, FERRO

Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

88.22

CARIO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di 30.000 euro», con le seguenti: «di 32.500 euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

88.23

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone" ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile

alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili".

b) al comma 57, lettera d), le parole: "che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero" sono soppresse.».

88.24

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1 commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti, costituite come società di persone, e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2021.

88.25

PEROSINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da: "nonché di imprese non rientranti" a: "Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali"».

88.26

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello della data di entrata in vigore della presente legge e che hanno un'età inferiore a venticinque anni, nel caso di titolari di imprese individuali, ovvero che hanno un'età inferiore a trent'anni, nel caso di liberi professionisti o se hanno conseguito una laurea».

88.27

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soggetti che hanno applicato il regime forfettario a partire dal 2019 possono continuare ad applicare detto regime per gli anni 2020 e 2021 in presenza per detti anni dei requisiti previsti dal comma 9, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 110 milioni per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 si provvede:

quanto a 110 milioni per l'anno 2020 e 132 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

88.0.1

FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Estromissione agevolata beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano

le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2020 e la restante parte entro il 16 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.».

88.0.2

FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Estromissione agevolata beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto

esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2020 e la restante parte entro il 16 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gen-

naio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo».

88.0.3

FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Estromissione agevolata beni ai soci)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dall'imprenditore individuale o dal libero professionista nel periodo compresa tra il 10 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020».

88.0.4

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi, da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente

data certa anteriore al 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento».

88.0.5

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Sostegno attività libero professionale)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, devono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino

al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

88.0.6

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili";

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di, esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio

professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000.

88.0.7

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modifica all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese)

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 24-bis. - *(Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).* - 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le san-

zioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia, delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le persone fisiche con sede all'estero che, nel trasferire la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, decidono per la residenza in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'obiettivo 'Convergenza' ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano per quindici anni della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione.

6. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 6

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

88.0.8

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

1. All'articolo 54, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Per i beni» sono inserite le seguenti: «mobili ed immobili».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

88.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

1. Gli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

88.0.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Disposizioni in materia di compenso non equo)

1. Ai fini del presente articolo, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

2. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

3. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 2 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

88.0.11

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 88-bis.***(Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri)*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

"15-bis. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero"».

88.0.12

VACCARO, ORTIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Disposizioni in materia di compensazioni di crediti con somme dovute in base a dichiarazioni periodiche del contribuente)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-ter. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente e per i quali non sia ancora intervenuta iscrizione a ruolo e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta

a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, per l'individuazione degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 40.000.000;

2021: – 40.000.000;

2022: – 40.000.000.

88.0.13

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrate tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell’articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell’articolo 12-*quinqüies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

88.0.14

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera c), comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera b), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

88.0.15

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Divieto della clausola di gratuità)

1. È fatto divieto di utilizzo alle Pubbliche Amministrazioni della clausola di gratuità nei bandi o selezioni per servizi professionali, fatta eccezione per l'alta consulenza alle Amministrazioni Centrali. È altresì fatto divieto di prevedere corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6; per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Art. 89.

89.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera b), le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

2) al comma 1, alla lettera c), le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

3) al comma 2, le parole: «all'11 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

89.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera b), le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

2) al comma 1, alla lettera c), le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

3) al comma 2, le parole: «all'11 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

89.3

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «11 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 220 milioni per l'anno 2020, 150 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

quanto a 214 milioni per l'anno 2020, 150 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della tabella A allegata allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

89.4

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Sostituire i commi da 4 a 12 con i seguenti:

«4. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

5. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 4, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

6. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta, regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6.

7. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 9 per cento per i beni ammortizzabili e del 7 per cento per i beni non ammortizzabili.

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate in un'unica rata o in 8 rate trimestrali di cui la prima rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. In caso di pagamento in 8 rate trimestrali si applicano gli interessi al tasso legale su ogni rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11,13,14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si con-

siderano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022.

12. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 7, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 6».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

89.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il saldo attivo della rivalutazione, anche formatosi in periodi d'imposta precedenti, può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 9».

89.6

CONZATTI, COMINCINI

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 6:

a) le parole: «il saldo attivo della rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti: «il saldo attivo della presente rivalutazione e delle precedenti rivalutazioni»;

b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle parole: «8 per cento»;

2) al comma 7 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle parole: «10 per cento»;

b) le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle parole: «8 per cento»;

3) al comma 8 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «del quarto esercizio successivo» sono sostituite con le parole: «del terzo esercizio successivo».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,8 milioni di euro nel 2021, di 7 milioni di euro nel 2022, di 7,3 milioni di euro nei 2023 e di 7,6 milioni nel 2024.

89.7

MANCA, FERRARI

Al comma 7, sostituire le parole da: «12 per cento per cento per i beni ammortizzabili e 10 per cento per i beni non ammortizzabili» con le seguenti: «8 per cento per i beni ammortizzabili e 6 per cento per i beni non ammortizzabili».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 6.300.000;

2021: – 6.300.000;

2022: – 6.300.000.

89.8

FERRO, PEROSINO

All'articolo 89, comma 7, sostituire le parole da: «12 per cento per cento per i beni ammortizzabili e 10 per cento per i beni non ammortizzabili», con le seguenti: «8 per cento per i beni ammortizzabili e 6 per cento per i beni non ammortizzabili».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 6,3 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

89.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

All'articolo 89, comma 7, sostituire le parole da: «12 per cento per cento per i beni ammortizzabili e 10 per cento per i beni non ammortiz-

zabili», con le seguenti: «8 per cento per i beni ammortizzabili e 6 per cento per i beni non ammortizzabili».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 6,3 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

89.10

FAGGI

Al comma 7, sostituire le parole: «nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento per i beni ammortizzabili e dell'8 per cento per i beni non ammortizzabili».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.990.000;

2021: - 2.990.000;

2022: - 2.990.000.

89.11

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse».

89.12

COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da: "200 milioni" a: "600 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "1 miliardo di euro per ciascun anno";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente;

"b) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo, e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

89.13

COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'arco temporale di investimento dei fondi di investimento europeo a lungo termine, le minusvalenze latenti, certificate alla fine di ciascun esercizio, potranno essere portate in detrazione di imposta nell'esercizio, successivo, per la quota non già compensata da plusvalenze latenti relative ai periodi di imposta precedenti"».

89.14

COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può";

b) dopo il comma 1 è inserito, il seguente:

"1-bis. Qualora le condizioni sub a) e b) siano certificate alla fine di ciascun esercizio, alle agevolazioni fiscali descritte nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 comma 100 e 100-bis, si aggiunge una ulteriore agevolazione in linea con quanto previsto dalla normativa sulle *Start up* innovative e PMI innovative come disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2019, contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33"».

89.15

COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "aventi una capitalizzazione massima di un miliardo di euro rilevata al 31 dicembre di ciascun anno solare". All'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, dopo le parole: "*venture capital*" sono aggiunte le seguenti: ", o *private equity* non acquistato sul mercato secondario"».

89.16

COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, in relazione alle quantità di investimenti ammissibili certificati alla fine di ogni esercizio, nell'ambito di investimenti effettuati in OICR, gestioni patrimoniali, o polizze *unit linked multiramo* (cosiddetto approccio *look through*) avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera, cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma"».

89.17

COMINCINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 100 è aggiunto il seguente comma:

"100-bis. Nell'arco temporale del piano di risparmio a lungo termine, le minusvalenze latenti, certificate alla fine di ciascun esercizio, potranno essere portate in detrazione d'imposta nell'esercizio successivo, per la quota non già compensata da plusvalenze latenti relative ai periodi di imposta precedenti"».

89.18

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non è superiore a 516,46 euro", sono sostituite dalle seguenti: "non è superiore a 800 euro"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

89.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Estromissione agevolata beni strumentali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 dicembre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

89.0.2

LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462)*

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro";

b) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Per gli obblighi di cui agli articoli 4, comma 4, 6, commi 4 e 7, comma 3 il soggetto, pubblico o privato, che è stato incaricato delle verifiche dal datore di lavoro, corrisponde al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una quota pari al 5 per cento della tariffa stabilita tra le parti contraenti l'attività di verifica stessa"».

89.0.3

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Deduzione delle spese per l'alloggio del personale)

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto dall'articolo 77,

comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62, per il medesimo periodo temporale ivi indicato"».

Art. 90.

90.0.1

SIRI, MONTANI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n.247, è abrogato.

2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES) una quota parte, nella misura dell'8,7 per cento è destinata alle regioni. Al fine di assicurare il rispetto delle regole davanti all'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni è quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e le relative norme incompatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.400,7 per il 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno

2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

3) quanto a 994,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) per gli anni dal 2021 al 23 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 99, comma 2».

90.0.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Modifica al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "è in ogni casa pari al cento per cento dell'imposta cor-

rispondente all'importo non documentato", sono sostituite dalle seguenti: "è applicata secondo quanto previsto dal comma 1, terzo periodo"».

90.0.3

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente: "*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060"».

Conseguentemente, ridurre di 63 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

90.0.4

GALLONE, RIZZOTTI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dal 2020;

alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

90.0.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Dimezzamento aliquota IRES strutture ospedaliere)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 52-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi ai presidi ospedalieri, pubblici e privati, in relazione all'attività svolta per conto e/o in convenzione con il servizio sanitario nazionale».

90.0.6

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Misure fiscali auto disabili)

1. Il punto n. 31, della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, GPL o ibrida, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel nonché mediante alimentazione elettrica, adattati per la locomozione dei sog-

getti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, GPL o ibrida, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel nonché mediante alimentazione elettrica, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti nonché ai soggetti con handicap psichico e mentale grave, agli invalidi gravi e ai pluriamputati di cui all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica, ferme restando le altre condizioni dallo stesso previste, con riferimento a tutti i veicoli indicati al n. 31 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2020: – 3 milioni;
2021: – 5 milioni;
2022: – 7 milioni.

90.0.7

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Riparametrazione bollo autoveicoli commerciali)

1. Al fine di incentivare il ricambio del parco veicolare di mezzi commerciali, tenuto conto del principio comunitario del "chi più inquina paga" di cui alla Direttiva 2004/35/CE, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aumento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, relative dei veicoli della medesima categoria, immatricolati come Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +60 per cento per i veicoli Euro 0 e Euro 1;
- b) +55 per cento per i veicoli Euro 2;
- c) +50 per cento per i veicoli Euro 3;
- d) +45 per cento per i veicoli Euro 4.

2. L'addizionale è corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

90.0.8

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni fiscali per il rinnovo autoveicoli commerciali usati)

1. In via sperimentale, a chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, un veicolo di categoria N1 usato di categoria Euro 5/V o Euro 6/V, purché immatricolato da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è condizionato alla contestuale consegna per la rottamazione un veicolo ante Euro 3, che risulti intestato all'acquirente o a un familiare convivente da almeno di 12 mesi.

3. Le condizioni e i criteri per l'erogazione del contributo sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante l'introduzione di una addizionale erariale per gli anni 2020, 2021, 2022 delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, relative dei veicoli della medesima categoria, immatricolati come Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +60 per cento per i veicoli Euro 0 e Euro 1;
- b) +55 per cento per i veicoli Euro 2;
- c) +50 per cento per i veicoli Euro 3;
- d) +45 per cento per i veicoli Euro 4.

5. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

90.0.9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 90-bis.**

1. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente, di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle entrate tramite intermediari abilitati"».

90.0.10

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 90-bis.***(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)*

1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2019, entro il limite di 240 milioni di euro annui.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 240 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui all'allegato A della presente legge».

Art. 91.**91.1**

TOSATO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:*

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e

2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 134,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 204,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 60.600.000;

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 60.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000.

91.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

91.3

D'ARIENZO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fino al 31 dicembre 2023. Per i concessionari il cui contratto scade entro la medesima data qualora la quota di ammortamento indeducibile calcolato non possa essere interamente computata in diminuzione del reddito realizzato nei periodi di imposta successivi determinato sulla base del piano economico finanziario della concessione, la quota annuale di ammortamento determinata in applicazione del comma 1 è deducibile in ciascun periodo fino a concorrenza del reddito di imposta».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

91.4

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.**(School bonus)**

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito, d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

6. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi dei commi 4 e 5, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Alle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2021, in euro 15 milioni per l'anno 2022, in euro 22,5 milioni per l'anno 2023, in euro 15 milioni per l'anno 2024 e in euro 7,5 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015».

91.0.2

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(School bonus)

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni effettuate in ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito

d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette somme sono riasestate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciagli. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

6. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi dei commi 4 e 5, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Alle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutate in euro 5,8 milioni per l'anno 2021, in euro 11,6 milioni per l'anno 2022, in euro 17,4 milioni a partire dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015».

91.0.3

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Detrazione IRPEF per erogazioni liberali a favore di Venezia)*

1. Per le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020, mediante bonifico a favore di conto corrente intestato al comune di Venezia e vincolato alla raccolta di fondi destinati ad essere impiegati per finanziare interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, danneggiati in occasione degli allagamenti determinati dalle maree eccezionali verificatesi nel mese di novembre dell'anno 2019, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di effettuazione dell'erogazione liberale e in quelli successivi.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'andamento, delle minori entrate derivanti dall'andamento delle detrazioni di cui al presente articolo anche al fine dell'attivazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 74 milioni di euro per l'anno 2020, di 138,3 milioni di euro per l'anno 2021, 17,8 milioni di euro per l'anno 2022, 0,9 milioni di euro per l'anno 2023, 23,7 milioni di euro per l'anno 2024, 79,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 268 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

91.0.4

DRAGO, GRANATO, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Modifiche alla disciplina in materia di agevolazioni fiscali per i soggetti con diagnosi di DSA)*

1. Ai soggetti titolari della responsabilità genitoriale di studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione con diagnosi certificata di DSA

è concesso un contributo a copertura integrale del costo sostenuto e fino a un tetto massimo di spesa di euro 3.000 per ciascun anno solare, finalizzato all'acquisto degli strumenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un apposito elenco degli strumenti compensativi comprendente i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 170 del 2010. Con le medesime modalità l'elenco è aggiornato ogni due anni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro e può essere altresì utilizzato a copertura del costo di frequenza di doposcuola didattico specializzato presso strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero cooperative, associazioni, educatori, esperti, *tutor* didattici specializzati nel trattamento dei DSA compresi in un apposito elenco istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. I dispositivi di cui al comma 1 possono essere acquistati presso un produttore o un rivenditore, esclusivamente dietro presentazione di specifica prescrizione rilasciata da un medico specialista corredata dalla diagnosi di DSA. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto pari al prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La lettera *e-ter)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

91.0.5

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Agevolazioni fiscali in favore del settore automobilistico)

1. Al fine di sostenere il settore automobilistico e rilanciare la domanda interna, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 22 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle autovetture di nuova immatricolazione nell'anno in corso. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento del limite massimo di cui al comma 6.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023 e immatricolati entro il 30 settembre 2023.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi della normativa vigente.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

91.0.6

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Modifiche al superbollo auto).*

1. Dopo il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"21-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'addizionale di cui al comma precedente non si applica per i veicoli con livello di emissioni NEDC correlato inferiore o pari a 95 grammi di CO₂ per km.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, corrispondenti a euro 3 milioni per l'anno 2020, euro 3,5 milioni per l'anno 2021 e euro 4 milioni dall'anno 2022, si provvede mediante l'introduzione d'una addizionale erariale parametrata sulla tassa automobilistica di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle autoveicoli immatricolate come Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +15 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2020;
- b) +19 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;
- c) +22,5 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2022.

4. L'addizionale è corrisposta con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita con l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

91.0.7

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Incentivi fiscali rinnovo autoveicoli usati)*

1. In via sperimentale, a chi acquista in Italia, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, un veicolo di categoria M1 usato di categoria Euro 5 o Euro 6, purché immatricolato in Italia da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro (IVA esclusa).

2. L'incentivo di cui al comma 1 è condizionato alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo ante Euro 4, che risulti intestato all'acquirente o a un familiare convivente da almeno 12 mesi.

3. Le condizioni e i criteri per l'erogazione del contributo sono identici a quelli previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 1036-

1038, stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, corrispondenti a euro 300 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante l'introduzione di una addizionale erariale parametrata sulla tassa automobilistica di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle autovetture immatricolate come Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +15 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2020;
- b) +19 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;
- c) +22,5 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2022.

5. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

91.0.8

NASTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disposizioni in favore degli utenti delle autostrade italiane)

1. Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente: "33-bis. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita. Il blocco di cui alla presente disposizione è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione"».

91.0.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Assegnazione o cessione agevolata di taluni beni ed estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

91.0.10

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Risorse per le Zone franche urbane non ricomprese nell'obiettivo "Convergenza")*

1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza", è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.11

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Iva agevolata per la vendita di birra in bottiglia destinata al riuso)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, la vendita di birra ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso è soggetta all'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Parte III, è aggiunta la seguente: "Parte III-bis. Beni e servizi soggetti all'aliquota del 20 per cento. 128) Birra venduta ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

91.0.12

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. I pagamenti di tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme da effettuarsi tramite modello F23 possono essere effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tramite il modello di versamento unitario F24.

2. Le disposizioni di attuazione del comma precedente sono emanate, entro novanta giorni dall'approvazione del presente [...], con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

91.0.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

91.0.14

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere

le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere: "2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

91.0.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), aggiungere, in fine, il seguente comma: "3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

91.0.16

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

91.0.17

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 49, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

91.0.18

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 49, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

91.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunemente demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare"».

91.0.20

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Navigazione) aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare"».

91.0.22

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Estensione regime fiscale agevolato per recupero crediti costituiti da compenso professionale)

1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, dopo le parole: "rapporti di pubblico impiego," sono inserite le seguenti: "nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti i compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica"».

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.23

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Regime IVA per le navi adibite alla navigazione in alto mare)*

1. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale venga superato il limite delle acque territoriali, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendano avvalersi della facoltà di fare acquisti o importazioni senza il pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante dichiarazione resa sotto la propria responsabilità. La predetta dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le parti. La dichiarazione deve essere consegnata o trasmessa al fornitore o al prestatore, ovvero in dogana. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave verificano, a conclusione dell'anno solare, l'esistenza della condizione effettiva della navigazione in alto mare".

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello di dichiarazione nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo».

91.0.24

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Split payment)*

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

91.0.25

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Split payment)*

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

91.0.26

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Split payment e soglia di compensazione)*

1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

91.0.27

FENU, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Detrazione IVA)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato", fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "nella quale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2019».

91.0.28

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Detrazione IVA)

1. All'articolo 19, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "nella quale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.29

PICHELTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Termine di emissione delle fatture)

1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa entro venti giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo all'effettuazione,"».

91.0.30

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Norme IVA)*

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, ripristinare il seguente comma: "4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";

c) al comma 5, inserire il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).".

d) dopo il comma 5, ripristinare il seguente comma: "6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, ripristinare il seguente comma: "11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

g) al comma 12, le parole: "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del comma 4, lettera b)".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente:

alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: – 128.000.000;

CS: – 128.000.000;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.660 milioni di euro»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

91.0.31

FREGOLENT, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Requisiti ulteriori apertura partite IVA)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono presentare all'Agenzia delle entrate apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione reddituale e patrimoniale, nonché apposita certificazione che attesti un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)".».

91.0.32

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Pagamento delle imposte accertate)*

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'ultimo comma, le parole: "a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa", sono sostituite dalle seguenti: "a quello di ricezione della fattura con l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa"».

91.0.33

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

91.0.34

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

91.0.35

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari";

b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della presente legge.».

91.0.36

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.**

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

1. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito come segue:

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I soggetti indicati nel primo comma presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'ar-

ticolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.».

91.0.37

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Controllo di regolarità fiscale in caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro da parte della PA)

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "cinquemila" è sostituita dalla seguente: "diecimila"».

Conseguentemente, ridurre di 175 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.38

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Consolidato fiscale e IVA di gruppo)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 è sostituito dal seguente: "Agli effetti del presente decreto si considerano controllate:

a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice le cui quote sono possedute, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale fin dal 1° luglio dell'anno solare precedente quello relativamente ai quale la società controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione;

b) le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata con le quali fin dall'inizio dell'anno d'imposta, relativamente a) quale la società controllante e la società, controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione sussiste, direttamente o indirettamente, il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile ed al cui capitale sociale ed al cui utile di bilancio la società controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50 per cento, senza considerare le azioni o quote prive del diritto

di voto esercitarle nelle assemblee di cui agli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis*, del codice civile"».

91.0.39

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-*bis*.

(Termine per la richiesta di registrazione)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, le parole "entro 20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni".».

91.0.40

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-*bis*.

(Conversioni in euro)

1. Gli importi espressi in lire nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono convertiti in euro e sono arrotondati:

a) alla decina di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è inferiore a mille euro;

b) alla centinaia di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è pari o superiore a mille euro.

2. Gli importi espressi in euro nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono arrotondati secondo i medesimi criteri di cui al comma precedente.

Conseguentemente:

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

91.0.41

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Regime opzionale, di determinazione del reddito di impresa di società tra professionisti)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.";

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento del-

l'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.».

91.0.42

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le somme di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 possono essere restituite al netto dell'imposta. In tali ipotesi, le somme restituite non costituiscono oneri deducibili. Al soggetto erogatore spetta un credito d'imposta, determinato applicando all'importo delle somme di cui al comma 1, lettera *d-bis*) l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241."».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2

91.0.43

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Detrazione spese servizi forniti da liberi professionisti iscritti a ordini professionali)*

Dopo la lettera *i-decies*), comma 1, dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari. La suddetta detrazione è ridotta al 5 per cento dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.44

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi legali)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 917/1986, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute per la difesa legale di diritti della persona o della personalità, in materia di diritti dei minori e della famiglia o in materia di tutela della salute, in sede giudiziale e stragiudiziale, se le prestazioni sono fornite da professionista avvocato iscritto all'albo, per un importo non superiore a 20.000 euro.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.45

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi legali)

1. Al decreto legislativo 917/1986, dopo l'articolo 16-bis, è inserito il seguente:

"Art. 16-ter.

(Detrazione delle spese per la difesa legale in materia diritti della persona o della personalità, in materia di diritti dei minori e della famiglia o in materia di tutela della salute)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti per la difesa legale in materia di diritti di famiglia, in sede giudiziale o stragiudiziale, se la prestazione è fornita da avvocato iscritto all'albo".».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.46

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Tassazione indennità di fine rapporto)

1. Nell'articolo 19, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.».

91.0.47

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Locazioni residenziali delle imprese)*

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento.».

Conseguentemente:

*sopprimere il comma 2 dell'articolo 99;
alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000

91.0.48

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Modifiche all'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 inserire la seguente lettera:

"b) i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte del datore di lavoro in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, ovvero a favore di dipendenti residenti nei Comuni interessati da un evento eccezionale come stabiliti da specifici provvedimenti emergenziali".».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui a comma 2 dell'articolo 99.

91.0.49

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Errori contabili)

1. L'articolo 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che assume rilievo fiscale, per i soggetti IAS *adopter*, anche il principio di materialità in base al quale gli elementi reddituali, non connotati del carattere della materialità, devono assumere rilievo nell'esercizio di imputazione determinato secondo i principi contabili internazionali.».

91.0.50

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Estensione alle micro-imprese del principio di derivazione rafforzata)

1. All'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile,", ovunque presenti, sono soppresse.».

91.0.51

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi da 1 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano agli interessi passivi sostenuti da società consortili costituite ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, o da consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera

e) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, allo scopo di finanziare le attività i cui costi sono da esse successivamente riaddebitati ai consorziati ove questi ultimi svolgano i progetti infrastrutturali pubblici».

91.0.52

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)

1. All'articolo 96, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)".».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.53

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Oneri di utilità sociale)

1. All'articolo 100 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

"5. Ai fini dell'applicazione delle lettere a), b), g), h), l), o-bis) del comma 2 del presente articolo, in caso di erogazioni liberali provenienti da società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il riferimento all'ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato deve intendersi al reddito complessivo globale; in caso di erogazioni liberali provenienti da società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 130 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 il riferimento all'ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato deve intendersi al reddito imponibile complessivo. Per i soggetti di cui all'articolo 162-bis, lettere b) e c) del Testo Unico delle imposte sui

redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il predetto limite del 2 per cento deve intendersi riferito all'ammontare delle plusvalenze e dei dividendi di cui, rispettivamente, agli articoli 87 e 89 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.

6. Ai fini dell'applicazione della lettera *d*) del comma 2 del presente articolo, il riferimento all'ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile deve intendersi al reddito complessivo globale per le società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero al reddito imponibile complessivo per le società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 130 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Per i soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, lettere *b*) e *c*) del Testo Unico delle imposte, sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il predetto limite dell'1 per cento deve intendersi riferito all'ammontare delle plusvalenze e dei dividendi di cui, rispettivamente, agli articoli 87 e 89 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986".».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.54

PICETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-*bis*.

(Spese di rappresentanza)

1. All'articolo 108, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: *a*) al 2 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; *b*) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; *c*) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni."».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.55

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Interpretazione dell'articolo 110, TUIR)

1. All'articolo 110 del testo unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

"10. L'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al periodo d'imposta 2014, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, si interpreta nel senso che, ferma la necessità della dimostrazione della concreta esecuzione di tali operazioni, la prova dell'effettivo interesse economico è in ogni caso soddisfatta quando sia provato che il prezzo di acquisto di beni dal fornitore *black list* è inferiore o eguale al valore di mercato del medesimo bene, intendendosi per tale quello risultante dalle quotazioni ufficiali del medesimo ai momento di chiusura della contrattazione, ove esistenti. La presente disposizione si applica a tutti i rapporti impositivi non definiti con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo inoppugnabile, alla data della sua entrata in vigore."».

91.0.56

PICETTO FRATIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Adeguamento e conversione in euro dei limiti deducibilità relativi a mezzi di trasporto e telefoni cellulari)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 164, comma 1, lettera b):

1) le parole: "20 per cento", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro ventimila per le autovetture e gli autocaravan, euro cinquemila per i motocicli, euro duemilacinquecento per i ciclomotori, dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro quattromila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro cinquecento per i ciclomotori.";

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "i predetti limiti di euro ventimila e di euro quattromila sono elevati rispettivamente a ventinovemila euro e a seimila euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.".

2. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*d-bis*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera *gg*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di manutenzione, riparazione e impiego delle apparecchiature stesse è ammessa in detrazione nella misura dell'80 per cento se tali apparecchiature non sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione."».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.57

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure fiscali per favorire lo sviluppo delle società tra professionisti)

1. Gli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

91.0.58

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella dispo-

nibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia."».

91.0.59

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

"d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."».

91.0.60

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Autotutela)

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-*octies*, aggiungere il seguente comma:

"1-novies. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela."».

91.0.61

MALLEGNÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)

1. All'art. 2, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*" sono abrogate.».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

91.0.62

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*" sono abrogate.».

91.0.63

PARRINI, BINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*" sono abrogate.».

91.0.64

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: "rinuncia ad impugnare" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,".».

91.0.65

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Interessi corrispettivi)*

1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. L'imposta di cui al comma precedente è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l'acquirente del premio ha effettuato la registrazione dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura, ha effettuato la registrazione contabile del documento relativo all'acquisto stesso. Nel caso di premi costituiti da buoni sconto il versamento è comunque dovuto entro il giorno 16 del mese successivo alla data di chiusura della manifestazione a premi quale risulta dal regolamento dell'iniziativa.

8-ter. Qualora l'imposta versata risulti superiore a quanto dovuto in sede di chiusura della manifestazione a premi, l'eccessivo versamento potrà essere portato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, indipendentemente dall'entità dell'importo.

8-quater. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto."».

91.0.66

PICHETTO FRATIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Obbligo di notifica avvisi bonari)*

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità della iscrizione a ruolo di cui al comma 1.";

b) nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a seguito dei predetti controlli formali.".

2. Nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 3 la parola: "comunicato" è sostituita dalla seguente: "notificato" e la parola: "comunicazione", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "notificazione degli esiti della liquidazione.".

3. Nell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 4 la parola: "comunicato" è sostituita dalla seguente: "notificato".».

91.0.67

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel secondo periodo dopo le parole: "In tal caso," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo,";

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede ai pagamento

ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione."».

91.0.68

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Sospensione termini di pagamento)

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza.";

b) nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione, all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza."».

91.0.69

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. in deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso."».

91.0.70

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Estensione del ravvedimento operoso)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-*bis* è abrogato.»

91.0.71

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)*

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, lettera *a*), sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

91.0.72

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Addizionale comunale dell'Irpef)*

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, primo periodo, le parole: "nove rate mensili" sono sostituite con le seguenti: "undici rate mensili"».

91.0.73

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Interessi corrispettivi)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "0.40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

2) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,30 per cento».

2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

91.0.74

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei

redditi. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».

91.0.75

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Stabile organizzazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 in relazione alla dichiarazione presentata dall'ente soggetto ad imposizione in Italia, non dà luogo a fatti punibili ai sensi del presente articolo la omessa presentazione di una delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti da parte di un ente non residente in relazione ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato operante all'interno di un ente residente soggetto ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed alle norme sul sostituto di imposta."».

91.0.77

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Omesso versamento dell'IVA e delle ritenute)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 10-bis è abrogato;
 - b) l'articolo 10-ter è abrogato».
-

91.0.78

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 4-*bis* si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, in conto proprio o per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.79

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

91.0.80

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Esito delle attività istruttorie)*

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima."».

91.0.81

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)*

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis.*(Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)*

1. Prima dell'emissione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione o altri atti impositivi diversi da quelli di mera liquidazione di imposte dichiarate dal contribuente, l'ufficio impositore, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica al contribuente un preventivo invito al contraddittorio.

2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce il controllo, ove si tratti di tributo periodico;

b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c) il termine assegnato, non inferiore a sessanta giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte, e non inferiore a quindici giorni per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

4. Prima del decorso di sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 l'atto impositivo non può essere emesso, salvo casi di particolare urgenza, non dipendenti dal comportamento dell'ente impositore, da motivare, a pena di nullità, nello stesso atto impositivo.

5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparando presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo. In tal caso, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi centoventi giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente in sede di comparizione presso l'ufficio o attraverso i documenti e le memorie scritte, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso;

d) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.".

2. L'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è abrogato».

91.0.82

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

Conseguentemente:

1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2019.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'anno 2019 sono ridotti di 270 milioni di euro.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio Usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è incrementata in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 150 milioni di euro nel 2019; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.83

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Estensione regime fiscale agevolato per recupero crediti costituiti da compenso professionale)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "assistenza obbligatorie, nonché" sono inserite le seguenti: "per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti per compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica, e"».

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.84

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Quadro VT)*

1. L'articolo 33, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato».

91.0.85

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Compensazione dei crediti di imposta)*

1. All'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "Decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241," sono aggiunte le seguenti: "per importi superiori a 5.000 euro annui,"».

Conseguentemente, alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: – 26.000.000;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 14 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

ridurre di 326 milioni di euro l'importo di cui all'articolo 31, comma 3.

91.0.86

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Sospensione delle deleghe di versamento)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-ter è abrogato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 239 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.».

91.0.87

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Spese di rappresentanza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 ai fini dell'applicazione dei criteri e dei limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza contenuti nel decreto ministeriale 19 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2009, n. 11, i contribuenti non sono tenuti all'obbligo di raccolta delle generalità dei soggetti ospitati di cui all'articolo 1, comma 5 del medesimo decreto».

91.0.88

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Modifiche alla soglia di preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020";

b) le parole: "di ammontare superiore a millecinquecento euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare superiore a cinquemila euro"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 60.000.000;
2021: – 60.000.000;
2022: – 60.000.000.

91.0.89

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Responsabilità del titolare di strutture ricettive in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è così modificato: "Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo, rimanendo comunque la riscossione dell'imposta a carico dei titolari delle strutture ricettive, i quali sono responsabili del pagamento ai comuni, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, insieme a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con diritto di rivalsa; per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dei titolari delle strutture ricettive, si applica, in tal caso, esclusivamente la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di reato".

2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, ai titolari delle strutture ricettive nei cui confronti siano già state avviate procedure amministrative o giudiziarie a causa dell'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e qualora queste non siano ancora state definite o non si siano concluse, si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di reato».

91.0.90

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica)*

1. I commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.91

FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 91-bis.

(Superamento del meccanismo di proroga annuale della compensazione con importi iscritti a ruolo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e seguenti, con riferimento ai carichi in ogni tempo affidati agli agenti della riscossione.

Art. 91-ter.

(Estensione della compensazione agli importi risultanti da avvisi bonari)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'iscrizione a ruolo non è altresì eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto provvede a pagare le somme dovute mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. L'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è tuttavia ridotto a zero nel caso in cui la scadenza di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei crediti di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, offerti in pagamento a titolo di compensazione, risulti antecedente alla scadenza entro cui avrebbero dovuto essere versati i debiti tributari cui le sanzioni amministrative afferiscono. Ai fini di cui ai periodi precedenti, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.8 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il predetto pagamento totale o parziale. Laddove sia verificata l'inesistenza o l'invalidità della certificazione, si procede con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute".

Art. 91-quater.

(Estensione dell'obbligo di invio preliminare dell'avviso bonario)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione," sono soppresse;

b) dopo le parole: "a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici," sono inserite le seguenti: "a effettuare i versamenti dovuti,"».

91.0.92

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono soppresse, e al successivo comma 659 le parole: "può prevedere", sono sostituite con la seguente: "prevede"».

91.0.93

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014", con le parole: "30 giugno 2020, sostituire la parola: dovuto' con le seguenti: dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e sostituire il comma 732 con il seguente: "732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei ca-

noni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a*) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; *b*) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate"».

91.0.94

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014", con le parole: "30 giugno 2020", e la parola: "dovuto", con le seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

b) sostituire il comma 732 con il seguente: "732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento":

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».

91.0.95

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti)

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

91.0.96

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis

(Esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: "1-bis. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996 n. 696, e successive modificazioni e integrazioni dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente;"».

91.0.97

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disapplicazione sanzioni per omessa fatturazione)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al terzo periodo, le parole: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019", sono sostituite con le seguenti: "Per l'anno d'imposta 2019" e il quarto periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – .

91.0.98

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Rafforzamento del regime di adempimento collaborativo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.";

b) il comma 4 è abrogato».

91.0.99

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo 91-quater, aggiungere il seguente:***«Art. 91-quinquies.***(Assegnazione o cessione agevolata di taluni beni e estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. I versamenti rateali dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle esclusioni dal patrimonio dell'Impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

91.0.100

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, il comma 484 è sostituito con il seguente: "484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la

decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

91.0.101

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente: "484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

91.0.102

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Interessi corrispettivi)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, al secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", sono sostituite dalle seguenti: "definito nel bando di gare dalle amministrazioni aggiudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare"».

91.0.103

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell’articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell’articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5».

91.0.104

MANCA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-*bis*.

1. All’articolo 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «versato presso gli alloggi concessi in locazione breve ovvero qualsiasi altra struttura ricettiva, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, interviene altresì, in subordine ad apposita convenzione operativa sottoscritta con i Comuni a rilevanza, nella riscossione e riversamento, in qualità di agente contabile per conto di locatori e gestori di strutture ricettive»;

b) le parole: «, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge è dal regolamento comunale» sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono sostituite le parole da: «sitate sul proprio territorio» fino a: «notte di soggiorno» con le seguenti: «nonché negli immobili concessi in locazione breve situati sul proprio territorio, da applicare, secondo l'esclusivo criterio della percentuale sul prezzo di soggiorno, sino al tetto massimo pari al 10 per cento del canone o corrispettivo versato, comprensivo di qualsiasi costo accessorio».

91.0.105

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

91.0.106

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disapplicazione sanzioni per omessa fatturazione)

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto-legge del 26 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019", sono sostituite con le seguenti: "Per l'anno d'imposta 2019";

b) le parole: "Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.", sono abrogate».

91.0.107

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "approdo" è sostituita con le seguenti: "ormeggi e degli approdi turistici"; la parola: "2020" con le seguenti: "2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

91.0.108

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "approdo" è sostituita con le seguenti: "ormeggi e degli approdi turistici"; la parola: "2020" con le seguenti: "2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,"».

91.0.109

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ecobonus)*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1041 è sostituito dal seguente:

"1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 360 milioni per il 2020, di 492 milioni per il 2021 e di 665 milioni per il 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio";

b) al comma 1042 le parole: "A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, corrispondenti a euro 300 milioni per l'anno 2020, euro 492 milioni per l'anno 2021, euro 665 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante l'introduzione di una addizionale erariale parametrata sulla tassa automobilistica di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +15 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2020;
- b) +19 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;
- c) +22,5 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2022.

3. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro, novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

91.0.110

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.", sono sostituite dalle seguenti: "nonché la mancanza di condanne definitive per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, fino a che la pena non sia stata completamente eseguita".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla mensilità del beneficio successiva alla adozione del provvedimento dell'INPS, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, di approvazione del modulo di domanda che recepisce le modifiche nei requisiti di accesso al beneficio di cui al medesimo comma 1.

3. Per finalità di verifica e di semplificazione della domanda del beneficio, nonché per la verifica del requisito di cui al comma 1 per i benefici in corso di godimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, mette a disposizione dell'INPS, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i dati sulle persone che abbiano fatto richiesta del reddito o della pensione di

cittadinanza nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dal comma 1».

91.0.111

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019)

All'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019 alla lettera *a*) sono aggiunte le seguenti parole: «dei soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

91.0.112

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituita con la seguente: "*a*) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;"».

91.0.113

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

1. Al decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, gli articoli 1, 2,4 e 39 sono abrogati.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 941 milioni di euro per il 2020 e di 1337,8 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante:

a) quanto all'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come ride terminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) quanto all'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 31, comma 3.».

91.0.114

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

1. Al decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, l'articolo 3 è abrogato
2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1084 milioni di euro per il 2020 e di 878 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) per quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) per quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

b) per quanto a 678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa de-

rivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

c) per quanto all'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 31, comma 3.».

91.0.115

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera c) è abrogata».

91.0.116

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera c) è abrogata».

91.0.117

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera c) è abrogata».

91.0.118

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)*

La lettera c), comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, è abrogata».

91.0.119

FERRARI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera c) è abrogata».

91.0.120

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)*

1. Al comma 1, la lettera c) dell'articolo 5 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogata».

Art. 92**92.1**

PERGREFFI, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 909 milioni di euro per l'anno 2021 e 909 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

92.2

ENDRIZZI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», con le seguenti: «apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;

b) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «200.000»;

2) sostituire la parola: «1.400» con la seguente: «2.800»;

3) aggiungere infine le seguenti parole: «per tali diritti non sarà possibile il rilascio di ulteriori nullaosta in conseguenza di guasto o in caso di modifiche dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;

c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «58.000» con la seguente: «50.000»;

2) *sopprimere le parole:* «, nonché nelle sale scommesse e sale bingo»;

3) *sostituire la parola:* «15.500» *con la seguente:* «20.000»;

4) *aggiungere infine le seguenti parole:* «per tali diritti non sarà consentita la sostituzione degli apparecchi in caso di guasto o le modifiche delle dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge.»;

d) al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «35.000» *con la seguente:* «25.000» *e la parola:* «11.000» *con la seguente:* «18.000»;

e) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2.800» *con la seguente:* «2.400» *e la parola:* «30.000» *con la seguente:* «40.000»;

f) al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «50», *con la seguente:* «40» *e la parola:* «2.000.000» *con la seguente:* «3.000.000»;

g) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è riservato: al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione dei *report* sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»;

h) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendo sede legale ovvero operativa», *con le seguenti:* «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;

2) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Con decreto del Ministro dell'economia e finanza, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i criteri per rapportare il prelievo applicato ai concessionari aventi sede legale in Paesi esteri al fine di mantenere invariato il gettito fiscale, rispetto ai concessionari aventi sede legale e fiscale sul territorio italiano».

i) sopprimere il comma 4.

92.3

MANTERO, MORONESE, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, e comma 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 500 metri per da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili 0 distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali eventualmente esistenti se maggiormente restrittivi rispetto alla presente legge.».

92.4

DAMIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente

«4-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo di cui al presente Capo e al fine di realizzare l'obiettivo progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, dal 1° gennaio 2020 la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico degli operatori del gioco pubblico di cui all'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento del prelievo di qualsiasi somma dalla carta medesima.».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: «e adozione di misure per il controllo del gioco pubblico mediante utilizzo di carte prepagate».

92.5

DAL MAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In ottemperanza agli articoli 41 e 97 della Costituzione, Regioni ed enti locali adottano, nell'ambito delle proprie competenze, provvedimenti limitativi dell'offerta del gioco e della distribuzione dei relativi punti di vendita nel proprio territorio, esclusivamente in presenza di una comprovata emergenza sociale o reali situazioni di rischio per la salute pubblica connessi all'insorgenza dei disturbi del gioco d'azzardo. A tale scopo, l'istituto Superiore di Sanità assume i dati forniti dalle strutture territoriali di assistenza per le dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale in merito al numero dei soggetti in carico, e certifica l'emergenza sociale e la situazione di rischio unicamente qualora il numero dei soggetti in cura per i DGA sia pari o superiore a quello relativo alla dipendenza che, presso la stessa struttura, conta più soggetti in carico.».

92.6

PICETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I sistemi per la gestione telematica degli apparecchi realizzati dagli affidatari delle concessioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), devono prevedere soluzioni idonee ad impedire l'accesso al gioco ai minori di età. Le soluzioni stesse sono testate e poste in essere entro 9 mesi dall'avvio degli affidamenti; detto termine sostituisce il termine di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

92.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, l'orario di apertura delle sale giochi o sale di gioco VLT, di funzionamento degli apparecchi automatici da

gioco nonché di raccolta di scommesse e di pratica di giochi leciti con vincita in denaro è liberamente deciso dall' esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza, che può anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio, nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Al di fuori della fascia oraria di cui al periodo precedente, gli apparecchi da gioco devono essere spenti e disattivati e non è possibile accettare scommesse né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.».

92.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di gioco, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.

3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso gli Uffici comunali.

4. Nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti.».

Art. 93.

93.1

DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo 93.

93.2

PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nella misura del 15 per cento, dal 1° maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 99, comma 1, nella colonna: «2020» sostituire: «67.780.591» con: «8.180.591»;*

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «14 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «38,5 milioni», le parole: «375 milioni» con le seguenti: «108,5 milioni», le parole «340 milioni» con le seguenti: «73,5 milioni» e le parole: «421 milioni» con le seguenti: «154,5 milioni».*

93.3

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nella misura del 15 per cento, dal 1° maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 99 comma 1 nella colonna 2020 sostituire: «67.780.591» con: «8.180.591»;*

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «14 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «38,5 milioni», le parole: «375 milioni» con le seguenti: «108,5 milioni», le parole: «340 milioni» con le seguenti: «73,5 milioni» e le parole: «421 milioni» con le seguenti: «154,5 milioni».*

93.4

MIRABELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «125 euro»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 125».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 10 febbraio 2020: *a)* la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 7,93 per cento; *b)* la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Art. 94.**94.1**

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.2

CAUSIN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

94.3

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

94.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94. - (Royalties) -

1. I commi 3, 6, 6-*bis* e 7 dell'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono soppressi».

94.5

MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94. -

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "7-*bis*. Per i versamenti a partire dall'anno dal 2020 non si applicano le esenzioni dal pagamento dell'aliquota prevista dai commi 3, 6, 6-*bis* e 7; conseguentemente, per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui al comma 2, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, ed ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è interamente versato nel fondo per la transizione economica' istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-*bis*. A partire dall'anno dal 2020 e fino al 2030 le aliquote di cui al comma 1 sono incrementate di due punti percentuali all'anno; il maggior gettito derivante è interamente versato nel fondo per la transizione economica' istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*"».

94.6

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94. -

(Royalties - Riduzione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi) -

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6 e 6-bis si applicano in misura ridotta della metà; conseguentemente, per il medesimo periodo e per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui al comma 2, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente alle produzioni comprese tra 12,5 e 25 milioni di Smc di gas, tra 10.000 e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e tra 40 e 80 milioni di Smc di gas e tra 25.000 e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, assoggettate a pagamento ai sensi e per gli effetti della presente disposizione, è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo"».

94.7

COLLINA

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

94.8

DE FALCO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 10 per cento per il 2020, al 12 per cento per il 2021 e al 14 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma; e al 10 per cento per il 2020, al 12 per cento per il 2021 e al 14 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi gassosi; e al 7 per cento per il 2020, al 9 per cento per il 2021 e all'11 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare"».

94.9

COLLINA

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:
«Il comma precedente si applica ad esclusione delle concessioni aventi produzione annuale inferiore ai quantitativi sopra indicati».

94.10

COLLINA

Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis, inserire il seguente: «7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas e 20.000 tons di olio in mare».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.11

CAUSIN

Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas e 20.000 tons di olio in mare».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.12

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas e 20.000 tons di olio in mare».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.13

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare il servizio idrico di tutti i cittadini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla conversione della presente legge, detta linee guida per l'aggiornamento dei contratti e dei canoni per i concessionari di estrazioni di acque minerali, aggiornando il canone ad un minimo di 0,02 centesimi al litro (ossia alla soglia minima di 20 euro al metro cubo)».

94.14

MOLES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" e le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento"».

94.15

PEPE, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" e le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento"».

94.0.1

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 94-bis.***(Royalties - Rideterminazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare"».

94.0.2

FLORIDIA, ORTIS, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 94-bis.***(Accesso e collegamento telematico dei registri delle successioni e dell'ANPR)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, è inserito il seguente:

"5-bis. Tramite la medesima piattaforma che consente l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale, nel rispetto della normativa vigente, e con le medesime condizioni e modalità stabilite al precedente comma, è consentito a chiunque il contestuale accesso ai registri delle successioni regolati dagli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al registro nazionale dell'Anagrafe della popolazione residente e all'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni. È riconosciuto un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 al fine di garantire la connessione e la consultazione dei predetti registri attraverso la piattaforma di cui al precedente periodo. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell'interno ed il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

94.0.3

LANNUTTI, MATRISCIANO, PARAGONE, PESCO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa cattolica)

1. Sono tenuti a pagare l'imposta municipale propria (IMU), nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati, tutti gli edifici o i complessi architettonici della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica o di associazioni o società legate alla religione cattolica al cui interno ci sono edifici totalmente o in parte adibiti:

a) a ristorazione a pagamento, a caffetteria a pagamento o a hotel-leria a pagamento;

b) all'erogazione di servizi ospedalieri o sanitari a pagamento in percentuale pari o superiore al 30 per cento rispetto al fatturato complessivo dell'azienda.

2. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica il cui fatturato è pari o superiore a 100.000 euro annui sono tenute a farsi convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno individuato tra i professionisti del settore, che assuma la responsabilità della veridicità di quel bilancio. Nel caso il bilancio risulti non veritiero, il certificatore esterno è punibile con la reclusione da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni.

3. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che, in base a quanto risulti dai bilanci certificati ai sensi dell'articolo 2, svolgono attività di impresa relativa a servizi di ristorazione, hotelleria, caffetteria o erogando altri tipi di servizi a pagamento sono tenuti a pagare l'imposta municipale propria (IMU) nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.

4. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che non hanno pagato l'IMU tra il 2006 e il 2011 sono tenute ad autocertificare i propri bilanci relativi a quegli anni e ad autocertificare l'indirizzo d'uso degli immobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività. Sulla base dell'autocertificazione presentata dalle suddette associazioni o

società i comuni riscuotono l'IMU per gli anni che vanno dal 2006 al 2011».

94.0.4

LANNUTTI, PARAGONE, PESCO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa cattolica)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sopprimere la lettera i).

2. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle unità immobiliari aventi un'utilizzazione mista ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2021, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quantificando, altresì, i proventi derivanti dall'uso commerciale di tali immobili.

3. I comuni provvedono al recupero dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non riscossa dall'anno 2006 fino all'anno 2012.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

94.0.5

RUSSO, NOCERINO, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, VANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale in tema di allevamento e commercializzazione di cani)

1. Al fine di prevenire l'evasione fiscale in tema di allevamento e commercializzazione di cani, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce uno specifico codice ATECO all'interno della sezione G, avente ad oggetto l'attività di allevamento e commercializzazione di cani, per i soggetti che esercitano tali attività fuori dall'esercizio dell'impresa agricola.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 8, della legge 14 agosto 1991, n. 281».

94.0.6

SERAFINI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Vendita delle case cantoniere)

1. Al fine valorizzare il patrimonio storico e architettonico delle 1.244 case cantoniere distribuite sul territorio nazionale, oltre all'affidamento in concessione per l'offerta di servizi di ricettività e di ristorazione al fine di creare una rete di accoglienza diffusa sul territorio con caratteristiche di omogeneità in termini di qualità dei servizi offerti, entro il 30 aprile 2020 l'Agenzia del demanio predispone la lista delle case cantoniere che possono essere poste in vendita per adibirle ad attività economica o ad abitazione, Le risorse finanziarie derivanti dalla vendita confluiscono in un Fondo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinato ad interventi urgenti per il recupero o il restauro di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico o storico presenti sul territorio nazionale».

94.0.7

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Abolizione "super-bollo" auto)

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

2. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati complessivamente in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 2.2 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale", di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

94.0.8

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

94.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

3. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020».

94.0.10

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 94-bis.***(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136)*

1. All'articolo 25-*novies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere *b*) ed *n*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi appartenenti all'Unione europea, e pari al 10 per cento per ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi non appartenenti all'Unione europea"».

94.0.11

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 94-bis.***(Attribuzione di una quota aggiuntiva di IVA per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio austriaco, è attribuita alle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni di cui al comma 1 con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro annui.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

94.0.12

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio 2020-2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1°

gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 15 per cento per il gas e dal 7 per cento al 10 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e 10.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25 milioni di Smc di gas e 25.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 3».

94.0.13

BONINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è abrogato l'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Tutti i contratti di concessione prorogati nel 2019 in base all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, terminano il 31 marzo del 2020 e non possono essere ulteriormente prorogati.

3. Le modalità di assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono disciplinate, in base ai principi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2020, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione».

Art. 95.**95.1**

CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:*

il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di 15 milioni di euro nel 2020, 69 milioni di euro nel 2021, 45 milioni di euro nel 2022; al medesimo articolo 99, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 428 milioni nel 2023, 213 milioni nel 2024 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

95.2

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

*Sopprimere l'articolo.***95.3**

LA PIETRA

*Sopprimere l'articolo.***95.4**

GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

95.5

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 95. - (*Fusione IMU-TASI*) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 639, le parole: «ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella» sono soppresse;

b) al comma 639, dopo le parole: «di una componente riferita», è aggiunta la seguente parola: «alla»;

c) sono soppressi i seguenti commi: 640, 669, dal 671 al 679, 681, la lettera b) del comma 682, 687;

d) al comma 683, le parole: «e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili» sono soppresse;

e) al comma 688 sopprimere:

1. al primo periodo le parole: «della TASI e»;
2. al secondo periodo le parole: «e alla TASI»;

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza

sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Al decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019»;

b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo».

6. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al nuovo comma 8-bis dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al nuovo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,45 milioni di euro per il 2020, 68,53 milioni di euro per il 2021, 44,83 milioni di euro per il 2022, 212,25 milioni di euro per il 2024, 25,43 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

95.6

MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *con le seguenti:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

b) *al comma 10, sostituire le parole:* «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» *con le seguenti:* «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

c) *al comma 11, sostituire le parole:* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *con le seguenti:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

d) *al comma 12, sostituire le parole:* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *con le seguenti:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».

95.7

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

b) *al comma 10, le parole* «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» *sono sostituite dalle parole:* «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

c) *al comma 11, le parole* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

d) *al comma 12, le parole* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».

95.8

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

b) *al comma 10, le parole* «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» *sono sostituite dalle parole* «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».

c) *al comma 11, le parole:* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

d) *al comma 12, le parole* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».

95.9

GASPARRI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

b) *al comma 10, le parole: «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle parole: «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

c) *al comma 11, le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

d) *al comma 12, le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».*

95.10

FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

Al comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «24 giugno 2008», sono aggiunte le seguenti: «come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».

Al comma 12, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1500 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 1.286 milioni di euro per l'anno 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 autorizzando il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.286 milioni per l'anno 2020, e 1.125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Entro la data del 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino tali minore spese;*

c) *quanto a 1500 milioni di euro per il 2021 e 1500 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

95.11

COLLINA, FERRARI, LAUS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «24 giugno 2008», aggiungere le seguenti: «come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».*

b) *Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

95.12

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «24 giugno 2008», aggiungere le seguenti: «come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;*

b) *al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

95.13

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 4, lettera c), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis. L'unità immobiliare appartenente a cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, anche in assenza di residenza anagrafica, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 5.590.000;

2021: – 5.590.000;

2022: – 5.590.000.

95.14

MANCA, FERRARI

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili venduti con patto di riservato dominio, soggetto passivo è il compratore, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.».

95.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili venduti con patto di riservato dominio, soggetto passivo è il compratore, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.».

95.16

DAMIANI, PICETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili venduti con patto di riservato dominio, soggetto passivo è il compratore, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.».

95.17

MANCA, FERRARI

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.».

95.18

PARRINI

Al comma 7, dopo le parole: «È riservato allo Stato il» inserire le seguenti: «90 per cento del».

95.19

PIROVANO, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Al comma 7 sostituire le parole: «0,76» con le seguenti: «0,50».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimata prudenzialmente in 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

3) quanto a 844 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

95.20

PERGREFFI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Al comma 7, sostituire le parole: «dello 0,76 per cento» con le seguenti: «dello 0,50 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede,

per il 2020:

quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

per il 2021 e per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

95.21

MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*
- b) *al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

95.22

LA PIETRA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*
- b) *al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 57.000.000;
2021: – 57.000.000;
2022: – 57.000.000.

95.23

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*
- b) *al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 57 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.24

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*
- b) *al comma 22, aggiugnere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo prece-

dente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 57 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.25

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/9 - "Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici" i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono ridurre la base imponibile dell'imposta municipale unica fino al suo intero.».

95.26

MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

95.27

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».*

b) al comma 17, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

95.28

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

b) al comma 17, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

95.29

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

b) al comma 17, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

95.30

RIPAMONTI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Al comma 12 sopprimere le parole: «se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Al comma 22, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1500 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 1.286 milioni di euro per l'anno 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.286 milioni per l'anno 2020, e 1.125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Entro la data del 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino tali minore spese;

c) quanto a 1500 milioni di euro per il 2021 e 1500 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

95.31

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 14 inserire, all'inizio, il seguente periodo: «Sono esenti dall'IMU le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante.».

95.32

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: -80.000.000;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

95.33

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 280 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 130 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;
per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.34

GASPARRI

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 280 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 130 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;
per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.35

BARBARO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Resta esclusa ai comuni ogni possibilità di variazione in aumento delle aliquote di base previste ai commi precedenti per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».

95.36

MANCA, FERRARI

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «posseduti e condotti,» inserire le seguenti: «anche in forma associata attraverso il conferimento in cooperativa.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000;
2022: – 1.000.000.

95.37

FERRARI

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «posseduti e condotti,» aggiungere le seguenti: «anche in forma associata attraverso il conferimento in cooperativa,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000;
2022: – 1.000.000.

95.38

TARICCO

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «posseduti e condotti,» aggiungere le seguenti: «anche in forma associata attraverso il conferimento in cooperativa,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000;
2022: – 1.000.000.

95.39

MANCA, FERRARI

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,».

Conseguentemente,

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021 e 2022" di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000;
2022: – 10.000.000.

95.40

LA PIETRA

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

95.41

LA PIETRA

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

95.42

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;

per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.43

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:

a) *quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.44

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:

a) *quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.45

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;

per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.46

LA PIETRA

Al comma 22 aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a tremila abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 850 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

95.47

LA PIETRA

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 850 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

95.48

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE, DAMIANI

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a tremila abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti

normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.49

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.50

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a tremila abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.51

GASPARRI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.52

MANCA, FERRARI

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000;

Alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

95.53

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.54

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.55

LA PIETRA

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 57.000.000;

2021: – 57.000.000;

2022: – 57.000.000.

95.56

LA PIETRA

Al comma 22, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 179.157.391 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

95.57

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

Al comma 22, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 179.157,391 di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.58

GASPARRI

Al comma 22, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 179.157.391 di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.59

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 28 dopo le parole: «in quanto compatibili,» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

Conseguentemente:

- dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 448 del 1997, possono affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili»;

- al comma 44 dopo le parole: «disposizioni recate» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

95.60

DAMIANI

Al comma 28, dopo le parole: «in quanto compatibili» aggiungere le parole: «dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

95.61

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "ed il rendiconto" fino a: "18 agosto 2000, n. 267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi, non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".».

95.62

FERRARI, MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) *al comma 36 sostituire le parole:* «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» *con le seguenti:* «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 105,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 123,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 193,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 158,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 239,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

95.63

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'e-

servizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) *al comma 36 sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 105,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 193,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 158,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 239,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

95.64

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 35, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) *al comma 36, sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».*

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 105,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 123,9 milioni di euro per l'anno 2022».*

95.66

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 35, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'e-*

servizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) *al comma 36 sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti, e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».*

All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari a 108,7 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e pari a 181,1 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, al secondo comma, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «322,7 milioni» e le parole: «305 milioni» con le seguenti: «482,1».

95.67

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) *al comma 36 sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».*

95.68

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBBI, SAPONARA, PIZZOL

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) *al comma 36 sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».*

95.69

FERRARI, MANCA

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 0;
2021: – 30.000.000;
2022: – 0;

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 15 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022.».

95.70

CONZATTI, MARINO, COMINCINI

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022.».

95.71

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno

effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.72

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.73

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.74

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 320 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante sostituzione all'articolo 31, comma 3, delle parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.75

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 320 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante sostituzione all'articolo 31, comma 3, delle parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.76

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2020 è considerato adibito ad abitazione principale l'immobile ad uso abitativo di proprietà dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nonché già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che lo stesso non risulti locato, dato in comodato d'uso o in usufrutto a terzi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

95.77

D'ALFONSO

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili».

95.78

DAMIANI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili».

95.79

D'ALFONSO

Al comma 44, dopo le parole: «le disposizioni recate» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dell'articolo».

95.80

DAMIANI

Al comma 44, dopo le parole: «le disposizioni recate» aggiungere: «dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dell'articolo».

95.81

BERGESIO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

95.82

ROSSOMANDO

Dopo il comma 45 inserire il seguente:

«45-bis. Alle tabelle 3 e 3b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 i costi previsti a carico di "Uffici, agenzie e studi professionali" sono sostituiti da quelli previsti per «Banche ed istituti di credito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

95.83

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, GALLONE

Dopo il comma 45, aggiungere i segmenti:

«45-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

"d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,";

b) al comma 3, sopprimere la lettera b).

45-ter. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adegua-

mento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

45-quater. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma *45-ter*, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

45-quinquies. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma *45-ter*, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 45-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

95.0.1

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "è destinato a" sono sostituite con le seguenti: "è destinato esclusivamente, in appositi capitoli di spesa, per";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

1-ter. Gli Enti impositori di cui al comma uno disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di versamento dell'imposta nonché i con-

trolli relativi al versamento medesimo, nel rispetto della normativa vigente".

2. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono sospesi per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta dovuta».

95.0.2

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Responsabilità in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità del delitto di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale".».

95.0.3

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Responsabilità in materia di imposta di soggiorno)

All'articolo 4 "Imposta di soggiorno" del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità del delitto di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale."».

95.0.4

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "versato presso gli alloggi concessi in locazione breve ovvero qualsiasi altra struttura ricettiva, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, interviene altresì, in subordine ad apposita convenzione operativa sottoscritta con i Comuni a rilevanza, nella riscossione e riversamento, in qualità di agente contabile per conto di locatori e gestori di strutture ricettive,";

b) le parole: ", nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale" sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole da: "situate sul proprio territorio" fino a: "notte di soggiorno" sono sostituite con le seguenti: "nonché negli immobili concessi in locazione breve situati sul proprio territorio, da applicare, secondo l'esclusivo criterio della percentuale sul prezzo di soggiorno, sino al tetto massimo pari al 10 per cento del canone o corrispettivo versato, comprensivo di qualsiasi costo accessorio."».

95.0.5

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 95-bis.***(TARI - equiparazione alle civili abitazioni)*

1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", sono aggiunte le seguenti: "nonché di quanto indicato all'articolo 68, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo."».

95.0.6

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 95-bis.***(TARI - equiparazione alle civili abitazioni)*

1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", sono aggiunte le seguenti: "nonché di quanto indicato all'articolo 68, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo."».

95.0.7

MAFFONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 95-bis.***(Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe))*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità

di regolazione per l'energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

95.0.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-*bis*.

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono soppresse e al successivo comma 659 le parole: "può prevedere" sono sostituite con la parola: "prevede"».

95.0.9

CANDIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-*bis*.

(Inserimento in bolletta della tassa/corrispettivo sui rifiuti - TARI - per i comuni in dissesto e pre-dissesto)

1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli im-

porti relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

3. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

5. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

6. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel-suo complesso da parte dell'utente.

7. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».

95.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 95-bis.***(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016"».

95.0.11

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 95-bis.**

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2022: – 30.000.000.

95.0.12

PIRRO, Marco PELLEGRINI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 95-bis.***(Disposizioni in materia di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente)*

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito con il seguente:

"3. Il tributo è determinato in misura pari al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Nel caso di pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di cui al comma 1, dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, prevede alla suddivisione fra tributo e tariffa comunale sui rifiuti e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, riversando alla provincia o alla città metropolitana il tributo di propria competenza al netto della commissione di cui al comma 5."».

95.0.13

COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 95-bis.***(Sclassificazione dei beni gravati da diritto di uso civico)*

1. Fermo restando quando stabilito dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, entro centoventi giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge le Regioni, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, individuano con proprio atto i beni collettivi che, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

2. L'atto di cui al comma 1 è predisposto dalla Regione sulla base della ricognizione svolta dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva o, in mancanza, dai comuni con amministrazione separata, di seguito denominati enti gestori.

3. La Regione, sulla base dell'atto di cui al comma 1, promuove la sclassificazione dei beni connessa all'alienazione. A tal fine gli enti gestori presentano una richiesta motivata alla Regione che rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il

provvedimento di autorizzazione alla alienazione. Qualora il bene in questione sia stato oggetto di contratti di compravendita, stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Regione rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di convalida dell'alienazione.

4. Per effetto della sclassificazione di cui al comma 3 i beni sono trasformati in allodio».

Art. 96.

96.1

DAMIANI

Nella Parte II, Titolo VI, sopprimere il Capo II e il Capo III.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «199 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «290 milioni», le parole: «375 milioni» con le seguenti: «360 milioni», le parole: «340 milioni» con le seguenti: «225 milioni», e le parole: «421 milioni» con le seguenti: «406 milioni».

96.2

GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

96.3

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1 dopo le parole: «n. 46» aggiungere le seguenti: «alle regioni».

Conseguentemente:

al comma 5 dopo le parole: «lettera b» aggiungere le seguenti: «fatte salve le gestioni nelle quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo, con apposita norma regolamentare l'ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro 100 e per la riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata»;

al comma 6 dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «Oppure continuano a trovare esecuzione fino alla loro scadenza»;

al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali» con le seguenti: «relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione

delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada,»;

al comma 9, lettera b) dopo le parole: «n. 639» aggiungere le seguenti: «Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione anche forzata delle entrate»;

al comma 9, lettera b) dopo le parole: «la riscossione delle somme» aggiungere le seguenti: «richieste con l'atto di accertamento»;

al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «centottanta» con le seguenti: «novanta»;

al comma 9, lettera i) le parole: «la riscossione è affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'agente della riscossione o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

al comma 19, sostituire le parole: «conteggiati» fino a: «n. 446 del 1997» con le seguenti: «calcolati secondo la precedente lettera i)».

96.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, SIMONE BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *modificare la rubrica nel seguente modo: (Riforma della riscossione degli Enti locali e delle Regioni);*

b) *al comma 1, dopo le parole: «26 febbraio 199, n. 46» inserire le seguenti: «alle regioni»;*

c) *al comma 8:*

1) *sostituire le parole: «degli enti locali» con le seguenti: «gli enti di cui al comma 1»;*

2) *alla lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «l'accesso telematico è effettuato senza oneri per la consultazione dei relativi dati»;*

d) *al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «In assenza» aggiungere le seguenti: «di apposita normativa regionale o»;*

e) *al comma 20, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «riferimento alla riscossione» aggiungere le seguenti: «delle regioni e degli»;*

f) *ai commi 22 e 23, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali» con le seguenti: «Conferenza Unificata».*

96.5

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», aggiungere le seguenti: «alle Regioni».

96.6

DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», aggiungere: «alle Regioni»

96.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere i commi 2, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 20 e 21;*
- b) *sostituire i commi 13 e 14, con i seguenti:*

«13. L'ente creditore può, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, regolamentare la materia della rateazione delle somme dovute dal debitore. In assenza di tale regolamentazione si applica la disciplina prevista dai commi 14, 15, 16 e 17.

14. Fatto salvo quanto previsto al comma 13, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili».

c) *al comma 15, sostituire le parole: «del comma 14», con le seguenti: «del comma 13».*

96.8

D'ALFONSO

Al comma 5, dopo le parole: «sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b)» ag-

giungere le seguenti: «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».

96.9

DAMIANI

Al comma 5 dopo le parole: «sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b)» *aggiungere le parole:* «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».

96.10

D'ALFONSO, ASTORRE

Al comma 5, dopo le parole: «lettera b)» *sono aggiunte le seguenti:* «, numeri 1), 2) e 4).».

96.11

DAMIANI

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».

96.12

D'ALFONSO

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali» *con le*

seguenti: «relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso».

96.13

DAMIANI

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali» *con le seguenti*: «relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso».

96.14

D'ALFONSO

Al comma 9, lettera b), al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate» *e dopo le parole*: «alla riscossione delle somme» *aggiungere le seguenti*: «richieste con l'atto di accertamento».

96.15

DAMIANI

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b)*:

1) *all'inizio del secondo periodo aggiungere*: «Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate».

2) *dopo le parole*: «alla riscossione delle somme richieste» *aggiungere le parole*: «con l'atto di accertamento».

b) *alla lettera i)*:

1) *dopo le parole*: «nel caso in cui» *aggiungere le parole*: «alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'Agente della riscossione oppure ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

2) *sopprimere le parole da*: «ai soggetti» *a*: «Legge 1 dicembre 2016, n. 225».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

96.16

D'ALFONSO

Al comma 9, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, ove la riscossione delle somme richieste è effettuata da soggetto diverso da quello che ha notificato l'avviso di accertamento, l'esecuzione è sospesa per un periodo di novanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata».

96.17

D'ALFONSO

Al comma 9, lettera i), dopo le parole: «nel caso in cui» aggiungere le seguenti: «alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'Agente della riscossione oppure ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997» e sopprimere le parole da: «ai soggetti» fino a: «Legge 1 dicembre 2016, n. 225».

96.18

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN

Sopprimere i commi 22, 23 e 24.

96.19

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, GUIDOLIN, PUGLIA

Al comma 22, aggiungere il seguente periodo: «I soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni sono automaticamente iscritti previa presentazione della richiesta».

96.20

D'ALFONSO

Al comma 28, dopo le parole: «in quanto compatibili» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

96.21

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Al fine di assicurare un più efficace processo di riscossione delle entrate connesse al finanziamento del servizio rifiuti da parte dei Comuni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano rimosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica;

b) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui alla lettera a), il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali;

c) al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui alla lettera a). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente,

d) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui al presente comma, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle Somme rimosse e

per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati».

96.22

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«31-bis. Al fine di assicurare un più efficace processo di riscossione delle entrate connesse al finanziamento del servizio rifiuti da parte dei Comuni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano rimosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica;

b) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui alla lettera a), il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali;

c) al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui alla lettera a). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente;

d) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dà adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità

per l'attivazione del sistema di riscossione di cui al presente comma, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati».

96.23

FERRARI, MANCA

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3 comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248».

96.24

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Aggiungere il seguente comma:

«32. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."».

96.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 96-bis.***(Riscossione Tefa)*

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono inserite le parole "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

96.0.2

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 96-bis.***(Riscossione Tefa)*

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono inserite le parole: "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuati ve della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

96.0.3

PICETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Riscossione Tefa)

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia", sono inserite le parole: "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuati ve della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

96.0.4

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Riscossione Tefa)

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "tesoreria della provincia" sono inserite le parole "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuati ve della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di

cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

96.0.5

D'ALFONSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Riscossione Tefa)

1. L'ammontare del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la cui applicazione è stata fatta salva dall'articolo 2, comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».

96.0.6

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 96-bis.***(Esercizio dell'attività commerciale o produttiva e verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali)*

1. L'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito con il seguente:

"1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo della permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di esito negativo della verifica, i provvedimenti relativi al rilascio, al rinnovo o alla permanenza in esercizio dell'attività sono disposti decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione o il soggetto contribuente, ricevuto avviso di pagamento, non abbia fatto accesso, nell'ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà, ad una procedura di rateizzazione del debito, entro un termine specificamente assegnatogli dall'ente, in quest'ultimo caso con i medesimi effetti della verifica negativa qualora la procedura sia stata interrotta per responsabilità del contribuente"».

96.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 96-bis.***(Esercizio dell'attività commerciale o produttiva e verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali)*

1. L'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito con il seguente:

"1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della

regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di esito negativo della verifica, i provvedimenti relativi al rilascio, al rinnovo o alla permanenza in esercizio dell'attività sono disposti decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione o il soggetto contribuente, ricevuto avviso di pagamento, non abbia fatto accesso, nell'ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà, ad una procedura di rateizzazione del debito, entro un termine specificamente assegnatogli dall'ente, in quest'ultimo caso con i medesimi effetti della verifica negativa qualora la procedura sia stata interrotta per responsabilità del contribuente"».

96.0.8

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO, BOTTICI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Dilazione dei pagamenti in situazioni di obiettiva difficoltà)

1. All'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nel secondo periodo sostituire le parole: "60.000" con le parole: "100.000"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

96.0.9

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO, BOTTICI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Dilazione dei pagamenti in situazioni di obiettiva difficoltà)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel terzo periodo le parole: "l'impossibilità di proseguire le" sono sostituite con le parole: "la revoca delle"».

96.0.10

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 96-bis.***(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)*

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 23 ottobre 2018, n. 119, sono sostituite le parole: "31 maggio 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

96.0.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 96-bis.**

1. All'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Sulle somme differite di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, a decorrere dal 1° agosto 2019 sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

1-ter. Entro il 30 giugno 2020, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti interessati, l'Agente della riscossione invia apposita comunicazione, relativamente ai maggiori importi determinati per il pagamento delle sole quote interessi relativamente alle somme dovute in base all'articolo 3 comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».

96.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 96-bis.***(Proroghe mutui Sisma Emilia)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205 del 2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.»

96.0.13

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 96-bis.***(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

96.0.14

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 96-bis.***(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)*

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 30 settembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2020. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli ar-

ticoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade"».

96.0.15

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 96-bis.

(Rideterminazione del canone di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale)

1. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma

202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

2. Con l'opzione di cui al comma 3-*bis* i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideeterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello determinato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta, opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.

4. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 3-*bis*, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio».

Art. 97.

97.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sopprimere l'articolo.

97.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

97.3

GASPARRI

*Sopprimere l'articolo.***97.4**

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, sostituire la parola: «canone» con la seguente: «imposta», dopo la parola: «285» eliminare le seguenti: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province» e dopo la parola: «province» aggiungere le seguenti: «mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima»;

al comma 4, lettera b), dopo le parole: «la diffusione di messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «anche video-digitali».

al comma 4, lettera b), dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del trenta per cento in quanta non occupano suolo pubblico».

al comma 6 aggiungere: «i) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente»; «l) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazione esistenti sul territorio»;

al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti»;

al comma 10, sostituire le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» con le seguenti: «espositiva del messaggio pubblicitario»;

dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

10-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».

97.5

DAMIANI

Nella Parte II, Titolo VI, alla rubrica del Capo III, sostituire le parole: «Canone unico», con le seguenti: «Imposta Unica».

Conseguentemente, all'articolo 97 sostituire ovunque ricorra la parola: «canone» con la parola: «imposta».

97.6

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica dell'articolo e del Capo III, sostituire le parole: «Canone unico», con le seguenti: «imposta Unica»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «denominato «canone»», con le seguenti: «denominata «imposta»»;*

c) *al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province»;*

d) *al comma 1, 7 riga; dopo la parola: «province» aggiungere: «mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento»;*

e) *sostituire il comma 2, con il seguente: «L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distin-*

zione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima.»;

f) *al comma 4, lettera b): dopo:* «la diffusione di messaggi pubblicitari,» *vengono aggiunte le seguenti parole:* «anche video-digitali»;

g) *al comma 4 lettera b): dopo le parole:* «a uso privato» *aggiungere le seguenti parole:* «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del 30% in quanto non occupano suolo pubblico.»;

h) *al comma 6 aggiungere le seguenti lettere:*

«i) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente;

l) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazioni esistenti sul territorio»;

i) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.»;

j) *al comma 10 sostituire le parole:* «complessiva del mezzo pubblicitario» *con le seguenti:* «espositiva del messaggio pubblicitario»;

k) *dopo comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».

10-ter. Per la pubblicità effettuata sul e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati»;

l) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

m) *sostituire il comma 12, con il seguente:* «12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4 lettera a).

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4, lettera b), si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma;

n) *dopo comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno.

Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

o) *al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari», *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12 gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»;

p) *al comma 17, lettera b) dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro»;

q) *al comma 18, lettera b), sopprimere le parole;* «se non sia stabilito altrimenti»;

r) *al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente;* «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: apportare le seguenti variazioni:

2020: – 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: – 20.000.000.

97.7

DAMIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province».

97.8

DAMIANI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento».

97.9

MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ad eccezione della diffusione di messaggi pubblicitari ove si applicano le tariffe di cui al comma 11 come massime»;

- *al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto della metà in quanto non occupano suolo pubblico.»

- *al comma 6, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole:* «qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal comma 21 di non prevedere un servizio pubbliche affissioni»;

- *sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:*

«11. La tariffa annua, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui l'occupazione si protrae per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera b), nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

In caso di nuove installazioni o di rimozioni degli impianti pubblicitari avvenute nel corso dell'anno si applicherà una tariffa mensile pari a

un dodicesimo della tariffa massima sopraindicata. La predetta tariffa si applica anche in caso di impianti di grande formato e di impianti luminosi o digitali.

12. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera *a*), nel caso in cui l'occupazione si protrae per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4 lettera *b*) nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari si svolge per un periodo compreso tra un giorno e un mese è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

97.10

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 2, dopo le parole: «modifica delle tariffe» aggiungere le seguenti: «ad eccezione della diffusione di messaggi pubblicitari ove si applicano le tariffe standard che in questo caso sono massime».

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto della metà in quanto non occupano suolo pubblico.»;

b) al comma 6, lettera d), dopo le parole: «pubbliche affissioni» aggiungere le seguenti: «qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal successivo comma 21 di non prevedere un servizio pubbliche affissioni»;

c) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. La tariffa annua modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui l'occupazione si protrae per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera b), nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

In caso di nuove installazioni o di rimozioni degli impianti pubblicitari avvenute nel corso dell'anno si applica una tariffa mensile pari a un dodicesimo della tariffa massima sopraindicata. La predetta tariffa si applica anche In caso di impianti di grande formato e di impianti luminosi o digitali.

d) *sostituire comma 12 con il seguente:*

«12. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui l'occupazione si protrae per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera b), nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari si svolge per un periodo compreso tra un giorno e un mese è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

97.11

DAMIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima».

97.12

MANCA, FERRARI

Al comma 3 dopo le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285» aggiungere le seguenti parole: «Il canone è sempre a favore dell'ente che per competenza ha l'onere del rilascio dell'autorizzazione».

97.13

DAMIANI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «la diffusione di messaggi pubblicitari» inserire le seguenti parole: «anche video-digitali», e dopo le parole: «a uso privato», aggiungere le seguenti:» per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del 30% in quanto non occupano suolo pubblico».

97.14

CONZATTI, COMINCINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 4 per messaggi pubblicitari si intendono "i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"»;

b) *al comma 17 sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono»; alla lettera b), dopo le parole: «manifestazioni politiche,» inserire la seguente: «sindacali,»; in fine, aggiungere la seguente lettera:*

«d-bis) per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli»;

- c) *al comma 18, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché le aste delle bandiere»;
- d) *sopprimere i commi 22 e 23 sono abrogati.*
-

97.15

CONZATTI, MAGORNO

Apportare le seguenti modifiche;

- a) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 4 per messaggi pubblicitari si intendono «i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato»;

b) *al comma 17 sostituire le parole:* «possono prevedere» *con la seguente:* «prevedono»; *alla lettera b), dopo le parole:* «manifestazioni politiche,» *inserire la seguente:* «sindacali»; *in fine, aggiungere la seguente lettera:* «d-bis) per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli»;

c) *al comma 18, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché le aste delle bandiere»;

- d) *i commi 22 e 23 sono abrogati.*
-

97.16

MANCA, FERRARI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera b) sostituire la parola:* «comunale» *con la seguente:* «territoriale»

- *alla lettera c) sostituire le parole:* «dal comune» *con le seguenti:* «dall'ente»

- *alla lettera d) sostituire le parole:* «dal comune» *con le seguenti:* «dall'ente»

Conseguentemente:

a) *al comma 13, sostituire le parole:* «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» *con le seguenti:* «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»

- b) *al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere la parola:* «comunale»;

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «20 per cento» *con le parole:* «50 per cento»;

c) *al comma 22 dopo le parole:* «i comuni» *aggiungere le seguenti:* «, le province»;

- d) *al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le seguenti: «, alla provincia»;*
- e) *al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le seguenti: «, dalla provincia»;*
- f) *al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le seguenti: «, le province».*
-

97.17

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni;*
- 1) *alla lettera b) sostituire la parola: «comunale» con la parola: «territoriale»;*
 - 2) *alla lettera c) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: dall'ente»;*
 - 3) *alla lettera d) sostituire le parole: «dal comune» con le parole «dall'ente»;*
- b) *al comma 13 sostituire le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» con le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»;*
- c) *al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:*
- 1) *al primo periodo sopprimere la parola: «comunale»;*
 - 2) *all'ultimo periodo sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento»;*
- d) *al comma 22 dopo le parole: «comuni»: aggiungere le parole: «le province»;*
- e) *al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «alla provincia»;*
- f) *al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «dalla provincia»;*
- g) *al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province».*
-

97.18

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Apportare le seguenti modifiche;

- a) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni;*
- 1) *alla lettera b) sostituire la parola: «comunale» con la seguente: «territoriale»;*

2) alla lettera c) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;

3) alla lettera d) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;

b) al comma 13 sostituire le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» con le seguenti: «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»;

c) al comma 16 apportare le seguenti modificazioni;

1) al primo periodo sopprimere la parola: «comunale»

2) all'ultimo periodo sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento»

d) al comma 22 dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province»;

e) al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «, alla provincia»;

f) al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: dalla provincia»;

g) al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province».

97.19

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Apportare le seguenti modifiche;

a) al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sostituire la parola: «comunale» con la parola: «territoriale»;

2) alla lettera c) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;

3) alla lettera d) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;

b) al comma 13 sostituire le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» con le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»;

c) al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sopprimere la parola: «comunale»

2) all'ultimo periodo sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento»

d) al comma 22 dopo le parole: «i comuni» aggiungere le parole: le province»;

e) al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: alla provincia»;

f) *al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «, dalla provincia»;*

g) *al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province».*

97.20

TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 6, lettera d) dopo le parole: «pubbliche affissioni», aggiungere le parole: «qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal successivo comma 21 di non prevedere un servizio pubbliche affissioni»;*

- *al comma 10 sostituire le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» con le seguenti: «espositiva del messaggio pubblicitario»;*

- *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione».

- *sostituire il comma 12 con il seguente: «12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all' anno solare è la seguente:*

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 0,20
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 0,13
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 0,12
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,07
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,06

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Ai sensi del comma 2, gli enti possono deliberare, entro la data di approvazione del bilancio annuo di previsione, aumenti nella misura massima del 20% della tariffa base di cui ai commi 11 e 12.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 40% della tariffa base di cui ai commi 11 e 12 laddove il mezzo pubblicitario ricada in area privata.

Il versamento dei canoni annuali successivi a quelli corrisposti in sede di prima installazione, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di canoni, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

12-ter. In caso di mancata deliberazione nei termini previsti delle tariffe di cui ai commi 11 e 12, si applicano quelle dell'anno precedente quale manifestazione della volontà deliberativa dell'Ente.».

Al comma 17, sostituire le parole: «Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dal comma 12 bis, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»

Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento del canone costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca».

97.21

DAMIANI

Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis): la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della

pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazioni esistenti sul territorio».

97.22

DAMIANI

Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'Imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente».

97.23

DAMIANI

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.».

97.24

DAMIANI

Al comma 10, sostituire le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» *con le seguenti:* «espositiva del messaggio pubblicitario».

97.25

DAMIANI

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«*10-bis*. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofiltranviarie, battelli, barche e si-

mili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

10-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».

97.26

COLLINA, FERRARI, LAUS

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente, da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione. Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a 2.000,00 euro, il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

97.27

DAMIANI

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione. Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

97.28

COLLINA, FERRARI, LAUS

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione. Ai sensi del comma 2, entro i termini stabiliti del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del venticinque per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera *a*) del comma 4. Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ad ammontare di imposte, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a 2.000,00 euro, il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

97.29

DAMIANI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma.

Il versamento delle imposte annuali successive a quelli corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposte, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a ' 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

97.30

COLLINA, FERRARI, LAUS

Sostituire il comma 12 è con il seguente:

«12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente, da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi dei comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del venticinque per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) del comma 4. Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera b) del comma 4, si applica una riduzione nella misura del trenta per cento della tariffa base di cui al presente comma».

97.31

DAMIANI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare, è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4. a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma».

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»;

c) *al comma 17, alla lettera b), dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro».

d) *al comma 18, alla lettera b) sopprimere le parole:* «se non sia stabilito altrimenti».

97.32

COLLINA, FERRARI, LAUS

sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del venticinque per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera *a*) del comma 4. Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera *b*) del comma 4, si applica una riduzione nella misura del trenta per cento della tariffa base di cui al presente comma».

97.33

DAMIANI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La tariffa *standard* giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2, ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4, a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4 b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma».

Conseguentemente:

e) *Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa *standard* giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa *standard* giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

f) *al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari».

g) *al comma 17, alla lettera b), dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro».

h) *al comma 18, alla lettera b) sopprimere le parole:* «se non sia stabilito altrimenti».

97.34

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate, superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa *standard* giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa *standard* giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno».

97.35

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.36

FERRO

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.37

DAMIANI

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.38

DAMIANI

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.39

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.40

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 17, sostituire le parole da: «Gli Enti possono» fino a: «messaggi pubblicitari» con le seguenti: «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari».

97.41

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 17, lettera b), dopo le parole: «per fini non economici» aggiungere le seguenti: «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro».

97.42

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 18, lettera b), sopprimere le parole: «se non sia stabilito altrimenti».

97.43

CANGINI

Al comma 18, lettera g), sostituire le parole: «sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso nei negozi ove si effettua la vendita» con le seguenti: «sulle facciate esterne delle edicole e dei negozi dove si effettua la vendita di giornali ed in prossimità degli stessi o nelle vetrine o sulle porte di ingresso o all'interno dei locali pubblici ed esercizi commerciali».

97.44

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 18, lettera g) sostituire le parole: «sulle sole facciate esterni delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita» con le parole: «sulle facciate esterne delle edicole e dei negozi dove si effettua la vendita di giornali ed in prossimità degli stessi o nelle vetrine o sulle porte di ingresso o all'interno di locali pubblici ed esercizi commerciali».

97.45

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 18, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p.bis) segnali turistici e di territorio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni».

97.46

FERRO

Al comma 18, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p.bis) segnali turistici e di territorio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni».

97.47

TARICCO

Al comma 18, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«*p-bis*) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000;

2022: – 5.000.000.

97.48

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il rilascio della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca».

97.49

DAMIANI

Al comma 20, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca».

97.50

MIRABELLI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«*21-bis*. A decorrere dall'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla cartellonistica pubblicitaria esterna, sia permanente sia temporanea, e tramite veicoli pubblicitari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari ai 75 per cento del valore incrementale

degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e *start-up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del predetto limite di spesa. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1048/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

97.51

MIRABELLI

Sopprimere i commi da 22 a 32.

97.52

MIRABELLI

Sostituire i commi da 22 a 32 con il seguente: «22. Per l'anno 2020 i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap per i mercati su area pubblica se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

97.53

Simone BOSSI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari regionali, sentiti gli organismi rappresentativi delle autonomie locali e le Organizzazioni delle imprese del commercio su area pubblica, istituisce il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e ne determina le tariffe base per l'occupazione permanente e quella temporanea, nonché le modalità applicative del canone stesso in proporzione alla durata, alla tipologia di attività, alla zona del territorio e alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati».

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Per l'anno 2020 i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti sia in regime di Tosap che Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

Sopprimere i commi 24, 25, 26, 27 e 28.

97.54

FERRARI

Al comma 25, dopo le parole: «in base alla durata» aggiungere le seguenti: «, ovvero alle ore di effettiva occupazione».

97.55

COMINCINI

Al comma 25, dopo le parole: «in base alla durata» inserire le parole: «, ovvero alle ore di effettiva occupazione.».

97.56

MIRABELLI

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Per i mercati su area pubblica le tariffe di cui al comma precedente sono abbattute del 50 per cento e sono commisurate all'orario effettivo della superficie occupata. I comuni e le città metropolitane possono prevedere ulteriori riduzioni, esenzioni ovvero aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per l'anno 2020 i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

97.57

FERRARI

Al comma 28, dopo le parole: «di cui ai commi 26 e 27» aggiungere le seguenti: «Le tariffe di cui al comma 27 sono ridotte del 50 per cento per gli operatori ambulanti ed i produttori agricoli».

97.58

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 28, dopo le parole: «di cui ai commi 26 e 27» aggiungere le seguenti parole: «Le tariffe di cui al comma 27 sono ridotte del 50 per cento per gli operatori ambulanti ed i produttori agricoli».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 10 milioni di euro per il 2022 e di 13 milioni di euro a decorrere dal 2022.

97.59

FERRARI

Al comma 29, dopo le parole: «stesso decreto legislativo» aggiungere le seguenti: «Gli importi potranno essere versati giornalmente o con rate mensili».

97.60

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 31, le parole: «e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante» sono soppresse.

97.61

CASTIELLO

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Al comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "e smaltimento dei rifiuti" sono aggiunte le seguenti: "urbani nonché quelli relativi alla manutenzione ordinaria del verde pubblico".».

97.62

COLLINA, FERRARI, LAUS

Alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «Canone unico» con le seguenti: «Imposta Unica».

97.0.1

ALFIERI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili)

1. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate, da parte dei gestori aeroportuali, direttamente ai Comuni aeroportuali. Le somme destinate ai Comuni sono assegnate ai singoli Comuni, in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici».

97.0.2

ALFIERI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 97-bis.***(Addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili)*

1. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate, da parte dei gestori aeroportuali, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello stato per la riassegnazione ad un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato ai Comuni di sedime aeroportuale. Il fondo è ripartito sulla base di un decreto che fissa i criteri: le somme sono assegnate ai singoli Comuni in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti, mentre per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici».

97.0.3

ASTORRE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 97-bis.***(Incremento diritti di imbarco aeroportuali)*

1. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'ad-

dizionale sono versate, da parte dei soggetti gestori aeroportuali, direttamente ai Comuni interessati.

2. Le somme destinate ai Comuni, sono assegnate ai singoli Comuni, in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti. Per gli aeroporti il cui sedime: sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.».

97.0.4

FERRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Parcheggi per alberghi)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».

97.0.5

MALLEGNI, MODENA, PICETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Parcheggi per alberghi)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».

97.0.6

TARICCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Canone derivazioni idroelettriche)

1. Al comma 1-*quinqües* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: "in caso di mancata adozione della legge regionale di cui all'articolo 11-*quater*, comma 1-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il canone corrisposto alle Regioni, come individuato dai commi 1-*quinqües* e 1-*septies* del presente articolo viene comunque ripartito, a decorrere dal 1° aprile 2020, nella misura indicata dal precedente periodo, tra le stesse e le province e le città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni"».

97.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Canone derivazioni idroelettriche)

1. Al comma 1-*quinqües* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: «In caso di mancata adozione della legge regionale di cui al primo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, il canone corrisposto alle Regioni, come individuato dai commi 1-*quinqües* e 1-*septies* viene comunque ripartito, a partire dal 1° aprile 2020, nella misura indicata dal precedente periodo, tra le stesse e le province e le città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».

97.0.8

FERRARI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. Al fine di sostenere le piccole imprese ambulanti che esercitano la loro attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, è istituito un Fondo, presso il Ministero dello Sviluppo Economico con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare agli operatori ambulanti che per effetto di calamità naturali conseguenti ai cambiamenti climatici, subiscono danni a strutture, attrezzature, merci ed automezzi, con modalità da definirsi con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro emanato entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

97.0.9

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Fondo di Solidarietà e Risarcimento per le piccole imprese ambulanti)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese ambulanti che esercitano la loro attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati che subiscono gli effetti delle calamità naturali conseguenti ai cambiamenti climatici - con danni a strutture, attrezzature, merci ed autocarri - saranno risarcite, con modalità da definirsi con apposito regolamento emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico emanato entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge da un apposito Fondo di Solidarietà e Risarcimento istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

97.0.10

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 97-bis.***(Soppressione dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 15-ter è abrogato».

97.0.11

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 97-bis.***(Soppressione dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 15-ter è abrogato».

97.0.12

MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 97-bis.**

1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre che il rilascio o il rinnovo delle stesse siano subordinati alla condizione di non sussistenza di gravi violazioni definitivamente accertate, di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da parte dei soggetti richiedenti"».

Art. 98.**98.1**

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI, BORGHESI, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

98.2

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) al comma 449, alla lettera *d-bis*), le parole: "per gli anni dal 2018 al 2021", sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole: "a decorrere dal 2022", sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2031";

b-ter) al comma 449, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunto la seguente lettera:

"*d-ter*) per gli anni dal 2020 al 2030, ripartito per l'importo di 14.170,000 euro sulla base degli stessi criteri di cui alla lettera *d-bis*)"».

98.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Alla lettera a), sostituire le parole: «e in euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «e in euro 6.254.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020.», e aggiungere i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 451, l'incremento di euro 60 milioni a decorrente dal 2020 è ripartito sulla base di criteri che possono comprendere l'integrazione della quota di cui al comma 449, lettera *d-bis*), anche per gli anni dal 2022 al 2030. Per l'anno 2020 il decreto di cui al comma 451 è emanato entro il 31 gennaio 2020, previa proposta da porre all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 gennaio 2020, anche in assenza di parere espresso dalla Conferenza».*

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2020: – 60.000.000;

2021: – 60.000.000;

2022: – 60.000.000.

98.4

MANCA, FERRARI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e in euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «e in euro 6.244.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020.» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 451, l'incremento decorrente dal 2020 è ripartito sulla base di criteri che possono comprendere l'integrazione della quota di cui al comma 449, lettera d-bis), anche per gli anni dal 2022 al 2030. Per l'anno 2020 il decreto di cui al comma 451 è emanato entro il 31 gennaio 2020, previa proposta da porre all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 gennaio 2020, anche in assenza di parere espresso dalla Conferenza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

98.5

PIROVANO, TOSATO, OSTELLARI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, PIZZOL

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) al comma 449, lettera b), le parole: "66 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "76 milioni di euro, dei quali 10 milioni ad accesso riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

98.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

98.7

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

98.8

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

98.9

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, FERRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

98.10

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'importo del Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: « è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 36.000.000;

CS: - 36.000.000.

2021:

CP: - 0;

CS: - 0.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

98.0.1

TOSATO, STEFANI, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«CAPO IV

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Art. 98-bis.

(Rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire l'uniformità dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, le medesime variazioni

previste al comma 1, sono applicate anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte, con riferimento a ciascun esercizio e tramite la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni finanziarie delle eventuali maggiori entrate nette derivanti dal *surplus* di gettito in termini di addizionale regionale rispetto ai decimi di compartecipazione IRPEF spettanti";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "dai commi precedenti"».

Conseguentemente, alla rubrica del TITOLO VI, sostituire le parole «enti locali» con le seguenti «Regioni ed enti locali».

98.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

98.0.3

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

2. dopo il comma 683, è inserito il comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati'.'».

98.0.4

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683, è inserito il comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.5

PERGREFFI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683, è inserito il comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.6

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-*bis*.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, corrimi 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683, é inserito il seguente:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 98-bis.***(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.8

DAMIANI, PICETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 98-bis.***(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Delibere servizio di gestione rifiuti)

1. Per l'esercizio 2020, il termine per l'adozione delle delibere di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di determinazione delle tariffe Tari e della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di cui alla delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 è prorogato al 30 aprile 2021.».

98.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2020";

b) al secondo comma, lettera *a)*, le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2022".».

98.0.11

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 98-bis.***(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)*

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 99.**99.1**

MANCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 100, inserire il seguente:***«Art. 100-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2016-2019. sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022."».

99.2

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.».

99.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», *con le seguenti:* «14 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8), all'azione 2817

«Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine ovvero di provenienza», (2.2.14 e 3.1.1) *apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000.

2021:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

2022:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

99.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «114 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 205 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione L'Italia in Europa e nel mondo (4), programma Cooperazione allo sviluppo (4.2), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2021:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2022:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

99.5

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Al comma 2, sostituire le parole: 214 milioni di euro con le seguenti: «212.000.000 euro» e sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti parole: «303.000.000 euro».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2021:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2022:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

99.6

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Al comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro" con le seguenti: "213.750.000 euro" e sostituire le parole "305 milioni" con le seguenti parole: "304.750.000 euro".

Conseguentemente:

Alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2021:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2022:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

99.7

ENDRIZZI, MATRISCIANO, MORONESE, GUIDOLIN, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e le parole «305 milioni», con le seguenti: «303 milioni»;*

b) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sopprimere le seguenti parole: «che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,»;

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

99.8

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «208.200.000 euro» e sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti parole: «299.200.000 euro».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nei mondo, programma 1.5 Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.

2021:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.

2022:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.

99.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213 milioni di euro per l'anno 2020»;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

99.10

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'incremento di 70 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera h) dell'articolo 22 della legge 8 Novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 70 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «144 milioni di euro»;*

b) *sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro».*

99.11

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «144 milioni di euro»;

b) sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro».

99.12

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "degli anni 2017, 2018 e 2019,", sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020,";

b) al secondo periodo, le parole: "degli anni 2017,2018 e 2019.", sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

99.13

CANDIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95 è incremento di 8 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma precedente.».

99.14

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3. aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "7 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro annui";

2) alla lettera *a*) le parole: "2 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 milioni di euro annui";

3) alla lettera *b*) le parole: "5 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "6,5 milioni di euro annui".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

99.15

ENDRIZZI, MATRISCIANO, MORONESE, GUIDOLIN, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15.».

99.Tab.A.1

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2020: + 2.000.000;

2021: + 2.000.000;

2022: + 2.000.000.

99.Tab.A.2

GIROTTO, GARAVINI, ANASTASI, PUGLIA, BOTTICI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 1.200.000;
2021: – 3.200.000;
2022: – 3.200.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 3 «Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo», programma 3.2 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy», apportare le seguenti variazioni:

2020:
CP: + 1.200.000;
CS: + 1.200.000.
2021:
CP: + 3.200.000;
CS: + 3.200.000.
2022:
CP: + 3.200.000;
CS: + 3.200.000.

99.Tab.A.3

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000;
2022: – 1.000,000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2020 :
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2021 :
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2022 :
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

99.Tab.A.4

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;
2021: - 500.000;
2022: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2020:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2021:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2022:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

99.Tab.A.5

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;
2021: - 200,000;
2022: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, programma 1,5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

99.Tab.A.6

MIRABELLI, MORONESE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000;

2022: – 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 2 Ricerca e innovazione (17), programma 2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) apportare le seguenti variazioni:

2020: + 3.000.000;

2021: + 3.000.000;

2022: + 3.000.000.

99.Tab.A.7

PAZZAGLINI, TOSATO, ZULIANI

Alla tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 200.000;

2021: – 200.000;

2022: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

99.Tab.A.8

CANGINI

Alla tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 200.000;

2021: – 200.000;

2022: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

99.0.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Estensione dei benefici del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito". Proroga al 2021)

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno

2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021."».

99.0.2

CORTI, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello, elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

99.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

99.0.4

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

1. A partire dall'anno 2020 è incrementata di euro 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

99.0.5

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale)

1. Dopo il comma 70, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-bis: "A partire dall'anno 2020 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto an-

nuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.».

99.0.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

1. A partire dal 2020 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448 del 1998.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

99.0.7

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

1. È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

99.0.8

CANTÙ, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO, STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 99-bis.***(Finanziamenti)*

1. Per gli anni 2020 e 2021, sono confermati gli stanziamenti destinati al capitolo 3416 dello Stato di previsione del Ministero della salute».

99.0.9

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 99-bis.**

(Estensione dei benefici del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito". Proroga al 2021)

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019", sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

99.0.10

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 99-bis.**

1. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni l'anno 2022.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 100.

100.1

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

100.2

SCHIFANI

Al comma 1, dopo le parole: «delle Regioni a statuto speciale», aggiungere il seguente periodo: «A valere su detto fondo una quota pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, è destinata alla copertura dell'incapienza del contributo di risanamento della finanza pubblica da parte degli enti intermedi delle medesime regioni.».

100.3

SCHIFANI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni di cui al comma 1-ter detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana.

1-ter. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo, economico, la coesione e la solidarietà sociale.

1-quater. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti, di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione

contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».

100.4

SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo le parole: "il bilancio dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori è effettuata, a decorrere dall'anno 2007, al lordo delle quote spettanti alle predette regioni in base alla normativa vigente."».

100.5

FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

1-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47."».

100.6

SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana:

a) La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

b) La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».

100.7

SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie.».

100.0.1

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale)

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.».

100.0.2

STEFANI, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 100-bis.***(Sezione speciale Regione Veneto Fondo rotativo sostegno imprese)*

1. Nell'ambito del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

100.0.3

STEFANI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 100-bis.***(Sezione speciale Regione Veneto Fondo agevolazioni accesso al credito imprese e PMI)*

1. Nell'ambito del fondo per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

100.0.4

STEFANI, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Sezione speciale Regione Veneto Fondo sostegno imprenditoria giovanile)

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita Invitalia S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

100.0.5

STEFANI, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 100-bis.***(Sezione speciale Regione Veneto fondi per ricerca scientifica e tecnologica)*

1. Nell'ambito dei fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, incluso il fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono istituite Sezioni Speciali per la Regione Veneto, le cui dotazioni vengono determinate congiuntamente fra lo Stato e la Regione, in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari.

2. È attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.».

100.0.6

SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 100-bis.***(Beni confiscati ed assegnati alle Regioni)*

1. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.».

100.0.7

SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 100-bis.***(Diritti di motorizzazione nei territori delle Regioni a statuto speciale)*

1. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite

con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale.

2. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.».

100.0.8

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per trasferimento di beni demaniali alla Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, pari a 100.000 euro a decorrere dal 2020, finalizzato al trasferimento dei seguenti beni demaniali dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia: Compendio "Ex Caserma Duca delle Puglie", Compendio "Ex Direzione d'Artiglieria", Compendio "Pineta di Barcola" comprensivo del Piazzale Kennedy.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 100.000;

2021: – 100.000;

2022: – 100.000.

100.0.9

BOTTICI, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione dei percorsi di studio in scultura).

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con dotazione di 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alle Accademie di belle arti statali e scuole professionali, con particolare riferimento a interventi e progetti relativi all'acquisizione di specifiche competenze artisti-

che, metodi e tecniche comunicative nei percorsi di studio di primo e secondo livello in scultura.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

Art. 101.

101.1

ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori". A tale fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

101.2

GIACOBBE, ALFIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

101.3

IWOBI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «194 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 285 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

101.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

101.5

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per il

2021 e 10 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

101.6

CARIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La dotazione finanziaria destinata alle funzioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, è incrementata di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.».

Conseguentemente all'articolo 107, comma 1, tabella 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla voce «Politiche e servizi per gli italiani nel mondo» dell'unità di voto 1.6, apportare le seguenti modifiche:

2020:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2021:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2022:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

e, conseguentemente alla Tabella A (Fondo speciale di parte corrente) apportare le seguenti modifiche:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze

2020: – 300.000;

2021: – 300.000;

2022: – 300.000.

101.7

CARIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse a disposizione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ri-

dotte di 23 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.»;

b) *il comma 3 è soppresso.*

101.8

CARIO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), sostituire le parole: «euro 130,00» con le seguenti: «euro 160,00»;

alla lettera d), sopprimere la parola «, II»;

dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) gli importi dei diritti di cui alla Sezione II sono incrementati del 200 per cento, con arrotondamento all'importo intero superiore»;

all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

101.9

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è soppressa;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 429, della legge 28 dicembre 2015, n. 232 le parole: "sono riassegnati nella misura del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono riassegnati nella misura del 50 per cento."».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 14,6 milioni di euro a decorrere dal 2020.

101.10

PETROCELLI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «euro 600,00» con le seguenti: «euro 450,00»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, per essere riassegnate, nella misura del 30 per cento, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;*

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole: ", se non è nato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero e non possiede altra cittadinanza";

b) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", se non è adottato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero.";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati" e, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) se, nel termine di quattro anni dal raggiungimento del diciottesimo di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis;

b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del raggiungimento della maggiore età. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza;"

d) *dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

"Art. 4-bis. Al fine di attestare la sussistenza del requisito della conoscenza della lingua italiana nei casi prescritti dalla presente legge, alla dichiarazione o istanza è allegato uno dei seguenti documenti:

a) diploma conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione rilasciato da una scuola italiana anche all'estero;

b) titolo di studio rilasciato da un'università italiana a seguito di un corso legale di studi almeno triennale;

c) certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.";

e) *all'articolo 5, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo:*
"Il richiedente residente all'estero possiede, al momento dell'istanza, un'a-

deguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.";

f) *all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati";*

g) *all'articolo 14, comma 1, le parole: "se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana" sono sostituite dalle seguenti: "non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica".*

3-ter. Le dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2021. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani.

3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 8 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

101.11

PETROCELLI, PUGLIA, BOTTICI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «euro 600,00» con le seguenti: «euro 450,00»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, per essere riassegnate, nella misura del 30 per cento, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 11.000.000;
2021: – 11.000.000;
2022: – 11.000.000.

101.12

GIACOBBE, ALFIERI, ZANDA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
2022: – 20.000.000.

101.13

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2 sopprimere le lettere b) e d).

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere daranno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

101.14

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e), è aggiunta in fine la seguente lettera:

"e-bis) potenziamento delle misure di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza; a tal fine le relative somme confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

3-ter. All'articolo 14-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "confluiscono", sono inserite le seguenti: "una quota pari al cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ad esso specificatamente destinata, in base alle scelte dei contribuenti."».

101.15

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire infine il seguente:

«3-bis. Ai cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di

soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: – 100.000.

101.16

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire in fine il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuna degli anni 2020 e 2021.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 500.000;

2021: – 500.000.

101.17

FANTETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, per la promozione della lingua italiana all'estero;

b) la spesa di 400 mila euro per il funzionamento dei CGIE (Consiglio Generale degli italiani all'estero) e di 600 mila euro per funzionamento dei COMITES (Consiglio degli italiani all'estero).

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

101.0.1

PETROCELLI, MONTEVECCHI, GRANATO, DE LUCIA, RUSSO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.***(Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)*

1. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "2020", inserire le seguenti: "nonché di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di euro 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

101.0.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 101-bis.***(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)*

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

101.0.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 101-bis.***(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)*

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022».

101.0.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.***(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)*

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del da-

tore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 5 della presente legge».

101.0.5

BONINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative re-

lative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 5 della presente legge».

101.0.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo Minori Non Accompagnati)

1. A decorrere dal 2020, il Ministero dell'interno destina 2 milioni annui ad interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 47 del 2017, a valere sul Fondo Minori Non Accompagnati, istituito con legge 190 del 2014, articolo 1, comma 181.

2. Al Fondo possono accedere le aziende per il rimborso fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

3. Al Fondo possono altresì accedere i tutori volontari per il rimborso integrale delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

4. Con decreto del Ministero dell'interno vengono definite le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione».

101.0.7

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per il finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 82, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con particolare riferimento al Fondo disciplinato dal-

l'articolo 156, comma 8, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 196, all'articolo 166, comma 7, secondo periodo del medesimo decreto, la parola: "cinquanta" è sostituita con: "ottanta"».

101.0.8

VESCOVI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede ad apportare modifiche al D.M. 22 luglio 2015, n. 113, recante: "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo", in modo da prevedere l'inserimento, all'interno degli organi direttivi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di 3 componenti nominati su proposta dalle Commissioni III di Camera e Senato in sede congiunta, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze"».

101.0.9

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229 del 2016, di conversione del DL 189 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni

101.0.10

STEFANI, CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche alla legge 30 Dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 682, è aggiunto il seguente:

"682-bis. La rideterminazione della durata delle concessioni vigenti alla data del 1 gennaio 2019 sino al 1 gennaio 2034, di cui al comma 682, si applica anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché alle concessioni destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio dedicati alla nautica di diporto"».

101.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 70, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma:

«70-bis. A partire dall'anno 2020 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati».

101.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. A partire dall'anno 2020 è incrementata di euro 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

101.0.13

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo", sono inserite le seguenti: " e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente Legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016"».

101.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

101.0.15

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Permessi e indennità per gli Amministratori degli Enti locali)*

1. All'articolo 44, comma 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-*bis* del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una zona rossa, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministrazioni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti».

101.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri

derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

101.0.17

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

"3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

101.0.18

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Dopo l'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è inserito il seguente:

"Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti «interventi di ristrutturazione edilizia» di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146"».

101.0.19

PERGREFFI, ARRIGONI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "52 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

101.0.20

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "nonché corrisponde annual-

mente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale"».

101.0.21

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e successivi del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera"».

101.0.22

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale;
 - alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - alla redazione dei piani di cui all'articolo 36;
 - a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
 - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;
 - alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo;
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica;
- alla rimozione dei rifiuti stradali;
 - alla cura e prevenzione del randagismo;
 - all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.

101.0.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 54, comma 5, 3° periodo del Testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "entro il limite annuo di 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite annuo di 8.000 euro"; le parole: "entro il limite annuo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite annuo di 4.000 euro". Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Agli imprenditori di cui all'articolo 2082 del codice civile, e all'articolo 2083 c.c. che effettuano spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché spese di iscrizione a convegni e congressi, per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, comprese quelle di viaggio e soggiorno, di cui ai periodi precedenti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura dell'importo massimo di 1.000 euro'.

5-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 5-bis del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 5-quater".

5-quater. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da Istituti ed Enti di formazione accreditati e riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità previste'».

101.0.24

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali".

2. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

101.0.25

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente lettera:

"*i*) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209"».

101.0.26

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

101.0.27

FERRARA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 101-bis.***(Fondo sperimentale per il finanziamento di interventi in favore dell'industria della difesa)*

1. Per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2020, un fondo sperimentale volto al finanziamento delle attività di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Il Fondo è alimentato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Conferenza Stato Regioni e d'intesa con il Ministero della difesa, definisce con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento nonché i possibili destinatari, i criteri, le modalità di accesso e le procedure d'utilizzo degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 70.000.000;
2021: – 70.000.000;
2022: – 70.000.000.

101.0.28

MAIORINO, ORTIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per progetti di ricerca d'interesse della Difesa)

1. Al fine di promuovere, sostenere e rilanciare le attività di ricerca nel settore della difesa, prevedendo l'introduzione di soluzioni organizzative volte a razionalizzare il comparto della ricerca scientifica e tecnologica della difesa tramite sinergie tra l'industria, le piccole e medie imprese, le *startup*, le università e i centri di ricerca pubblici e privati, soprattutto nell'ambito delle innovazioni impiegabili per duplice uso militare e civile, è istituito, presso il Ministero della difesa, un Fondo aggiuntivo con carattere incrementale con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede, con apposito decreto, a fissare i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000;
2022: – 50.000.000.

101.0.29

GARRUTI, PIRRO, ORTIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: – 200.000;

2022: – 200.000.

101.0.30

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate, con atto formale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.».

101.0.31

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

101.0.32

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente re-cate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle conven-zioni per lo sviluppo della filiera della pesca" del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

101.0.33

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dota-zione di 30 milioni per ciascun anno.

2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di fi-liera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la col-laborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasfor-

mazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione è commercializzazione.

3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

101.0.34

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno per i professionisti iscritti agli enti di previdenza di diritto privato)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno per l'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli scritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, mediante la costituzione di un Fondo di garanzia, in favore dei professionisti iscritti presso gli enti di previdenza di diritto privato per il pagamento dei compensi professionali inevasi da parte dei clienti non possidenti o con garanzie patrimoniali insufficienti. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma gli enti provvedono mediante utilizzo di ulteriori somme sino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni, le quali saranno tenute ad adottare un regolamento per definire le modalità di istituzione e di utilizzo del Fondo, i requisiti per

l'ammissione a esso e le prestazioni professionali che possono essere finanziate"».

101.0.35

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2020-2023 le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.700 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge n. 210 del 2015 come convertito con legge n. 21 del 2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2020, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adotta i propri provvedimenti.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

101.0.36

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo regionale di protezione civile)

1. Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti Locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,

Codice della protezione civile, il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo è finanziato con euro 230 milioni di euro aggiuntivi per l'anno 2020.»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari complessivamente a euro 230 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, per l'importo di 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, e, per i restanti 130 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2020, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 55 milioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 15 milioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni, al Ministero della Giustizia per 15 milioni, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 10 milioni, al Ministero della salute per 10 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5 milioni, al Ministero per le politiche agricole per 10 milioni di euro.

101.0.37

IWOBI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di attuare l'articolo 6 del *Memorandum* firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e *Lake Chad Basin Commission*, viene co-finanziato lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" per euro 1.500.000,00 per il 2020 tramite il Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «212 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «210,5 milioni di euro per l'anno 2020».

101.0.38

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per il sostegno dei luoghi delle associazioni di donne)

1. A decorrere dall'anno 2020, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne, ove si svolgano e si promuovano attività sociali e culturali e si erogino servizi gratuiti volti alla promozione della libertà femminile ovvero alla prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000;

2022: – 3.000.000.

101.0.39

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi timidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le province autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato 1, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

101.0.40

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 12 anni successivi;" al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente: "4-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione: dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio"».

101.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-*bis*.

1. Al fine di favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza. Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il Programma triennale è alimentato mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

101.0.42

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-*bis*.

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni».

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1, 5 milioni l'anno 2022».

101.0.43

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'Interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020».

101.0.44

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Attuazione art. 12, comma 1, lettera d) Decreto legislativo n. 1 del 2018 - Continuità amministrativa)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 12 comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANO) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

101.0.45

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NIC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche,

nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

101.0.46

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-*bis****(Mensa personale scolastico statale)*

1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'Università, e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.».

101.0.47

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-*bis*.**

1. A decorrere dell'anno 2020, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis* della legge n. 31 del 2008».

101.0.48

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. A partire dal 2020 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento 27 della legge n. 448 del 1998».

101.0.49

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 103.**103.1**

RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Gli importi del Fondo per il servizio civile, istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, sono incrementati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 100 milioni.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

103.2

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali *Invernali Special Olympics* 2025.

Agli oneri derivanti dal comma 18-bis pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

103.Tab.2.1.5

CONZATTI, COMINCINI

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione casa e assetto urbanistico (19), programma politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 3.256.076;

CS: + 3.256.076.

2021:

CP: + 5.857.010;

CS: + 5.857.010.

103.Tab.2.2.5

SACCONE

Alla Tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.2, Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 1, Infrastrutture pubbliche e logistica; Programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali e intermodali, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

103.Tab.2.3.5

CONZATTI, COMINCINI

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 630.754;

CS: + 630.754.

2021:

CP: + 709.122;

CS: + 709.122.

2022:

CP: + 1.085.185;

CS: + 1.085.185.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 630.754 euro per il 2020, 709.122 per il 2021 e 1.085.185 euro a decorrere dall'anno 2022.

103.Tab.2.4.5

CONZATTI, COMINCINI

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 325.607;

CS: + 325.607.

2021:

CP: + 366.063;

CS: + 366.063.

2022:

CP: + 560.194;

CS: + 560.194.

103.Tab.2.5.5

CONZATTI, COMINCINI

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 325.125;

CS: + 325.125.

2021:

CP: + 365.517;

CS: + 365.517.

2022:

CP: + 559.359;

CS: + 559.359.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 325.125 euro per il 2020, 365.517 per il 2021 e 559.359 euro a decorrere dall'anno 2022.

Art. 105.

105.Tab.4.1.5

NANNICINI, LAUS, MANCA

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 20.000.000;

2021: – ;

2022: – .

Art. 109.**109.1**

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno oneroso di permanenza temporanea ai cittadini stranieri che si trovino sul territorio italiano e che:

a) abbiano presentato richiesta di accesso alla protezione internazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 prima dell'entrata in vigore della presente legge e si trovino in attesa di convocazione da parte della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o di notifica della decisione;

b) abbiano ricevuto notifica della decisione di diniego della competente Commissione Territoriale, ivi compresi l'inammissibilità della domanda, il rigetto per manifesta infondatezza della domanda, l'irreperibilità del richiedente, anche nel caso in cui abbiano presentato ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria avverso tale decisione;

c) siano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale permesso rilasciato dal Questore reca la dicitura "permanenza temporanea", ha la durata di tre anni, non è rinnovabile, consente lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo e l'accesso ai servizi assistenziali nonché l'iscrizione anagrafica. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. Le istanze di rilascio di tale permesso di soggiorno oneroso sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Nelle more dell'ottenimento del permesso di soggiorno di cui sopra, la ricevuta di primo rilascio è da considerarsi valida per lavoro. Al momento del rilascio di tale permesso di soggiorno, vengono chiusi gli eventuali procedimenti in corso per l'esame delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale».

109.2

MIRABELLI, PARRINI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Il Ministero dell'interno con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di disciplina per la procedura di rilascio di un permesso di soggiorno oneroso di permanenza temporanea ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano che:

a) abbiano presentato richiesta di accesso alla protezione internazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 prima dell'entrata in vigore della presente legge e si trovino in attesa di convocazione da parte della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o di notifica della decisione;

b) abbiano ricevuto notifica della decisione di diniego della competente Commissione Territoriale, ivi compresi l'inammissibilità della domanda, il rigetto per manifesta infondatezza della domanda, l'irreperibilità del richiedente, anche nel caso in cui abbiano presentato ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria avverso tale decisione;

c) siano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. Il permesso di cui al comma 5-bis è rilasciato dal Questore, reca la dicitura "permanenza temporanea", ha la durata di tre anni, non è rinnovabile, consente lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, nonché l'accesso ai servizi assistenziali e l'iscrizione anagrafica. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi. Le istanze del permesso di soggiorno oneroso sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Nelle more dell'ottenimento del permesso di soggiorno, la ricevuta di primo rilascio è da considerarsi valida ai fini della stipula di contratti di lavoro subordinati. Al momento del rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo, cessano gli eventuali procedimenti in corso per l'esame delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale».

109.3

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la procedura per l'ingresso di richiedenti asilo e titolari di altre forme di protezione vul-

nerabili e neomaggiorenni nel Sistema di Protezione per rifugiati e minori non accompagnati».

109.4

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2020, di 0,75 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico aereo comunque generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per le esigenze di funzionamento del servizio antincendi negli aeroporti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7-ter. Le società concessionarie aeroportuali che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all'alimentazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono estinguere il relativo debito erariale provvedendo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto, a saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese».

109.5

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Alle contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, quando si tratta di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente comma sono riassegnate al pertinente programma di spesa del Ministero

dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio».

7-ter. Le disposizioni di cui al comma *3-bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come introdotto dal comma *7-bis* del presente articolo, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

109.6

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6".;

c) al comma *2-bis*, le parole: ", il Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse».

109.7

PILLON

Aggiungere in fine, il seguente comma:

7-bis. Al fine di migliorare le attività di controllo del territorio e rafforzare le attività volte a garantire la sicurezza pubblica, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 2 milioni di euro per rafforzare le unità cinofile della Polizia locale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

109.8

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente lettera *i*) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209».

109.Tab.8.1.5

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: + 200;

CS: + 200.

2022:

CP: + 200;

CS: + 200.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: – 200;

CS: – 200.

2022:

CP: – 200;

CS: – 200.

109.Tab.8.2.5

DAMIANI

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: + 200;

CS: + 200;

2022:

CP: + 200;

CS: + 200.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: - 200;

CS: - 200.

2022:

CP: - 200;

CS: - 200.

109.Tab.8.3.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Alla tabella 8, Stato di previsione: Ministero dell'interno, Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 0;

CS: - 0.

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 0;

CS: - 0.

2021:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

2022:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

Art. 111.

111.0.1

NASTRI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 111-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto ferroviario)

85-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione alla società Rete ferroviaria italiana Spa per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli «a mercato» e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana e all'ammmodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

85-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Con-

ferenza permanente per rapporto tra lo Stato; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 85-*bis*.

85-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 112.

112.1

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, il Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementato di euro 250 milioni annui per il triennio 2020-2023».

Art. 114.

114.Tab.13.1.5

VERDUCCI, IORI, RAMPI, MANCA

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (1.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2021:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2022:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000,000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

114.Tab.13.2.5

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela del patrimonio culturale (1.9), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

114.Tab.13.3.5

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 4.500.000;

CS: + 4.500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: +500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente:

a) *il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;*

b) *alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: – 4.000.000.

114.Tab.13.4.5

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla sezione 1, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: – 4.000.000.

114.Tab.13.5.5

CIRINNÀ, ASTORRE, ZANDA, VERDUCCI, DE PETRIS, IORI, CONZATTI, SBROLLINI, QUAGLIARIELLO

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazioni dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

114.Tab.13.6.5

CIRINNÀ, ASTORRE, ZANDA, VERDUCCI, DE PETRIS, IORI, CONZATTI, SBROLLINI, QUAGLIARIELLO

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 118.**118.1**

MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di conferimento di incarichi professionali, da parte delle pubbliche amministrazioni, a liberi professionisti, appartenenti o meno ad ordini professionali, e a lavoratori autonomi, il compenso pattuito dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, in ottemperanza del comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172. Medesima previsione vale anche nel caso di affidamento di incarichi per opere pubbliche e di contratti d'opera, che diversamente sono da intendersi nulli».

118.0.1

TESTOR

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis.

(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

118.0.2

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis.

(Disposizione di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 4.**4.0.3 (testo 2)**

PIRRO, BOTTICI, PESCO, FENU, MATRISCIANO, GIROTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI, CONZATTI, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini del-

l'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «315 milioni» con le seguenti: «141,6 milioni».

Art. 7.

7.9 (testo 2)

D'ARIENZO, FERRAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è istituito un fondo riservato ai finanziamenti a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 1 milione di euro nell'anno 2020. Con apposito decreto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3-ter. AI fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 212,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 8.

8.33 (testo 2)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la ri-

generazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riutilizzo edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

11-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-bis sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenera-

zione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziare, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

11-quater. Ai fini di cui al comma 11-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti

più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis*.

11-*quinquies*. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta di cui all'articolo 95;

b) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, cella legge 27 dicembre 2013, n. 147.

11-*sexies*. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

11-*septies*. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

11-*octies*. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2021:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2022:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

8.128 (testo 2)

D'ARIENZO, MIRABELLI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Dopo il comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, inserire il seguente:

"3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza dei Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territoriali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle Province e/o Città Metropolitane e/o della Regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1"».

Art. 12.

12.0.4 (testo 2)

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

3. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 10.000.000;

2021: – 15.000.000;

2022: – .

12.0.33 (testo 2)

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- a) studenti universitari fuori sede;
- b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;
- d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

- a) alla quantificazione dello sconto;
- b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 35.000.000;
2021: – ;
2022: – .

Art. 14.

14.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: «di 48 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro»;*
- b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre di 152 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 tutti gli importi del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

Art. 18.

18.25 (testo 2)

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale con profilo di esperto tecnico assunte con contratti di collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019".

3-ter. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12

novembre 2019, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

18.0.14 (testo 2)

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, NATURALE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)

1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea le parole: "249 unità" sono sostituite dalle seguenti: "299 unità";
- b) alla lettera d), il numero "1" è sostituito dal seguente: "3";
- c) alla lettera e), il numero "3" è sostituito dal seguente: "6";
- d) alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "164";
- e) alla lettera h), il numero "39" è sostituito dal seguente: "51";
- f) alla lettera i), il numero "39" è sostituito dal seguente: "47".

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2020. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 350.772,83 per l'anno 2020, euro 1.917.765,58 per l'anno 2021, euro 2.229.029,60 per l'anno 2022, euro 2.367.204,20 per l'anno 2023, euro 2.399.330,15 per l'anno 2024, euro 2.441.069,43 per l'anno 2025 e euro 2.460.296,10 a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

- 2020: – 350.773;
 - 2021: – 1.917.766;
 - 2022: – 2.460.297.
-

18.0.85 (testo 2)

MORRA, MORONESE, PUGLIA, GRANATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.";

2) all'articolo 47:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis, comma 2.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.";

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".

2. I maggiori proventi derivanti dal comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

Art. 25.

25.26 (testo 2)

NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «della facciata degli edifici» con le seguenti: «della facciata esterna o interna degli edifici o di entrambe, o di interventi per la rimozione o il superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

25.52 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Rientrano nella facciata sia i lati esterni che quelli interni dell'edificio comprensivi degli elementi architettonici che, per loro natura sono parte integrante dei suoi connotati e del suo aspetto, compresi i balconi.

1-ter. In caso di incapacienza dell'IRPEF, la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione.

1-quater. La detrazione prevista al comma 1 spetta anche alle società immobiliari di gestione, per gli interventi eseguiti su edifici residenziali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99 comma 2.

Art. 26.**26.0.1 (testo 2)**

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Misure per il sostegno all'accesso al credito per le PMI)*

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti".

3. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

4. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantirle, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui

al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro".

6. In caso di cessione a terzi dei mini *band* o dei portafogli di mini *band* su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini *bond* e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:
«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.15 (testo 2)

PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, BOTTICI, PUGLIA, BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Cambiale digitale)

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.

6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A - annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-bis). Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 10 per mille"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.500.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Art. 28.

28.5 (testo 2)

GRASSI, PIRRO, GRANATO, MARILOTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:*

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnicooperativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Dedicare particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la

società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile.»;

b) *al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «36 milioni».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Comitato di Promozione della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)».

28.90 (testo 2)

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, ROMANO, CROATTI, DONNO, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative.

16-ter. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati.

16-quater. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "di un medesimo ambito territoriale" sono soppresse;

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

"79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle»".

28.91 (testo 2)

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Dall'anno scolastico 2020-2021, nelle istituzioni scolastiche a rischio, a forte processo migratorio e con insistenti e acclarati fenomeni di dispersione scolastica, i posti di sostegno attribuiti in organico di fatto vengono trasformati in organico di diritto fino a un limite di 5.000 unità, nel limite di spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021».

Conseguentemente:

1) all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 197 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

2) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

28.0.15 (testo 2)

CATTANEO, RUBBIA, SEGRE, GRANATO, PESCO, CASTELLONE, DELL'OLIO, DI MARZIO, ENDRIZZI, GALLICCHIO, LEONE, MARINELLO, MAUTONE, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, Giuseppe PISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PAVANELLI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, QUARTO, NOCERINO, VANIN, DI MICCO, BOTTO, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTICI, BINETTI, BOLDRINI, LANIECE, DURNWALDER, SERAFINI, BONINO, STEGER, CALIENDO, ERRANI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziare per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a partire dall'autorizzazione di spesa del 2021 è vincolato:

a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più *facilities* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e

strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività;

b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle *facilities* della Fondazione;

c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al seguente comma.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione. Della Commissione è membro di diritto, il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 17 dello Statuto.

5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle *facilities* della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle *facilities* della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione».

Art. 30.**30.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 289, 8 milioni di euro per l'anno 2021, di 777,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 968,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.256 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1. 040,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede:

a) quanto a 289,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 777,2 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

c) quanto a 593,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 881 milioni di euro per l'anno 2024, a 700,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 619,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 32.**32.0.119 (testo 2)**

BRIZIARELLI, PILLON, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico)*

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, da ripartirsi annualmente mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, su proposta della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

2. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, sono considerati interventi prioritari di cui al comma 1, quelli delle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riservata alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati e a effettuare direttamente il monitoraggio attraverso la strumentazione installata esistente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99».

Art. 36.**36.2 (testo 2)**

FLORIDIA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:**«0a) all'articolo 4, il comma 4-bis è sostituito con il seguente:*

"4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4, può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2, fino ad un massimo di tre"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

36.0.11 (testo 2)

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Zone economiche ambientali - ZEA)

1. Al fine di implementare il sistema delle aree protette nazionali quali contesti di mitigazioni dei cambiamenti climatici e favorire la creazione di condizioni favorevoli, in termini sociali, culturali, economici, finanziari e amministrativi, dei cittadini e delle imprese che operano in tali aree ovvero che intendano ivi trasferirsi, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

2. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 3, 4 e 5 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Per le finalità di cui al comma 1, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti sostenuti o avviati negli anni 2020 e 2021 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 30 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al comma 3.

5. Per sostenere l'attività produttiva eco sostenibile in ambito ZEA, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a concedere alle micro piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura dell'ottanta per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all'interno del territorio delle ZEA. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Gli importi derivanti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente periodo sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

6. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*quinques*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di quindici punti percentuali, fino ad un massimo del 100 per cento, per interventi realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione dei Comuni di cui al presente comma."

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli arti-

coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'art. 36, comma 1, lettere *d*), *f*), *o*) e *cc*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020, di 263 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 173 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 138 milioni per l'anno 2025 e di 219 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

b) *alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Art. 40.

40.0.16 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-septies*), sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.0.27 (testo 2)

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

"8-bis. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, possono dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili.

8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, ai comuni è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022."».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Art. 41.**41.1 (testo 2)**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI, PILLON

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minore a carico, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori, per un importo pari a 200 euro mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei beneficiari che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

d) l'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 31.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 27.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 2;

b) quanto a 1.956 miliardi di euro per il 2021 e 1.756 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

c) quanto a 3.438 milioni di euro per il 2020, 695 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 2.381 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 2.416 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2.335 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

d) quanto 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione il fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.18 (testo 2)

NANNICINI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, le risorse del *bonus* nido sono trasferite direttamente ai comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei comuni avviene con decreta del ministero del lavoro e delle politiche sociali previa Intesa in conferenza stato-città e autonomie locali;"».

41.49 (testo 2)

DELL'OLIO, FLORIDIA, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 25.000.000.

41.61 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere, i seguenti commi:

«6-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.*(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)*

1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1".

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.62 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Art. 42.**42.7 (testo 2)**

Assuntela MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 47.**47.9 (testo 2)**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:

a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;

b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;

c) proponga al pubblico transazioni a valere sui Conti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalle vigenti disposizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quarter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ri-

comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

3-ter. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,4 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei Contratti per differenza.

3-quater. Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di cui al comma 3-bis, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente».

Art. 50.

50.0.2 (testo 2)

MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 6-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "informazione ambientale", inserire le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dall'articolo 146, comma 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) all'articolo 119 dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte infine le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali".

3. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: "atti" sono aggiunte: "procedimentali, amministrativi e giudiziari"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000;

2021:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000;

2022:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

Art. 53.

53.0.21 (testo 2)

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"e-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale.

La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per l'anno 2020. La dotazione della sezione è alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo. Con apposito accordo-quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria italiana sono definite le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 25.000.000;
2021: – 25.000.000;
2022: – 25.000.000.

53.0.26 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche in materia di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo la lettera *b*), inserire, la seguente: "*b-bis*) sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati o di porzioni di fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o di compravendita immobiliare che, entro i successivi otto anni, provvedano all'adeguamento o al miglioramento sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al

fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o alla riqualificazione energetica per il conseguimento della classe energetica A o B, e, infine, alla successiva alienazione degli stessi anche frazionatamente, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria oltre a una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile di cui al primo periodo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

53.0.30 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, a partire dall'anno 2020 l'importo di 5 milioni di euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e conseguente incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo.

4. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori, che

non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 55.

55.0.103 (testo 2)

CASTELLONE, FLORIDIA, DE LUCIA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dal 2020 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 137 milioni di euro per l'anno 2020, di 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 263 milioni di euro per l'anno 2025 e di 344 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.123 (testo 3)

CASTELLONE, MORRA, FLORIDIA, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, MORONESE, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, DELL'OLIO, PIRRO, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanza, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000.

Art. 60.**60.13 (testo 2)**

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA, ORTIS, MARILOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di sostenere il settore zootecnico nel Mezzogiorno è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi per l'acquisto di vacche nutrici da parte delle aziende agricole la cui sede operativa è ubicata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione del contributo di cui al comma 5-bis, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applica-

zione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e «305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «302 milioni per l'anno 2021 e 305 milioni per l'anno 2022».

60.0.92 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)

1. Al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, presso il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali è istituita una Cabina di regia con rappresentanti del Servizio Fitosanitario Nazionale, dei corrispondenti Servizi a livello regionale e di Enti e fondazioni nazionali e regionali di ricerca e sperimentazione, per coordinare le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare, di concerto la Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

Art. 63.**63.11 (testo 2 corretto)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Regioni».

63.0.43 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo agricoltura biologica)*

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'Agricoltura biologica", con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno

2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

63.0.46 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Trasporto pubblico locale Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

63.0.58 (testo 2 corretto)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

Art. 79.

79.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781, 5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

79.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 79. - (Introduzione del sistema del vuoto a rendere) - 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2. L'importo della cauzione non deve essere in ogni caso stabilita in importo superiore a 0,02 euro al chilogrammo.

Art. 219-ter.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiere", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'impresе o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

Art. 81.

81.0.2 (testo 2)

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la commercializzazione di infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti di cui al comma 1, immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti provenienti dal territorio nazionale o dai Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penali previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d*), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1, non si applica a semi, fibra, foglie o canapulo di canapa";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "infiorescenze di canapa:

a) fresche: euro 0,05 per grammo;

b) essiccate: euro 0,10 per grammo.".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a*), sono aggiunte le seguenti lettere:

"*a-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate e i loro derivati per uso inalatorio;

a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terpeni;"

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere *a-bis*) e *a-ter*) non deve risultare superiore allo 0,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera *a-bis*) soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al predetto fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

Art. 84.**84.7 (testo 2)**

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), dopo la parola: «ricavi» aggiungere le parole: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 85.**85.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e di 496 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante:

a) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 496 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 375 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

c) quanto a 121 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fi-

sce di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 88.

88.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.425,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante:

a) quanto a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 375 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

c) quanto a 1.050,6 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei fami-

liari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

88.8 (testo 2)

FENU, PUGLIA, MARILOTTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a-bis), inserire le seguenti:

«a-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, possono esercitare l'opzione per l'esenzione dal pagamento diretto e dall'obbligo di dichiarazione dell'imposta sostitutiva prevista per il medesimo regime, nei termini e nella modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, alle condizioni che seguono:

1) le operazioni di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

2) gli incassi dei compensi relativi alle fatture emesse, devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante altre forme di pagamento elettronico. All'atto del pagamento, il cessionario o committente che effettua il bonifico ovvero l'esercente stesso in caso di pagamento elettronico con carta di debito e di credito, indica il codice identificativo di appartenenza al regime in opzione, nonché il codice di attività esercitata ATECO, al fine di rendere determinabile in maniera esatta l'importo dell'imposta sostitutiva sulla base dell'aliquota e del coefficiente di redditività da applicare ai ricavi;

3) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, in qualità di sostituti d'imposta, operano una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici ovvero agli altri strumenti di pagamento elettronici, resi a favore dei beneficiari che applicano la misura opzionale di cui al presente lettera;

4) l'imposta sostitutiva oggetto di ritenuta deve corrispondere all'aliquota prevista applicata all'importo del bonifico o del pagamento, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO;

5) le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta;

6) sulla base dei dati comunicati dai sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate elabora e rende disponibile nel cassetto fiscale del contribuente, il quadro precompilato relativo al regime forfetario, da integrare a cura del contribuente nella dichiarazione dei redditi ovvero da confermare in caso di assenza di altri redditi;

a-ter) ai soggetti che esercitano l'opzione di cui alla lettera *a-bis)*, sono riconosciuti i seguenti benefici:

1) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Art. 95.**95.5 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 95-bis. - (*Fusione IMU-TASI*) - 1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 639, le parole: "ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella", sono soppresse;

b) al comma 639, dopo le parole: "di una componente riferita", è aggiunta la seguente parola: "alla";

c) sono soppressi i seguenti commi: "640,669, dal 671 al 679,681, la lettera b) del comma 682,687";

d) al comma 683, le parole: "e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili", sono soppresse;

e) al comma 688, sopprimere:

1) al primo periodo le parole: "della TASI e";

2) al secondo periodo le parole: "e alla TASI".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di

immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Al decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019";

b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo".

6. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n.145.

7. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al nuovo comma 8-bis dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al nuovo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.514,45 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.072,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.712,25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.525,43 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede:

a) quanto a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31;

b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

c) quanto a 1.300,45 milioni di euro per l'anno 2020, a 679,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.337,25 milioni di euro per l'anno 2024,

a 1.185,43 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.104,43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiario dell'importo del beneficio economico.

Art. 101.

101.0.29 (testo 2)

GARRUTI, PIRRO, ORTIS

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: – 200.000;

2022: – 200.000.

Art. 114.**114.Tab.13.5.5 (testo 2)**

CIRINNÀ, ASTORRE, ZANDA, VERDUCCI, DE PETRIS, IORI, CONZATTI, SBROLLINI, QUAGLIARIELLO

Allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
